



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

# Le Start-up innovative

nr. 56. Commissioni Start-up,  
Microimprese e Settori  
Innovativi – Diritto  
Tributario Nazionale

a cura di  
Antonio Binacchi e Alessandro Galli

*i quaderni*



S.A.F. LUIGI MARTINO

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano





---

# Le Start-up innovative

nr. **56.** Commissioni Start-up,  
Microimprese e Settori  
Innovativi – Diritto  
Tributario Nazionale

a cura di  
Antonio Binacchi e Alessandro Galli

## I Quaderni della Scuola di Alta Formazione

### Comitato Istituzionale:

Vincenzo Delle Femmine, Giuseppe Grechi, Nicola Mastropasqua, Maria Cristina Messa, Lorenzo Ornaghi, Angelo Provasoli, Gianfelice Rocca, Andrea Sironi, Alessandro Solidoro, Eduardo Ursilli.

### Comitato Scientifico:

Giuseppe Bernoni, Luigi Carbone, Donato Centrone, Franco Dalla Sega, Sergio Galimberti, Michele Garrubba, Marco Giorgino, Felice Martinelli, Guido Marzorati, Lorenzo Pozza, Patrizia Riva, Massimo Saita, Paola Saracino, Alessandro Solidoro.

### Comitato Editoriale:

Claudio Badalotti, Daniele Bernardi, Aldo Camagni, Corrado Colombo, Ciro D'Aries, Francesca Fieconi, Carlo Garbarino, Francesco Novelli, Patrizia Riva, Alessandro Solidoro, Gian Battista Stoppani, Alessandra Tami, Dario Velo, Cesare Zafarana.

### Commissione Startup, Microimprese e Settori Innovativi

*Delegato del Consiglio:* Marcello Guadalupi.

*Presidente della Commissione:* Flavio Paternò.

*Componenti:* Giuseppe Acciaro, Francesco Angelini, Monica Arvigo, Vincenzo Atzori, Alessandro Antonio Auletta, Giulio Benedetti, Antonio Binacchi, Marco Bobba, Gabriella Brambati, Franco Broccardi, Maurizio Calello, Alfredo Candigliota, Marina Caselli, Sarah Cattaneo, Eugenio Coppi, Giulio Coppi, Giovanni D'Alessio, Cristina Erminerò, Ezio Este, Antonino Ficalora, Valeria Fulco, Emanuela Garlaschelli, Johannes Guigard, Ugo Inzaghi, Angela Iseppon, Natalia Magnani, Ruggiero Mango, Francesca Marengo, Salvatore Mazzarella, Filippo Montano, Vito Carlo Nardelli, Giovanni Tommaso Parisi, Costantino Pesenti, Fabio Francesco Pisoni, Elena Maria Caterina Rastelli, Riccardo Ricci, Riccardo Rocca, Maria Grazia Sandrini, Christian Schipani, Petra Schovancova, Deborah Setola, Eleonora Spagnuolo, Daniela Tornaghi, Mariachiara Verderio.

*Osservatori:* Fabio Andreani, Andrea Barra, Emilio Da Vero, Contardo Donghi, Giuseppe Francone, Francesca Michele, Fabrizio Resta, Paolo Rossi, Marco Alessandro Vincenti.

### Direttore Responsabile:

Patrizia Riva

### Segreteria:

Elena Cattaneo  
corso Europa, 11 • 20122 Milano  
tel: 02 77731121 • fax: 02 77731173

## Commissione Diritto Tributario Nazionale

*Delegati del Consiglio:* Nicola Frangi, Andrea Zonca.

*Presidente della Commissione:* Massimiliano Sironi.

*Componenti:* Maurizio Altini, Marco Antonini, Mara Antreoli, Vincenzo Atzori, Monica Barollo, Cristoforo Barreca, Aldo Riccardo Bellet, Paolo Giosué Bifulco, Eleonora Borzani, Sandro Botticelli, Maria Carla Bottini, Silvia Bresciani, Giuseppe Buonamassa, Angelo Bugané, Nicola Cadau, Simona Calabrese, Rita Calulli, Davide Campolunghi, Alfredo Candigliota, Manuela Ornella Cane, Giovanni Canton, Giovanni Carabelli, Filippo Caravati, Pietro Carlomagno, Salvatore Cascitti, Fabio Castellani, Alessandro Cerati, Walter Cerioli, Alberto Ciocca, Marco Clementi, Nino Clerici, Federico Cocchi, Paolo Giacomo Colombo, Gianpaolo Coppola, Gianfranca Corbeddu, Carlo Corbella, Andrea Fabio Cottica, Elisabetta Maria Crespi, Patrizia D'Adamo, Gianluca Dan, Giancarlo Dello Preite, Valeria De Cicco, Ettore De Pace, Gianluca De Vecchi, Filippo Di Carpegna Brivio, Daiana Di Gaspero, Mario Difino, Paolo Dubini, Filippo Maria Ferruta, Claudio Finanze, Mario Fiocca, Antonella Finazzi, Fabio Fiorentino, Paola Freschi, Gilda Giovanna Fugazza, Alessandro Galli, Riccardo Garegnani, Luigi Gemino, Francesco Genova, Francesca Gerosa, Enrico Carlo Gigliucci, Alberto Giorgi, Giuseppe Giove, Thomas Giuliani, Roberto Gonzaga, Antonio Grasso, Michele Grillo, Fabio Grimaldi, Giampiero Guarnerio, Marica Iadarola, Sandro La Ciacera, Luca Longobardi, Francescantonio Lupoi, Gaspare Luppino, Stefano Maffi, Paolo Mandarino, Antonio Marinelli, Diana Martin, Pinuccia Mazza, Daniele Mazzarino, Luigi Merola, Francesco Miceli, M. Francesca Mileo, Brunetta Mochetti, Giancarlo Modolo, Luciano Giulio Morgana, Massimo Mojana, Paolo Dimitri Pagani, Luigi Pagliuca, Walter Maria Pangherz, Giovanni Pappalardo, Adolfo Parisi, Flavio Paternò, Mario Matteo Pellegrini, Alessio Pellitta, Ada Pettini, Christoph Pezzè, Ambrogio Picolli, Attilio Picolli, Emanuele Pistone, Rosalba Pizzulo, Monica Alessandra Politi, Renzo Radicioni, Filippo Maria Ramponi, Birgit Rauschendorfer, Paolo Redaelli, Fabiana Stefania Lara Redolfi-Fagara, Mario Reggio, Antonio Ricci, Gianluca Ronzio, Simone Antonio Salano, Sara Sambrotta, Corrado Sanvito, Riccardo Scandroglio, Antonio Scherillo, Rosaria Anna Semilia, Carlo Sergi, Federico Sesana, Carlo Tagini, Silvia Telesca, Luca Luigi Tomasini, Diego Edoardo Vanasia, Emilio Vasile, Raffaele Villa, Sun Wen.

*Osservatori:* Enrico Allegro, Sara Armella, Paolo Donzelli.



## INDICE

Premessa .....	9
1. Introduzione .....	11
1.1. Le start-up innovative oggi – una panoramica statistica .....	15
2. Definizione di Start-Up Innovativa .....	19
2.1. Forma societaria .....	19
2.1.1. Società di capitali .....	19
2.1.2. Societas Europaea .....	19
2.2. Residenza in Italia .....	20
2.3. Costituzione .....	20
2.3.1. Iscrizione Registro delle Imprese .....	22
2.3.2. Cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese .....	25
2.3.3. Esonero dei versamenti dei diritti di bollo e di segreteria .....	25
3. Start-up a vocazione sociale .....	27
4. Requisiti necessari a qualificare un'impresa come start-up innovativa .....	31
4.1. Requisiti cumulativi .....	31
4.2. Requisiti alternativi .....	32
5. Incubatore certificato .....	37
5.1. Definizione di incubatore certificato .....	37
5.2. Requisiti .....	37
5.3. Forma di pubblicità .....	40

6.	Deroghe diritto societario applicabili alle start-up innovative .....	45
6.1.	Perdite di esercizio .....	45
6.1.1.	Perdite di esercizio oltre un terzo del capitale .....	45
6.1.2.	Perdite di esercizio oltre un terzo al disotto del limite legale .....	46
6.2.	Particolari categorie di quote .....	46
6.3.	Prodotti finanziari .....	47
6.4.	<i>Work capital</i> .....	47
6.5.	Altri strumenti finanziari .....	48
7.	Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato .....	49
7.1.	L'assegnazione di strumenti finanziari a amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi .....	50
7.1.1.	La disposizione agevolativa .....	53
7.1.2.	Le differenze con la disposizione agevolativa ex art. 51, comma 2, lett. g) del T.U.I.R. ....	57
7.1.3.	La cessazione dell'efficacia della disposizione agevolativa .....	58
7.2.	L'assegnazione di strumenti finanziari a prestatori di opere e servizi .....	60
7.2.1.	La disposizione agevolativa .....	61
7.2.2.	Ritenuta di acconto del compenso per servizi .....	62
7.2.3.	Aspetti IVA .....	63
7.2.4.	Contributi Previdenziali del compenso per servizi .....	63
7.2.5.	La cessione degli strumenti finanziari assegnati ai prestatori - apportatori di opere e servizi .....	63
8.	Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati .....	65
9.	Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative .....	67
9.1.	I contratti di lavoro a termine .....	67
9.2.	La retribuzione .....	69



10. Incentivi fiscali a sostegno delle start-up innovative .....	71
10.1. Efficacia temporale .....	74
10.2. Ambito di applicazione soggettivo .....	74
10.2.1. Definizioni (art. 1 DM 30/01/2014) .....	74
10.2.2. Soggetti beneficiari (Art. 2, commi 1 e 2 DM 30/01/2014) .....	75
10.2.3. Esclusioni (Art. 2, comma 3, DM 30/01/2014) .....	76
10.3. Ambito di applicazione oggettivo (art. 3 DM 30/01/2014) ...	78
10.3.1. L'investimento agevolato .....	78
10.3.2. Periodo di riferimento .....	79
10.4. Le misure agevolative .....	82
10.4.1. Detrazione IRPEF (art. 29, commi 1-3 Decreto 179/2012 - art. 4, commi 1-2, 7 DM 30/01/2014) .....	82
10.4.2. Unico PF e SP 2014 .....	84
10.4.3. Deduzione IRES (art. 29 commi 4-6 Decreto 179/2012 - art. 4 commi 3-7 DM 30/01/2014) .....	84
10.4.4. Unico SC 2014 .....	86
10.4.5. Cumulabilità .....	86
10.4.6. Limite massimo di investimento .....	86
10.5. Condizioni informative relative alle operazioni oggetto di investimento (art. 5 DM 30/01/2014) .....	87
10.6. Decadenza (art. 29 comma 5 Decreto 179/2012 - art. 6 DM 30/01/2014) - Cause .....	89
10.6.1. Esclusioni dalle cause di decadenza .....	92
10.6.2. Gli effetti della decadenza .....	92
10.7. Società di comodo e in perdita sistemica (art. 26 comma 4 Decreto 179/2012) .....	93
11. Il nuovo strumento del <i>crowdfunding</i> introdotto con il D.Lgs. 179/2012 .....	97
11.1. Una nuova possibilità di finanziamento per le Start-up .....	97
11.1.1. Introduzione al fenomeno .....	98
11.2. Il mercato mondiale del <i>crowdfunding</i> .....	99
11.2.1. Portata del fenomeno a livello globale .....	99
11.2.2. Origini e Sviluppo del <i>crowdfunding</i> .....	100
11.3. Piattaforme di <i>crowdfunding</i> .....	101

11.3.1. Caratteristiche delle piattaforme .....	102
11.3.2. Piattaforme italiane .....	103
11.4. Classificazione del <i>crowdfunding</i> per “motivazione al dono” .....	106
11.5. Classificazione del <i>crowdfunding</i> per modello .....	108
11.5.1. <i>Donation-based crowdfunding</i> .....	108
11.5.2. <i>Lending-based crowdfunding</i> .....	108
11.5.3. <i>Reward-based crowdfunding</i> .....	109
11.5.4. <i>Equity-based crowdfunding</i> .....	109
11.6. La Regolamentazione in Italia .....	110
11.7. <i>Equity crowdfunding</i> .....	111
11.7.1. Riferimenti normativi .....	111
11.7.2. Registro e disciplina dei Gestori di Portali .....	112
11.7.3. Disciplina delle offerte tramite Portali .....	113
11.7.4. Analisi di un caso concreto: l’offerta Diaman Tech sul portale Unicaseed .....	115
11.8. Disciplina fiscale del <i>crowdfunding</i> .....	116
11.9. Rischi, criticità e limiti del <i>crowdfunding</i> .....	117
12. Composizione e gestione della crisi nella start-up innovativa .....	119
13. Riferimenti Bibliografici .....	121
Norme istitutive .....	121
Altre norme .....	121
Prassi .....	122
Dottrina .....	124
Ulteriore documentazione e siti istituzionali .....	125

## PREMESSA<sup>(\*)</sup>

L'organico *corpus* normativo dedicato all'ecosistema delle start-up innovative è stato varato dal nostro legislatore nel dicembre 2012 allo scopo di sviluppare una nuova cultura imprenditoriale, votata all'innovazione e incline a sfruttare le opportunità riservate dallo sviluppo tecnologico. Un'iniziativa di investimento sul futuro e non, invece, una misura capace di invertire nel breve periodo la rotta dei conti pubblici del Paese, così come tanti sono stati portati a credere. Il Legislatore, in quest'ottica di rinnovamento e con questo orizzonte temporale, ha introdotto e regolamentato delle opportunità rivoluzionarie, sino ad ora sconosciute o quasi alla realtà imprenditoriale italiana, quali, ad esempio, il *crowdfunding equity-based* e il *work for equity*. Per entrambe, tuttavia, è ancora tutta da misurare la risposta del sistema, soprattutto per le numerose zone d'ombra che ne pervadono la concreta applicabilità e la valutazione di convenienza. Pertanto la somma dei risultati potrà essere tirata in un'ottica di medio-lungo termine, nella speranza che la potenzialità dell'impianto normativo abbia trovato la forza e il terreno fertile per scaricare a terra tutto il suo potenziale.

I primi risultati, però, si possono già apprezzare. Analizzando il dato relativo alle start-up innovative presenti, dopo quasi due anni, nell'apposita sezione del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio d'Italia, si contano più di 2800 imprese regolarmente iscritte. Ciò significa che, tendenzialmente, il sistema si presenta all'alba dell'anno dedicato all'Esposizione Universale organizzata a Milano - l'EXPO 2015 - con più di 3000 aziende lanciate verso il futuro, con la speranza di rinverdire quel tessuto produttivo che ha caratterizzato da sempre il nostro Paese e che, purtroppo, negli ultimi decenni ha perso il suo *appeal* originario.

---

<sup>(\*)</sup> A cura di Flavio Paternò, Presidente Commissione Startup, Microimprese e Settori Innovativi ODCEC di Milano e di Massimiliano Sironi, Presidente Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC di Milano.

È peraltro inevitabile che nel *corpus* delle disposizioni dedicate alle start-up innovative, una posizione di preminenza sia ricoperta da quelle aventi carattere tributario, per le quali è possibile rintracciare un minimo comune denominatore nella volontà di supportare lo sviluppo imprenditoriale delle idee innovative, attraverso un articolato e strutturato meccanismo di incentivi che interessano numerose categorie di portatori di interessi istituzionali, a partire dagli investitori-soci, con detrazioni e deduzioni, per poi ampliarsi ai dipendenti, collaboratori e consulenti attraverso la detassazione dei compensi.

Queste disposizioni, che sono “[...] finalizzate a creare condizioni e strumenti favorevoli per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative”<sup>(1)</sup>, riguardano anche direttamente le società oggetto della disposizione in esame: a questo riguardo, basti pensare all’esclusione (di diritto) dal novero dei soggetti “non operativi” che, nei fatti, consente a tale peculiare categoria di enti di concentrarsi sullo sviluppo dei propri progetti, senza dover temere le conseguenze negative derivanti da (una quasi sicura) applicazione della disciplina delle società “di comodo”.

Tale ultima notazione merita una particolare attenzione: appare infatti evidente come il Legislatore tributario abbia piena coscienza delle problematiche connesse con il mondo imprenditoriale legato all’innovazione e all’avvio di nuove attività. Tuttavia, questa peculiare considerazione avrebbe potuto, forse, portare a risultati di ancor maggiore efficacia, laddove si fossero previste ulteriori disposizioni (che, data la struttura dei provvedimenti sulle start-up innovative, non avrebbero potuto che essere temporanee) finalizzate a disapplicare specifiche norme dell’ordinamento tributario che rappresentano un potenziale disincentivo all’adozione di start-up innovative (si pensi, in particolare a quelle di penalizzazione della sottocapitalizzazione di cui all’art. 96 del T.U.I.R.).

Nonostante ciò, la portata fortemente innovativa dei provvedimenti trattati nel presente quaderno, costituisce indubbiamente un “punto di partenza” per ripensare le modalità di incentivazione delle attività imprenditoriali. Ciò emerge inequivocabilmente in tutti i capitoli che seguono, dei quali dobbiamo essere grati agli autori, anche per il notevole sforzo di organizzazione del lavoro e per il carattere sistematico dello stesso: ad essi, va quindi il nostro più sentito ringraziamento.

---

<sup>(1)</sup> Cfr. Circ. Ag. Entrate n. 16/E dell’11 giugno 2014.

## 1. INTRODUZIONE<sup>(\*)</sup>

Nelle moderne economie la presenza di un ambiente innovativo che promuova la ricerca ed un tessuto imprenditoriale in grado di valorizzarne i risultati e le competenze dei singoli è una condizione ormai considerata necessaria per la competitività di un Paese.

Tra i più importanti fattori, alla base di tale condizione, si possono annoverare: chiarezza degli adempimenti fiscali, agilità delle procedure burocratiche, flessibilità e densità del mercato del lavoro, giustizia funzionante, possibilità di reperire capitali di rischio.

Tali fattori permettono di determinare la reputazione di un sistema-Paese sulla scena globale dell'imprenditoria innovativa e, quindi, la direzione dei flussi di capitale sia finanziario, sia umano.

Un ecosistema frammentato e poco competitivo è destinato, in questa sempre più intensa competizione internazionale, a rallentare sempre più e a non attrarre talenti e risorse.

Riuscire a creare condizioni di sistema, favorevoli alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative – qualsiasi sia il settore a cui appartengono – consente, pertanto, di fornire un contributo rilevante alla crescita economica e all'occupazione, in particolare a quella giovanile e favorisce lo sviluppo delle conoscenze su tutto il tessuto imprenditoriale del Paese, orientato all'*high-tech* e alle *high skills*.

Tutto questo, favorisce, inoltre, una maggiore equità e una maggiore mobilità sociale, rafforzando il legame tra università e impresa e promuovendo una maggiore propensione all'assunzione di rischio imprenditoriale.

In ambito europeo, non esiste una definizione unica di start-up innovativa ma, nel quadro della politica di ricerca europea e, più precisamente, nell'ambito del 7° Programma Quadro, è possibile

---

<sup>(\*)</sup> A cura di Alessandro Galli, Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano.

identificare alcune caratteristiche che la start-up innovativa deve presentare affinché gli aiuti che riceve siano compatibili con il mercato comune.

Per poter garantire la concessione di un prestito da parte di banche ed altri intermediari finanziari, è necessario infatti che la start-up innovativa che ne beneficia soddisfi, a titolo esemplificativo, almeno uno dei seguenti requisiti: (i) sia un'impresa "ad alta crescita", guidata dalla ricerca e sviluppo o dall'innovazione; (ii) ricorra ad un prestito per investire nella produzione o nello sviluppo di prodotti, processi e/o servizi innovativi; (iii) abbia vinto un premio di innovazione negli ultimi ventiquattro mesi, ecc.

Trattasi, tuttavia, di indicatori che non possono essere utilizzati *tout court* per misurare l'innovazione in quanto, spesso, sono legati al contesto giuridico all'interno del quale si sono sviluppati.

Come ricordato all'interno di [Restart, Italia!](#), Rapporto del 13 settembre 2012 della *Task Force* sulle start-up, istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'Italia ha una grande storia di innovazione, di scienza e di tecnologia che è stata alimentata dallo stile di vita e dalla cultura sviluppate nel Territorio.

Tuttavia, l'innovazione, che rappresenta un fattore moltiplicativo per lo sviluppo, deve essere sempre alimentata: pertanto l'Italia, come spiegato nel suddetto Rapporto, dovrebbe sostenere maggiormente la propria industria, investire nelle proprie infrastrutture e diventare più ospitale per le imprese innovative.

Infatti, coloro che vogliono realizzare in Italia una nuova impresa, si trovano spesso a fronteggiare un sistema fiscale e burocratico gravoso, che li porta a scegliere forme contrattuali che non valorizzano le loro competenze o che li costringe a trasferirsi all'estero per realizzare la propria attività.

A loro volta, coloro che vorrebbero investire in tali imprese innovative, ne sono scoraggiati e scelgono strade alternative.

In tale contesto di incertezza, il Rapporto redatto dalla *Task Force* sulle start-up, ispirandosi alle diverse esperienze europee ed internazionali e contestualizzandole all'interno dello scenario nazionale, ha formulato un insieme di proposte al Governo, affinché l'Italia diventi un Paese in cui la nascita e la crescita delle start-up innovative siano eventi facilmente realizzabili.

Abbracciando questa visione, quindi, anche l'Italia ha inteso dotarsi, con il Decreto Legge 179/2012, (di seguito per brevità anche "Decreto 179/2012" o "Decreto") recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del*

*Paese*” di misure atte a favorire la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative, promuovendo un approccio rinnovato al sostegno pubblico all’imprenditorialità.

Il medesimo Decreto è stato convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, entrata in vigore il 19 dicembre 2012. Le nuove misure rappresentano un *corpus* normativo organico, che comprende tutti gli aspetti più rilevanti del ciclo di vita di una start-up, dalla nascita alla fase di sviluppo, fino alla sua eventuale chiusura. Inoltre le medesime mirano ad introdurre “per la prima volta nel panorama legislativo italiano, un quadro di riferimento nazionale coerente per le start-up”.<sup>(2)</sup>

Tali misure hanno condotto l’Italia all’avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali *partner* europei e hanno risposto a specifiche raccomandazioni dell’Unione Europea, che identificavano nelle start-up un motivo di crescita e di creazione dell’occupazione per l’Italia.

Il Decreto 179/2012 definisce la start-up innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in breve, anche T.U.I.R.”), le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Per essere identificata quale start-up innovativa, l’impresa deve altresì possedere i requisiti elencati dall’art. 25 del Decreto 179/2012: in particolare, l’attività deve essere finalizzata in modo esclusivo o prevalente allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

La nuova normativa italiana sulle start-up innovative interviene, pertanto, con l’obiettivo di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l’occupazione (in particolare giovanile), lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, la creazione di un ecosistema più incline all’innovazione: misure tali da favorire una maggiore mobilità e l’incremento di capitali e talenti esteri. In tal senso, il Governo si prefigge di raggiungere gli obiettivi sopra indicati attraverso la semplificazione delle procedure, la riduzione degli oneri a carico delle start-up innovative, alcune deroghe al diritto societario, il ricorso ad una procedura liquidatoria semplificata e favorendo gli investimenti in tali imprese.

---

<sup>(2)</sup> Cfr. Relazione di accompagnamento al D.L. n. 179/2012, c.d. “Decreto crescita-bis”.

Infatti, per rafforzare la crescita e l'investimento in imprese start-up innovative è prioritario cercare di creare un clima favorevole al loro sviluppo, aumentando la capacità di attrarre capitali privati, anche attraverso la leva fiscale. In merito, l'art. 29 del Decreto 179/2012 rappresenta il quadro di riferimento degli incentivi fiscali a sostegno degli investimenti in start-up innovative: occorre evidenziare tuttavia che, con Decreto interministeriale del 30 gennaio 2014, il Governo ha inteso disciplinare le modalità di attuazione dei predetti incentivi fiscali, la cui efficacia resta vincolata all'autorizzazione comunitaria.

Occorre inoltre precisare che, poiché la *policy* relativa alle start-up innovative è in continua evoluzione, l'articolo 32 del Decreto 179/2012 ha previsto la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio e di valutazione ponendo, a partire dal 1° marzo 2014, l'obbligo in capo al Ministero dello Sviluppo Economico di relazionare, annualmente in Parlamento, sull'impatto delle misure a sostegno delle start-up innovative.

Un ulteriore pilastro della disciplina è teso a favorire lo sviluppo dei c.d. "incubatori certificati": trattasi di imprese che ospitano, sostengono e accompagnano lo sviluppo delle start-up, offrendo attività di formazione, sostegno operativo e manageriale, fornendo strumenti e luoghi di lavoro e favorendo, infine, il contatto tra gli investitori.

I requisiti qualificanti degli incubatori certificati sono stati definiti con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2013, a seguito di una consultazione che ha coinvolto numerose strutture, di natura pubblica e privata, esistenti su tutto il territorio nazionale.

Tali requisiti sono costituiti dalla disponibilità di adeguate strutture immobiliari, di attrezzature e di una struttura tecnico manageriale di riconosciuta esperienza, nonché dall'esistenza di regolari rapporti di collaborazione con Università, Centri di ricerca, istituzioni pubbliche e *partner* finanziari. La norma prevede, inoltre, che l'incubatore debba disporre di un'adeguata esperienza maturata nell'attività di sostegno a start-up innovative.

Alcune delle misure agevolative previste per le start-up innovative sono estese anche agli incubatori certificati.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti non fiscali della disciplina contenuta nella Sezione IX del D.L. 179/2012, si fa rinvio ai chiarimenti forniti dal MiSE e da Unioncamere, reperibili sui rispettivi siti internet.<sup>(3)</sup>

---

<sup>(3)</sup> Si veda per il MiSE il sito internet [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it) e per Unioncamere il sito internet [www.unioncamere.gov.it](http://www.unioncamere.gov.it).



## 1.1. Le start-up innovative oggi – una panoramica statistica

Grazie alle pubblicazioni periodiche di Infocamere<sup>(4)</sup> è possibile conoscere i dati sulle registrazioni camerali delle imprese nella sezione speciale delle start-up innovative.


Ad oggi<sup>(5)</sup> risultano registrate 2.685 imprese, iscritte principalmente negli anni 2013 e 2014.

La Lombardia, con 584 iscrizioni, è la regione che evidenzia la maggiore concentrazione di start-up: quasi una impresa su quattro è lombarda e la provincia di Milano con 384 iscrizioni, copre oltre il 14% delle nuove attività innovative registrate a livello nazionale.

Le altre regioni con un alto tasso di iscrizione (grafico 1.1.) sono l'Emilia Romagna (11%), il Lazio (9%), il Veneto (8%), il Piemonte (7%) e la Toscana (7%).

Grafico 1.1.

*Imprese iscritte alla sezione delle start-up innovative del registro imprese, per regione e incidenza % sul totale delle iscrizioni camerali di nuove imprese*



Fonte: elaborazioni su dati Movimprese (2012, 2013), Infocamere (aggiornamento 8/10/2014)

<sup>(4)</sup> Fonte: <http://startup.registroimprese.it/>.

<sup>(5)</sup> Dati aggiornati all'8 ottobre 2014.


Tuttavia appare più interessante rapportare il valore assoluto delle nuove registrazioni in start-up innovative con il valore medio degli ultimi due anni di iscrizioni totali nel registro imprese, depurando in tal modo l'effetto dei flussi demografici ordinari delle imprese per regione.

Tale rapporto è sintetizzato dalla spezzata del grafico 1.1 che evidenzia come i tessuti produttivi che maggiormente hanno sfruttato il nuovo strumento normativo delle start-up sono il Trentino Alto Adige (quasi il 2%, ossia 119 imprese start-up innovative su una media del biennio di circa 5.984 iscrizioni complessive), il Friuli Venezia Giulia (1,35%), la Valle d'Aosta (1,1%), le Marche e l'Emilia Romagna (1%).

Le 2.685 start-up innovative hanno scelto più frequentemente quale forma giuridica la società a responsabilità limitata (oltre l'80%). Esiste poi un numero non irrisorio di aziende che ha optato per le S.r.l. semplificate (11,4%) e infine circa 47 imprese sono costituite in S.p.A. e 49 in Società cooperative (grafico 1.2).

*Grafico 1.2.*

*Imprese iscritte alla sezione delle start-up innovative, per forma giuridica (%)*




*Fonte: elaborazioni su dati Infocamere, aggiornamento 8/10/2014*

I maggiori settori di attività in cui sono impiegate le start-up innovative sono l'informatica (41,5%, di cui per la maggior parte concentrati nella produzione di software e consulenza), i servizi professionali e tecnici (29,4%, essenzialmente impegnati in settori dedicati alla ricerca e sviluppo e negli studi di architettura e ingegneria) e l'industria manifatturiera (16,7%), di cui il principale settore è rappresentato dall'industria dei

computer e dei prodotti di elettronica.

Grafico 1.3.


Imprese iscritte alla sezione delle start-up innovative per settore di attività (%)



Fonte: elaborazioni su dati Infocamere, aggiornamento 8/10/2014

Grafico 1.4.

Imprese iscritte alla sezione delle start-up innovative per classe di capitale (%)




Fonte: elaborazioni su dati Infocamere, aggiornamento 8/10/2014

La provincia di Milano si rispecchia in questa distribuzione settoriale, anche se evidenzia una concentrazione ancora più sostenuta nel settore informatico (oltre una impresa su due è legata alla produzione e consulenza software).

Le start-up innovative non sono solo micro. Se è vero che oltre il 60% delle imprese iscritte ha un capitale sociale inferiore ai 10 mila euro, è interessante osservare che il 12,4% si avvia con un patrimonio maggiore di 50 mila euro e di queste il 3% supera i 250 mila euro.

Le dimensioni lavorative dell'impresa, per i dati disponibili (ossia 931 casi su 2.685 imprese iscritte), sono invece di modesta entità: circa l'85% delle start-up innovative non supera i 4 addetti.

*Grafico 1.5.  
Imprese iscritte alla sezione delle start-up innovative per classe di addetti  
(% su 931 rilevazioni)*



Fonte: elaborazioni su dati Infocamere, aggiornamento 8/10/2014

In ogni caso, i settori sopra citati, in cui sono concentrate le start-up innovative, sono anche i settori in cui si registra il maggior fatturato e la maggiore dimensione occupazionale, per settore e per impresa.

## 2. DEFINIZIONE DI START-UP INNOVATIVA<sup>(\*)</sup>

Il Decreto 179/2012 ha fornito in base all'art.25 una serie di requisiti identificativi che individuano i soggetti che possono rientrare nella definizione della start-up innovativa. Tale può essere una società di capitali di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

### 2.1. Forma societaria

#### 2.1.1. Società di capitali

Possono assumere la qualifica di start-up innovativa le società di capitali quali le Società per Azioni, le Società in Accomandita per Azioni, le Società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. Possono rientrare tra queste anche le Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (le cosiddette “S.r.l. semplificate”).

#### 2.1.2. *Societas Europaea*

La *Societas Europaea* è una forma di società che può essere costituita nel territorio dell'Unione Europea ed è disciplinata dal Regolamento UE n. 2157 dell'8 ottobre 2011 e che dovrà essere residente in Italia ai sensi dell'art.73 del T.U.I.R.. Tra le *Societas Europaea* rientrano anche le società cooperative europee disciplinate dal regolamento (CE) n.1435/2003.

---

<sup>(\*)</sup> A cura di Antonio Binacchi, Commissione Start-up, Microimprese e Settori Innovativi ODCEC Milano.

## 2.2. Residenza in Italia

Le start-up innovative devono essere residenti in Italia ai sensi dell'art.73 del T.U.I.R., per la maggior parte del periodo d'imposta e avere la sede dei propri affari e interessi in Italia per l'intera durata del periodo d'imposta.

Ai fini fiscali si fa presente che le agevolazioni si applicano, in base al Decreto del 30 gennaio 2014, anche alle società non residenti in possesso dei requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse società siano residenti in Stati membri dell'unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino, nel territorio dello Stato, un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione.

È evidente che anche gli altri requisiti necessari, per essere considerata start-up innovativa, devono sussistere in capo alla stabile organizzazione in Italia.

## 2.3. Costituzione

La start-up innovativa può essere già stata costituita al momento dell'entrata in vigore del Decreto 179/2012 o può essere un'impresa di nuova costituzione.

Più in particolare<sup>(6)</sup> la norma in commento prevede testualmente: “le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l'Ufficio del Registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.”.

---

<sup>(6)</sup> “Nota sulle società già costituite alla data di entrata in vigore della Legge 221/2012 che si registrano nella sezione speciale delle start up innovative”. A cura di Unioncamere e Ministero dello Sviluppo economico – 7 maggio 2014.

Considerando la data di entrata in vigore del decreto legge 179/2012 (20 ottobre 2012) e quella di entrata in vigore della legge 221/2012 (18 dicembre 2012), si precisa che la durata di applicazione della disciplina delle start-up innovative è regolata secondo quanto indicato nel seguente schema:

*Tabella 2.1.  
Schema utilizzo agevolazioni*

Dati di costituzione dell'impresa	Durata massima di applicazione della disciplina
Se è costituita dal 20 ottobre 2010 e fino al 18 dicembre 2012	4 anni (fino al 18 dicembre 2016)
Se è costituita dal 20 ottobre 2009 e fino al 19 ottobre 2010	3 anni (fino al 18 dicembre 2015)
Se è costituita dal 20 ottobre 2008 e fino al 19 ottobre 2009	2 anni (fino al 18 dicembre 2014)

Dal punto di vista fiscale, con riferimento al periodo in cui si può usufruire delle agevolazioni si rinvia al paragrafo 10.1, in quanto il Decreto Interministeriale del 30 gennaio 2014, all'art.2, prevede che le agevolazioni si applichino per gli investimenti agevolati effettuati nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012.

La decisione della Commissione europea C(2013)8827 *final* ha autorizzato, infatti, gli incentivi fiscali di cui all'articolo 29 del Decreto 179/2012 per gli investimenti agevolabili effettuati nel periodo di imposta 2013, 2014 e 2015, precisando che ogni modifica della misura deve essere notificata alla Commissione.

Il periodo d'imposta 2016, introdotto per effetto delle modifiche apportate al Decreto 179/2012 dalla legge di conversione del decreto-legge n.76 del 2013, non essendo stato oggetto di valutazione a livello comunitario, necessita pertanto di specifica autorizzazione per poter essere considerato anch'esso un periodo agevolato.

Con riferimento alla cosiddetta clausola *standstill*, di cui al comma 9 dell'articolo 29, in base alla quale l'attuazione della misura notificata dipende dall'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità comunitaria, la citata decisione C(2013)8827 *final* precisa che la misura non deve essere applicata prima della pubblicazione su Internet del testo integrale della misura stessa, in particolare sui siti web della Gazzetta ufficiale italiana e del Ministero dello Sviluppo Economico nelle sezioni dedicate alle notizie

sulle start-up innovative, rispettivamente: <http://www.gazzettaufficiale.it> e <http://www.sviluppoeconomico.gov.it>.

La pubblicazione sui richiamati siti web della misura integrale e, nello specifico del decreto attuativo previsto dal comma 8, dell'articolo 29, è avvenuta in data 20 marzo 2014.

In ogni caso le start-up innovative sono considerate tali, in base al possesso dei requisiti, se risultano iscritte in apposita sezione del Registro delle Imprese.

Non possono rientrare nella fattispecie delle start-up innovative le società costituite in base ad un'operazione straordinaria di fusione, scissione o a seguito di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Infatti, come si legge nella relazione illustrativa al Decreto 179/2012, la norma cerca di incoraggiare nuovi potenziali imprenditori ad avviare una start-up innovativa ed a contribuire, complessivamente, allo sviluppo di una cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità tra tutti i cittadini e in particolare tra i "ragazzi" (come espressamente indicato nella relazione illustrativa al Decreto), così come alla promozione della mobilità sociale, della trasparenza e del merito quali obiettivi primari per il rilancio del paese.

Tra le recenti precisazioni si segnala che per le società costituite anteriormente al 19 dicembre 2012 è stata emessa dal MiSe una risoluzione da cui si rileva che per tali società non è necessario che entro tale data sia stata anche iniziata l'attività, ma l'unico parametro da tenere in considerazione sia quello attinente alla data di costituzione (MiSE protocollo 145186 del 12 agosto 2014).

### 2.3.1. Iscrizione Registro delle Imprese

La sezione speciale del Registro delle Imprese consente la condivisione delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori.

L'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese avviene a seguito della compilazione e presentazione della domanda, in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:

- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- c) oggetto sociale;
- d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;



- e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
- f) elenco delle società partecipate;
- g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nelle start-up innovative, esclusi eventuali dati sensibili;
- h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

Con una recente precisazione il MiSE (prot. 169135 del 29 settembre 2014) ha sottolineato che “la procedura in questione non contempla la presentazione alla camera di commercio di una esaustiva documentazione tecnica circa il prodotto o servizio innovativo che si intende produrre e commercializzare; per cui la camera di commercio non avrebbe a propria disposizione, in ogni caso, compiuti elementi istruttori su cui basare una propria eventuale valutazione di merito. Ovviamente, ciò non esclude che tale valutazione di merito sia svolta successivamente da altri soggetti”.

Il compito del Registro delle Imprese è, con riferimento all'iscrizione nella apposita sezione, solo quello della verifica della corretta compilazione e allegazione di tutti i documenti e moduli previsti dalla disciplina in esame.

Ulteriore precisazione, sempre indicata nella risoluzione di cui sopra, evidenzia che per l'iscrizione nell'apposita sezione deve essere indicato il complessivo avvio delle attività di “sviluppo ... produzione e ... commercializzazione di prodotti e servizi innovativa ad alto valore tecnologico”, con specificazione della natura dei prodotti o servizi in parola.

È evidente che se per lo svolgimento di tali attività le norme vigenti prevedono l'attivazione di procedimenti autorizzatori o para-autorizzatori, dovrà anche darsi prova della corretta esecuzione degli stessi nel momento in cui si richiede l'iscrizione nella sezione speciale.

La semplice ricerca non permette di avere i requisiti per essere iscritti nella sezione speciale delle start-up innovative.

Avvenuta l'iscrizione, le start-up innovative devono aggiornare le informazioni i cui sopra con cadenza non superiore a sei mesi, comma 14, e entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e, comunque, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, comma 15.

In buona sostanza la conferma dei requisiti deve essere comunicata almeno due volte l'anno, una in occasione dell'approvazione del bilancio. Si rileva che devono essere confermate ogni sei mesi anche le notizie già comunicate ed iscritte, anche nel caso in cui non vi siano state modifiche nei dati.

Come è stato precisato nella circolare 3672/C del 29.8.2014 del MiSE a partire dal secondo adempimento, le scadenze per l'effettuazione della dichiarazione semestrale al Registro delle Imprese competente sono uniformate al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, con la precisazione che il secondo adempimento avrà scadenza al 30 giugno o 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza dell'anno di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Ad esempio una start-up innovativa iscritta alla sezione speciale il 15 maggio 2014 deve effettuare il primo aggiornamento entro il 15 novembre 2014 e uniforma il secondo aggiornamento semestrale che avrebbe normalmente scadenza al 15 maggio 2015, al 30 giugno 2015, il terzo al 31 dicembre 2015 e così via.

Inoltre come è stato precisato, in ottica semplificatrice e al fine di ridurre a due il numero degli adempimenti annui, senza compromettere gli obiettivi informativi, è previsto che la dichiarazione semestrale di cui al comma 14, la quale scada nel semestre successivo al termine dell'esercizio sociale, possa essere effettuata unitamente all'attestazione del mantenimento dei requisiti prevista dal comma 15.

Ad esempio una start-up innovativa, che abbia esercizio solare al 31 dicembre di ciascun anno ed approvi il proprio bilancio il 30 aprile 2015, depositerà l'attestazione del mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 dell'art.25, entro 30 giorni, e cioè il 30 maggio 2015, e potrà integrare nella stessa l'aggiornamento delle informazioni di cui a commi 12 e 13 dando così contestuale adempimento all'obbligo di informazione semestrale previsto con scadenza al 30 giugno 2015.

Ove la medesima società, non approvi il bilancio relativo all'esercizio 2014 entro il 30 giugno 2015 dovrà comunque depositare l'attestazione di mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 entro tale termine semestrale (30 giugno 2015).

Per le società con esercizio non coincidente all'anno solare, le disposizioni vanno raccordate.

Ad esempio ove la società abbia chiuso l'esercizio al 30 aprile di ciascun anno e approvi il bilancio al 28 agosto, dovrà depositare l'attestazione di cui al comma 15 entro il 27 settembre (30 giorni dall'approvazione del bilancio) e potrà uniformare alla stessa,

integrandone i dati, la comunicazione di cui al comma 14 in scadenza al 31 dicembre 2014 per l'aggiornamento dei dati relativi al semestre solare successivo alla data di chiusura dell'esercizio. Ove la stessa società non approvi il bilancio o lo approvi oltre il 30 settembre 2014, dovrà in ogni caso depositare l'attestazione di cui al comma 15 entro il 31 ottobre 2014, potendo integrare l'adempimento previsto dal comma 14 per il semestre in scadenza al 31 dicembre 2014.

La presentazione della domanda e delle successive comunicazioni devono essere effettuate in forma telematica con firma digitale tramite "Comunica" (Comunicazione Unica al Registro delle Imprese) e tutti i documenti allegati devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale della società.

### 2.3.2. Cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese

Le start-up innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione all'apposita sezione.

La suddetta cancellazione potrà avvenire anche in caso di mancata comunicazione al Registro delle Imprese della continuità della sussistenza dei requisiti.

Sia in caso di decadenza dei requisiti sia a causa del mancato deposito della dichiarazione prevista al comma 15, il comma 16 dell'art. 25 del Decreto 179/2012 stabilisce che entro sessanta giorni avvenga la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese.

La cancellazione viene eseguita, automaticamente, dal conservatore del registro.

### 2.3.3. Esonero dei versamenti dei diritti di bollo e di segreteria

L'art. 26, comma 8, stabilisce l'esonero per la start-up innovativa e per l'incubatore certificato dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti agli adempimenti per l'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio.

Con riferimento all'esonero del versamento dei diritti di segreteria Unioncamere, sulla base di esplicita richiesta da parte del MiSE, ha chiarito che l'esonero deve essere interpretato nella sua più ampia accezione possibile, anche su atti come il deposito del bilancio di esercizio e su tutti gli atti successivi all'iscrizione all'apposita sezione del Registro

delle Imprese.

Tale esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.

La perdita dei requisiti per la qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato, comporta l'obbligo di versamento di quanto dovuto ai fini dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.

### 3. START-UP A VOCAZIONE SOCIALE<sup>(\*)</sup>

Il comma 4 dell'art. 25 D.L n. 179/2012 disciplina una particolare categoria di start-up definite a “vocazione sociale”. Si tratta di start-up innovative che, oltre a soddisfare i requisiti generali previsti dal comma 2, operano in via esclusiva in undici determinati settori come indicati all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155, ovvero:

- a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 328, in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, in materia di livelli essenziali di assistenza;
- c) assistenza socio sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, in materia di indirizzo e coordinamento per le prestazioni socio sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, in materia di definizione delle norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni per l'istruzione e la formazione professionale;
- e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004 n. 308, in materia di ambiente e misure di diretta applicazione;
- f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
- g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001 n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
- h) formazione universitaria e post universitaria;

---

<sup>(\*)</sup> A cura di Marina Caselli, Commissione Start-up, Microimprese e Settori Innovativi ODCEC Milano, Commissione Pubblica Utilità, Sociale ed Enti Non-profit ODCEC Milano.

- i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- j) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- k) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Da quanto previsto nella norma in esame in questo paragrafo si evince che la cosiddetta start-up a vocazione sociale è individuata nell'impresa sociale di cui al D.Lgs. 155/2006.

L'impresa sociale può dirsi parte dello strumentario giuridico degli operatori del Terzo Settore; è una particolare figura di soggetto che riproduce gli elementi tipici dell'impresa tradizionale di cui all'art. 2082 c.c.<sup>(7)</sup> e si caratterizza per la finalità di natura sociale perseguita e dei settori di operatività tassativamente indicati<sup>(8)</sup>.

In base all'art. 1 del D.Lgs. n. 155/2006 “possono quindi acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”.

Per esplicita disposizione di legge<sup>(9)</sup> si deroga alla regola generale dell'art. 2247 c.c. e si ammette la possibilità che la società sia utilizzata per conseguire un fine di natura ideale.

Con l'espressione «attività principale» si considera l'attività per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'organismo che esercita l'impresa sociale.

A prescindere dallo svolgimento dell'attività di impresa nei settori citati all'art. 2 comma 1 D.Lgs. n. 155/2006, è possibile acquisire la qualifica di impresa sociale da parte delle organizzazioni che esercitino una qualsiasi altra attività d'impresa purché finalizzata all'inserimento lavorativo di soggetti come:

---

<sup>(7)</sup> L'esercizio di attività economica, la produzione o lo scambio di beni o servizi, l'organizzazione dell'attività economica e l'esercizio professionale dell'attività economica stessa.

<sup>(8)</sup> Art. 2 c.1 D.Lgs. n. 155 24 marzo 2006, così come indicato in dettaglio in apertura del presente capitolo.

<sup>(9)</sup> D.Lgs n. 155 del 24 marzo 2006 – artt. 1 e 3.

- i lavoratori svantaggiati<sup>(10)</sup>,
- i lavoratori disabili<sup>(11)</sup>.

I lavoratori svantaggiati e/o disabili devono essere in misura non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa; tale stato di fatto deve essere attestato in conformità alla normativa vigente.

L'impresa in esame deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- avere per oggetto lo svolgimento di attività di utilità sociale
- essere costituita senza fine di lucro soggettivo
- rispettare, in caso di aggregazione, la disciplina dei gruppi di imprese sociali.

Non possono assumere la qualifica di impresa sociale

- gli enti pubblici di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001
- le organizzazioni i cui statuti limitino l'erogazione di beni e servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi
- gli imprenditori individuali.

L'art. 3 del D.Lgs 155/2006 prevede che l'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipi, lavoratori o collaboratori.

L'introduzione delle cosiddette start-up innovative “a vocazione sociale” rappresenta un aspetto di grande interesse per le società che operano in via esclusiva nei settori indicati all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 155/2006.

Emerge chiaramente come il citato decreto venga richiamato al solo fine di delimitare l'ambito di intervento e di conseguenza qualificare la “socialità” dell'attività posta in essere della nuova impresa, senza attingere in alcun modo alle disposizioni in esso contenute.

---

<sup>(10)</sup> Così come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punti i, ix e x, del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione..

<sup>(11)</sup> Così come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

Il decreto *Crescita bis* ha impresso un'accelerazione rilevante all'obbligo di non distribuzione degli utili, considerato che il legislatore si spinge a qualificare come "sociali" enti con un vincolo di non distribuzione degli utili solo temporaneo<sup>(12)</sup> prevedendo, inoltre, agevolazioni fiscali a favore di chi investe nelle start-up innovative a vocazione sociale, addirittura maggiori rispetto a quelle previste per le start-up ordinarie.

Il decreto in esame, affronta e in maniera molto chiara le due questioni nodali che affliggono le imprese sociali *ex lege*:

- l'impossibilità di distribuire utili;
- la mancanza di agevolazioni fiscali.

La norma è sicuramente migliorabile e, di certo, prevedere un vincolo di distribuzione degli utili solo per 48 mesi, lasciando all'impresa la facoltà di determinare, trascorso tale periodo, la percentuale degli utili distribuibili potrebbe forse generare qualche distorsione del meccanismo.

L'introduzione delle start-up innovative a vocazione sociale è utile a comprendere come sia possibile trovare soluzioni intermedie che possano coniugare innovazione e sostenibilità economica, attività di impresa ed interesse collettivo.

---

<sup>(12)</sup> Ad esempio, se la start-up è di nuova costituzione, il vincolo di non distribuzione degli utili - così come gli altri vincoli imposti dalla norma al fine dell'applicazione della normativa in materia di start-up innovative - deve permanere per un periodo di 48 mesi dalla data di costituzione; nel caso di start-up costituite prima dell'entrata in vigore della legge, il vincolo di non distribuzione degli utili permane per il periodo di applicazione della normativa, determinato ex art. 25, comma 3, D.L. n. 179/2012.



## 4. REQUISITI NECESSARI A QUALIFICARE UN'IMPRESA COME START-UP INNOVATIVA<sup>(\*)</sup> <sup>(13)</sup>

### 4.1. Requisiti cumulativi

Oltre a possedere i requisiti qualificanti previsti dall'art. 25, comma 2 del Decreto 179/2012, già descritti al precedente capitolo secondo, per essere definita tale, la start-up innovativa deve possedere altresì i seguenti requisiti cumulativi:

- la società deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;

- la sede principale dei suoi affari e degli interessi deve essere in Italia; parrebbe intendersi, sulla base di alcune interpretazioni giurisprudenziali e di regolamenti comunitari, che la società debba avere nel Territorio dello Stato il luogo degli organi di amministrazione e di gestione, ove vengono svolte le principali funzioni strategiche, gestionali ed amministrative;<sup>(14)</sup>

- a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a cinque milioni di euro. Tale valore deve essere ricavato dal bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e trattasi del totale della voce A) del conto economico di cui all'art. 2425 del Codice Civile;

- la società non deve distribuire utili né deve averne distribuiti a partire dalla sua costituzione: tale previsione ha lo scopo di favorire l'investimento degli utili nella ricerca e nello sviluppo, al fine di sostenere la crescita della start-up innovativa. Il divieto di distribuzione di utili vige per tutto il periodo in cui la società possiede i requisiti di start-up

---

<sup>(\*)</sup> A cura di Alessandro Galli, Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano.

<sup>(13)</sup> Cfr. art. 25 comma 2 del Decreto 179/2012.

<sup>(14)</sup> Si veda Assonime - Circolare n. 11 del 6 maggio 2013.

innovativa, ossia per un massimo di quattro anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

– la società deve avere ad oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

– la società non deve essere costituita in base a un'operazione straordinaria di fusione o scissione, né derivare da una cessione d'azienda o di ramo d'azienda. La motivazione sottostante a tale requisito, come già precedentemente accennato, è che la start-up innovativa non sia la continuazione, sotto un'altra veste giuridica, di altra impresa preesistente.

Come chiarito nella Circolare n. 16/E dell'11 giugno 2014 dell'Agenzia delle Entarte, è da intendersi, in generale, il divieto di costituzione di imprese agevolabili per effetto di un'operazione di riorganizzazione aziendale, ivi compresa quella di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda.

L'operazione di trasformazione, per contro, non ostacola il riconoscimento del regime di cui al D.L.179/2012: in risposta ad un quesito della Camera di Commercio di Rimini, il MiSE ha riconosciuto la possibilità di accedere al regime delle start-up innovative ad una società a responsabilità limitata unipersonale costituita per effetto della cessione di un'azienda individuale, titolare di una privativa industriale.<sup>(15)</sup>

Si ricorda che con Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 è stata soppressa la disposizione che imponeva, al momento della costituzione e dei successivi ventiquattro mesi, che la maggioranza delle azioni o delle quote rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei Soci fosse detenuta da persone fisiche. Per effetto di tale modifica, possono infatti assumere la qualifica di start-up innovative, sempre che rispettino gli altri requisiti, le società controllate anche interamente da Soci diversi da persone fisiche.

## 4.2. Requisiti alternativi

Per essere qualificata come start-up innovativa, oltre che il possesso congiunto di tutti i requisiti di cui sopra, la società deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

---

<sup>(15)</sup> Cfr. Nota prot. n. 0164029 dell'8 ottobre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico.

– le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15 per cento<sup>(16)</sup> del maggior valore tra il costo e il valore totale della produzione. Tali valori devono essere desunti dal bilancio di esercizio della società o, in assenza di bilancio nel primo anno di vita, devono essere attestati attraverso una dichiarazione del legale rappresentante.

Una volta determinato il maggiore tra il costo della produzione (voce B del conto economico rappresentato ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile) e il valore della produzione (totale della voce A del conto economico), occorre raffrontare lo stesso all'importo delle spese di ricerca e sviluppo senza considerare le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili, escluse per espressa previsione di legge.

In merito, l'art. 25, comma 2 del Decreto 179/2012 prevede che tra i costi di ricerca e sviluppo previsti dal Principio Contabile OIC 24, occorre inoltre annoverare (i) le spese relative allo sviluppo competitivo e precompetitivo (quali sperimentazione, prototipazione, sviluppo del business plan), (ii) le spese relative ai servizi offerti dagli incubatori, (iii) i costi lordi del personale interno e consulenti esterni impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, (iv) le spese legali per registrazione e protezione della proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso;

– impiego come dipendenti o collaboratori, (i) di almeno un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera ovvero in possesso di laurea che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca presso istituti di ricerca pubblici o privati in Italia o all'estero; oppure (ii) di almeno due terzi della forza lavoro complessiva in possesso di laurea magistrale, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270<sup>(17)</sup>.

In merito, con la Risoluzione n. 87 del 14 ottobre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualsiasi lavoratore che percepisce reddito di lavoro dipendente o assimilato può essere ricompreso tra la forza lavoro

---

<sup>(16)</sup> Modifica introdotta dall'art. 9, comma 16, lett. b) del D.L. 76/2013: prima infatti era previsto che le spese in ricerca e sviluppo fossero uguali o superiori al 20 per cento.

<sup>(17)</sup> Fattispecie aggiunta dall'art. 9, comma 16, lett. c) del D.L. 76/2013.

rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito “alternativo” in parola.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento da riservare ad alcune categorie di soggetti: in dettaglio, (i) con riferimento alla figura dell’Amministratore-Socio, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il medesimo debba essere socio-lavoratore o comunque debba avere un impiego retribuito all’interno della società. Qualora infatti lo stesso avesse la sola amministrazione della società ma non fosse in essa impiegato, non potrebbe essere considerato tra la forza lavoro; (ii) con riguardo invece agli stagisti, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che i medesimi possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti; (iii) i consulenti esterni, infine, titolari di partita IVA, non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori.

La Risoluzione n. 87/2014 ha precisato, inoltre, che il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere eseguito “per teste”;

– sia titolare o depositaria o licenziataria di un titolo di privativa diretto a tutelare le invenzioni industriali, le invenzioni biotecnologiche, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore<sup>(18)</sup>, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa<sup>(19)</sup>.

Con riferimento al primo dei tre requisiti opzionali si fa presente che, con la “Nota sul requisito opzionale delle spese in attività di ricerca e sviluppo per la registrazione di start-up innovative”, a cura di Unioncamere e del Ministero dello sviluppo economico del 29 aprile 2014, è stato previsto che gli importi relativi devono essere rinvenuti nell’ultimo bilancio di esercizio della società oppure, in sua assenza – fattispecie che si verifica soltanto nel caso in cui l’impresa sia di nuova costituzione o comunque non abbia ancora depositato il primo bilancio presso la Camera di Commercio - devono essere attestati attraverso una dichiarazione del legale rappresentante.

In questo secondo caso, ai fini della determinazione del requisito in esame, è sufficiente che, attraverso la dichiarazione, il legale

---

<sup>(18)</sup> Trattasi del software registrato presso la SIAE.

<sup>(19)</sup> Previsione aggiunta dall’art. 9, comma 16, lett. d) del D.L. 76/2013.

rappresentante presenti una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la start-up innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza); così facendo, egli si impegna a riportare nel primo bilancio d'esercizio i costi per spese in attività in ricerca e sviluppo effettivamente sostenute dalla start-up innovativa, consentendo alle autorità competenti una verifica del rispetto del criterio, già citato, del 15 per cento.

Esaminando la procedura di calcolo del rapporto, il primo passaggio consiste nell'individuazione del valore maggiore tra il costo e il valore totale della produzione. Si tratta di valori che corrispondono a precise voci del conto economico. Il costo della produzione è il totale della voce B del conto economico di cui all'art. 2425 del Codice Civile. Il valore della produzione è il totale della voce A del conto economico di cui all'art. 2425 del Codice Civile.

Una volta individuato il valore maggiore tra i due, occorre quantificare il valore delle spese in attività di ricerca e sviluppo. Al fine di determinare tale importo, è necessario attenersi alle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali, operando alcune specifiche correzioni.

Il parametro di riferimento, come già accennato, è rappresentato dal principio contabile OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali. Il sistema delle regole contabili nazionali distingue, nell'ambito della famiglia generale dei costi di ricerca e sviluppo, tra i costi della ricerca di base (studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione ma sono di utilità generica per l'impresa) e quelli della ricerca applicata e sviluppo (studi, esperimenti, indagini e ricerche con le connesse applicazioni che si riferiscono direttamente ad uno specifico progetto).

Mentre i costi della ricerca di base sono addebitati nel conto economico in cui sono sostenuti, i costi di ricerca applicata e sviluppo possono essere capitalizzati e come tali iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali.

Come già precedentemente accennato, il Decreto 179/2012 prevede che, ai fini della dimostrazione del requisito sopra esposto, ai costi di ricerca e sviluppo previsti dai principi contabili vadano aggiunti: le spese relative allo sviluppo competitivo e pre-competitivo (quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan); le spese relative ai servizi offerti dagli incubatori; i costi lordi del personale, dei collaboratori, ivi compresi soci e amministratori, impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; le spese legali per la registrazione e la protezione delle

proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

Le spese per l'acquisto e la locazione di immobili sono invece escluse dal computo dei costi di ricerca e sviluppo.

Si precisa, infine, che la società che, in sede di prima registrazione nella sezione speciale del Registro delle imprese e di aggiornamento della stessa, opta per uno degli due criteri opzionali di cui all'art. 25, comma 2, lettera g) del citato Decreto 179/2012 (almeno 1/3 della forza lavoro complessiva costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure almeno 2/3 costituita da persone in possesso di laurea magistrale; società titolare, depositaria o licenziataria di brevetto registrato, o privativa industriale oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato) e non ha effettuato spese in ricerca e sviluppo nel corso dell'ultimo esercizio, non è tenuta né a dichiarare tali spese, né a descrivere le relative attività.

Per l'impresa di nuova costituzione o che comunque non ha depositato il primo bilancio presso la Camera di Commercio, tali informazioni sono desunte dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

## 5. INCUBATORE CERTIFICATO<sup>(\*)</sup>

### 5.1. Definizione di incubatore certificato

Il comma 5 dell'articolo 25 del Decreto Legge 179/2012 introduce la figura dell'incubatore di imprese start up innovative certificato, identificandolo come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del TUIR, che offra servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative.

Si tratta di società che sostengono sia operativamente che finanziariamente, anche in modo non esclusivo, il processo di avvio e di crescita dell'impresa start-up innovativa, formando ed affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione di una società e del ciclo di business, fornendo sostegno operativo, strumenti di lavoro e sede nonché segnalando l'impresa agli investitori ed eventualmente investendovi in prima persona. Generalmente sono anche proprietarie dei parchi scientifici e tecnologici all'interno dei quali è materialmente svolta l'attività di ricerca e sviluppo.

Per gli incubatori certificati trovano applicazione le disposizioni previste per le start-up innovative in ordine agli obblighi connessi al mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale.

### 5.2. Requisiti

L'impresa definita incubatore certificato è la società di capitali, costituita come indicato al punto precedente le cui azioni o quote

---

<sup>(\*)</sup> A cura di Marina Caselli, Commissione Start-up, Microimprese e Settori Innovativi ODCEC Milano, Commissione Pubblica Utilità, Sociale ed Enti Non-profit ODCEC Milano.

rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato.

Per assumere la qualifica di incubatori certificati, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) disponibilità di strutture (anche immobiliari) adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

b) disponibilità di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per *test*, prove o prototipi;

c) affidamento dell'amministrazione o della direzione della società a persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione, tramite una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

d) tenuta di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;

e) disponibilità di un'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative.

Il possesso dei requisiti elencati alle lettere a), b), c), d) deve essere autocertificato mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'incubatore certificato, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del C.C., presentando apposito modulo di domanda in formato elettronico.

In particolare, per l'attestazione dei requisiti indicati occorre fare riferimento agli indicatori e ai relativi valori minimi stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE) 21 febbraio 2013, Tabella A<sup>(20)</sup>. Per l'attestazione del requisito indicato sub e), invece, occorre riferirsi ai valori minimi individuati con il medesimo decreto ministeriale, Tabella B<sup>(21)</sup> con riguardo ai seguenti indicatori:

1. numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno, purché registrate formalmente;
2. numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;
3. numero di start-up innovative che hanno terminato nell'anno il percorso di incubazione;

---

<sup>(20)</sup> Allegata in calce al presente capitolo.

<sup>(21)</sup> Allegata in calce al presente capitolo.



4. numero complessivo di collaboratori e personale dipendente che operano nelle start-up innovative presenti nell'incubatore, escludendo il personale dell'incubatore;

5. percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati totali delle start up incubate rispetto all'anno precedente<sup>(22)</sup>;

6. Variazione percentuale del valore della produzione delle start-up innovative incubate rispetto all'anno precedente<sup>(23)</sup>;

7. capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative incubate, fondi pubblici di sostegno, progetti di ricerca e innovazione (per la sola quota finanziata dall'Ente pubblico) nell'ultimo anno;

8. numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.

Il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, di cui alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 25 come sopra descritto, può anche essere comprovato dall'avvalersi delle esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalle unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno e dedicate in modo specifico al supporto ed alla consulenza alle start-up innovative.

---

<sup>(22)</sup> La formula di calcolo è la seguente:

$$\text{var(OCC)} = \frac{\text{OCC}_t}{\text{OCC}_{t-1}} \times 100 - 100$$

dove  $\text{OCC}_t$  è il totale degli occupanti medi dell'ultimo anno (t) dell'universo delle start-up incubate dall'incubatore nel corso della sua vita, escludendo quelle non più presenti nel Registro Imprese perché cessate, includendo quelle attive che non sono più start-up innovative. Gli incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire questa informazione.

<sup>(23)</sup> La formula di calcolo è la seguente:

$$\text{var(PROD)} = \frac{\text{PROD}_t}{\text{PROD}_{t-1}} \times 100 - 100$$

dove  $\text{PROD}_t$  è il valore della produzione complessiva totale dell'ultimo anno (t) dell'universo delle start-up incubate dall'incubatore nel corso della sua vita, escludendo quelle non più presenti nel Registro Imprese perché cessate, includendo quelle attive che non sono più start-up innovative. Gli incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire questa informazione.

Si tratta, con tutta evidenza, di una serie di indicatori che rivelano la vitalità dell'attività di sostegno svolta.

Di seguito si riporta prospetto riassuntivo delle caratteristiche e dei requisiti fin qui esposti degli incubatori certificati:

*Tabella 5.1.  
Scheda sintetica requisiti degli incubatori certificati*

<b>INCUBATORE DI START-UP CERTIFICATO</b>	
Funzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.</li> </ul>
Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve disporre di strutture anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up, quali spazi riservati dove poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;</li> <li>• deve disporre di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;</li> <li>• deve essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione;</li> <li>• deve disporre di una struttura tecnica e manageriale di consulenza permanente;</li> <li>• deve avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati ad imprese start-up innovative;</li> <li>• deve avere un'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative.</li> </ul>
Costituzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa di diritto italiano ovvero una <i>Societas Europaea</i>.</li> </ul>
Regime pubblicitario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iscrizione in una sezione speciale del Registro delle imprese.</li> </ul>

### 5.3. Forma di pubblicità

Secondo il comma 8 dell'art. 25 del Decreto Legge 179/2012, l'assunzione dello *status* di incubatore certificato al fine di usufruire dei benefici della disciplina in esame avviene con l'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituito presso le Camere di Commercio, a seguito della presentazione di apposita domanda compilata in formato elettronico.

L'istituzione di un'apposita sezione risponde alla ratio di maggiore trasparenza delle informazioni inerenti la vita e l'attività degli incubatori certificati, che deve essere garantita nell'ambito della pubblicità delle

notizie relative alle imprese che godono dello speciale regime giuridico previsto dalla norme del decreto.

Ai fini dell'iscrizione alla sezione citata, il legale rappresentante dell'incubatore certificato deve presentare apposita autocertificazione al Registro imprese dove è attestata la sussistenza dei requisiti, di cui al comma 5 dell'articolo 25 mediante l'utilizzo di un apposito modulo in formato elettronico reperibile sul sito Internet del MiSE<sup>(24)</sup>.

Ai fini dell'autocertificazione, l'incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di 30 punti ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di 40 punti ai sensi della tabella B di cui agli allegati al Decreto MiSE 21 febbraio 2014 e riportati in calce al presente capitolo.

Per mantenere l'iscrizione le informazioni comunicate dagli incubatori devono essere aggiornate semestralmente. L'adempimento deve essere costante, pertanto anche nel caso non vi siano aggiornamenti da segnalare, la società incubatore deve comunque confermare che le informazioni depositate non sono variate.

La comunicazione per il mantenimento dei requisiti come incubatore certificato di start-up innovative deve essere indirizzata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, a cura del rappresentante legale dell'incubatore stesso.

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti l'incubatore certificato verrà cancellato d'ufficio dalla sezione speciale del Registro Imprese; permane comunque l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro Imprese. Il mancato deposito della dichiarazione per il mantenimento del possesso dei requisiti è equiparato alla perdita dei requisiti.

Al fine di consentire gli appositi controlli da parte delle autorità competenti, l'incubatore certificato dovrà conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione relativamente al possesso dei requisiti, la società decade dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura ad essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal Decreto.

---

<sup>(24)</sup> Agenzia Entrate Circolare 16E in data 11/06/2014.

*Tabella 5.2.*  
*Scheda Tabella A – Informazioni richieste*

*Allegato al DM 22 febbraio 2013*  
*Tabella A delle informazioni richieste per la certificazione degli incubatori*  
*di start-up innovative*  
*(per ognuno dei requisiti l'incubatore candidato ottiene i relativi punti*  
*qualora raggiunga almeno il valore minimo)*  
*Art. 25 comma 5 lettere a), b), c), d)*

Riferimento alla Legge 17/12/2012 n. 221	Requisiti	Valori minimi		Punti
Art. 25 c. 5 lettera a)	Superficie della struttura a uso esclusivo dell'incubazione delle imprese (in metri quadrati).	400		10 punti
Art. 25 c. 5 lettera b)	Velocità di trasmissione di dati del collegamento Internet verso l'esterno (banda simmetrica garantita).	10 Mbps	Almeno uno dei tre requisiti	10 punti
	Presenza di macchinari per test (disponibilità "in sede", ovvero forme di accesso presso strutture convenzionate, nel secondo caso specificare le strutture).	SI		
	Presenza di sale prove prototipi (disponibilità "in sede", ovvero forme di accesso presso strutture convenzionate, nel secondo caso specificare le strutture).	SI		
Art. 25 c. 5 lettera c)	Struttura tecnica di consulenza attualmente operativa (numero unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche).	3	Entrambi i requisiti	10 punti
	Numero cumulativo di anni di esperienza in materia di impresa e di innovazione del personale della struttura tecnica di consulenza indicata al punto precedente.	15		

Riferimento alla Legge 17/12/2012 n. 221	Requisiti	Valori minimi		Punti
Art. 25 c. 5 lettera d)	Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con centri di ricerca e Università, finalizzati allo sviluppo delle start-up innovative, indicando quali.	SI	Almeno uno dei tre requisiti	10 punti
	Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con partner finanziari, finalizzati allo sviluppo delle start-up innovative (istituti di credito, fondi di Venture Capital), indicando quali.	SI		
	Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con istituzioni pubbliche (Pubbliche Amministrazioni, CCIAA, finanziarie regionali, ecc.), finalizzati allo sviluppo di start-up innovative, indicando quali.	SI		

*Tabella 5.3.  
Scheda Tabella B – Informazioni richieste*

*Allegato al DM 22 febbraio 2013  
Tabella B delle informazioni richieste per la certificazione degli incubatori di start-up innovative  
(per ognuno dei requisiti l'incubatore candidato ottiene i relativi punti qualora raggiunga almeno il valore minimo)  
Art. 25 comma 5 lettera e)*

Riferimento alla Legge 17/12/2012 n. 221	Indicatori del requisito di cui all'art. 25, comma 5, lett. e)	Valori minimi	Punti
Art. 25 c. 7 lettera a)	Numero di candidature (idee progettuali iniziali) prevenute all'incubatore nell'ultimo anno, purché registrate formalmente con mezzi cartacei e/o elettronici.	100	10 punti

Riferimento alla Legge 17/12/2012 n. 221	Indicatori del requisito di cui all'art. 25, comma 5, lett. e)	Valori minimi		Punti
Art. 25 c. 7 lettera b)	Numero di start-up innovative attualmente ospitate (imprese costituite in possesso di un contratto di accompagnamento/incubazione con l'incubatore).	10		10 punti
Art. 25 c. 7 lettera c)	Numero di start-up innovative che hanno terminato il percorso di incubazione (alla scadenza naturale del contratto di incubazione) in stato attivo nell'ultimo anno.	3		10 punti
Art. 25 c. 7 lettera d)	Numero di collaboratori (dipendenti, soci operativi) che operano attualmente nelle start-up innovative presenti nell'incubatore, escludendo il personale dell'incubatore.	30		10 punti
Art. 25 c. 7 lettera e)	Variazione percentuale degli occupati totali delle start-up innovative incubate dell'ultimo anno rispetto a quelli dell'anno precedente (1).	0		10 punti
Art. 25 c. 7 lettera f)	Variazione percentuale del valore complessivo della produzione delle start-up innovative incubate dell'ultimo anno rispetto a quello dell'anno precedente (2).	0		10 punti
Art. 25 c. 7 lettera g)	Capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative attualmente incubate nell'ultimo anno (in euro).	500.000	Almeno uno dei due requisiti	10 punti
	Fondi pubblici di sostegno a start-up innovative, progetti di ricerca e innovazione, (per la sola quota finanziata dall'ente pubblico, escludendo la parte di cofinanziamento) nell'ultimo anno (in euro).	500.000		
Art. 25 c. 7 lettera h)	Numero di brevetti registrati e di domande di brevetto presentate nell'ultimo anno da parte delle start-up innovative attualmente incubate.	3		10 punti

## 6. DEROGHE DIRITTO SOCIETARIO APPLICABILI ALLE START-UP INNOVATIVE<sup>(\*)</sup>

Per agevolare lo sviluppo delle start-up innovative il Decreto 179/2012 ha previsto alcune deroghe alle norme di carattere civilistico.

Le deroghe previste, con riferimento alla perdite d'esercizio, devono intendersi effettive per tutte le società di capitali; tuttavia con riferimento alle S.r.l. semplificate, fin tanto che il legislatore non realizzi uno *standard* che fornisca uno statuto adeguato e che, tra l'altro, comprenda anche le ulteriori deroghe previste dalla normativa in tema di start-up innovative, rimane affermata la cosiddetta "inderogabilità delle clausole del modello standard".

Per tali società, al fine di poter usufruire di alcune delle agevolazioni previste, al momento della loro costituzione si dovrà fare espressamente riferimento al "Decreto 179/2012".

### 6.1. Perdite di esercizio

#### 6.1.1. Perdite di esercizio oltre un terzo del capitale

L'art.26, comma 1, del Decreto 179/2012, ha fissato per le start-up innovative, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, comma quarto, del Codice Civile. Tale termine, è posticipato al secondo esercizio successivo, e sarebbe opportuno motivarne le ragioni nel verbale di assemblea.

L'estensione di dodici mesi, fermo ogni altro presidio a tutela dei creditori e dei soci, può consentire all'impresa start-up innovativa di

---

<sup>(\*)</sup> A cura di Antonio Binacchi, Commissione Start-up, Microimprese e Settori Innovativi ODCEC Milano.

completare la fase di avvio e di rientrare, fisiologicamente, dalle perdite maturate nelle primissime attività poste in essere.

La misura persegue, al contempo, l'obiettivo di snellimento procedurale nel periodo iniziale dell'attività.

### 6.1.2. Perdite di esercizio oltre un terzo al disotto del limite legale

Per le medesime ragioni di cui sopra, per le start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447, e 2482-ter, del Codice Civile, l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo e sarebbe opportuno motivarne le ragioni nel verbale di assemblea.

Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società previsto dai suddetti articoli del Codice Civile.

È del tutto evidente che se anche entro l'esercizio successivo la perdita non si è ripianata e il capitale ricostituito è portato sopra al minimo di legge dovranno applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 2447, 2482-ter del Codice Civile.

## 6.2. Particolari categorie di quote

L'art. 26, commi 2 e 3 del Decreto 179/2012, estende anche alle imprese start-up innovative costituite in forma di Società a responsabilità limitata, istituti previsti dalla disciplina delle Società per Azioni; in particolare, la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione al capitale.

L'estensione dell'operatività di queste opzioni statutarie anche alle imprese start-up innovative costituite in forma di Società a responsabilità limitata – tipologia maggiormente diffusa tra le nuove imprese e ispirata al principio di maggiore flessibilità statutaria – risponde alla *ratio* di consentire una diversificazione delle opzioni di investimento per gli investitori interessati ad entrare nel capitale dell'impresa start-up innovativa, favorendone la crescita.

L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di Società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il



contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468 del Codice Civile.

Inoltre l'atto costitutivo può creare categorie di quote che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni, non meramente potestative.

A riguardo, si deve far rilevare che le agevolazioni per le start-up innovative sono limitate nel tempo.

Tali clausole statutarie, al termine del periodo di applicazione del regime derogatorio, mantengono efficacia limitatamente agli strumenti già in circolazione e non è consentita l'emissione di ulteriori strumenti.

Tali considerazioni hanno fino ad ora frenato, nella stesura degli statuti delle nuove start-up innovative, l'introduzione di clausole in deroga a quanto previsto dall'art. 2468 commi secondo e terzo del Codice Civile e di creazione di categorie di quote particolari.

### 6.3. Prodotti finanziari

Le start-up innovative costituite in forma di Società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali *on line*, come specificato nell'art.30 del Decreto 179/2012, che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative.

Si precisa che l'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento, nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e a imprese di investimento.

Si rinvia, per ulteriori approfondimenti, al capitolo undicesimo.

### 6.4. Work capital

Nelle start-up innovative costituite in forma di Società a responsabilità limitata non trova applicazione il divieto di operazioni sulle proprie

partecipazioni stabilito dall'art. 2474 del Codice Civile qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi, anche professionali. Viene quindi estesa anche alle Società a responsabilità limitata la possibilità già concessa, seppur con precise limitazioni, alle Società per azioni.

Tale deroga è temporanea, il limite massimo per le agevolazioni delle start-up innovative è non oltre un quadriennio, pertanto allo scadere delle agevolazioni la ex start-up innovativa non potrà essere proprietaria di proprie quote.

Tale forma di agevolazione non parrebbe fino ad oggi aver riscontrato particolare interesse negli operatori.

Il rapporto con il personale dipendente, collaboratori e professionisti che collaborano in una start-up è difficilmente inquadrabile anche per il complesso orizzonte temporale che fa da sfondo ad una nuova iniziativa. Quali sono i tempi? Si riuscirà a realizzare quanto pianificato nei tempi previsti dalla normativa? In che misura si realizzeranno gli obiettivi sperati?

Oltre alle incertezze evidenziate che non sempre favoriscono l'instaurarsi di rapporti stabili con dipendenti e collaboratori, si sottolinea che spesso in una start-up la scelta del personale e dei collaboratori, almeno in prima battuta, può rilevarsi errata e frequentemente le cattive assunzioni sono uno degli elementi che portano al fallimento di una start-up. Infatti in una piccola realtà anche una assunzione errata può essere determinante, visto il limitato numero dei dipendenti.

Si rinvia, per ulteriori approfondimenti, al capitolo settimo.

## 6.5. Altri strumenti finanziari

L'atto costitutivo delle start-up innovative può prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera e servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi; è inoltre escluso il voto delle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del Codice Civile.

Si rinvia, per ulteriori approfondimenti, al capitolo settimo.

## 7. REMUNERAZIONE CON STRUMENTI FINANZIARI DELLA START-UP INNOVATIVA E DELL'INCUBATORE CERTIFICATO<sup>(\*)</sup>

Nel presente capitolo vengono esaminate le disposizioni emanate dal legislatore a favore della start-up innovativa e dell'incubatore certificato al fine di facilitare l'accesso di tali soggetti al mercato del lavoro sia di risorse interne (amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi) che di risorse esterne (prestatori di opere e servizi – “work for equity”) attraverso forme di remunerazione innovative, che prevedono, in luogo del pagamento in denaro della prestazione di lavoro, un pagamento in natura mediante l'assegnazione al prestatore di uno strumento partecipativo al capitale sociale dell'impresa.

Il legislatore ha così voluto perseguire due obiettivi: da una parte, evitare esborsi monetari a carico della start-up innovativa e dell'incubatore certificato soprattutto nella fase di “start-up”; dall'altra parte, fidelizzare e incentivare il management, in un settore in cui il capitale umano risulta di particolare importanza, nonché accedere a prestazioni professionali qualificate che, in ragione della loro onerosità, non potrebbero essere altrimenti fruite, specie in una fase iniziale dell'attività d'impresa in cui si registra una carenza di liquidità.

Al fine di promuovere tali forme di remunerazione, già operative nelle grandi società quotate in Borsa, il legislatore ha fatto ricorso alla leva fiscale e contributiva prevedendo a favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati delle condizioni più favorevoli, che si sostanziano in una detassazione e decontribuzione del reddito del percettore.

Tali forme di remunerazione stentano però ad essere utilizzate in conseguenza del scetticismo sia del “lavoratore” che del “datore di

---

<sup>(\*)</sup> A cura di Angela Iseppon, Commissione Start-up, Microimprese e Settori Innovativi ODCEC Milano.

lavoro” nei confronti delle medesime; il primo non è abituato a correre il cosiddetto “rischio di impresa” nell’espletamento delle proprie mansioni e fatica a comprendere la “tangibilità” della remunerazione connessa agli asset immateriali generati dall’innovatività (sempre che gli stessi abbiano poi effettivamente un valore), il secondo ritiene che la presenza di simili figure nella compagine sociale possa determinare una certa rigidità nelle decisioni e nella governance in generale.

Potrà forse l’attuale situazione di crisi economica e in particolare del lavoro, stimolare il processo di cambiamento ideologico necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal legislatore attraverso le disposizioni in commento, ovvero sviluppare una nuova cultura imprenditoriale, creare un contesto maggiormente favorevole all’innovazione, promuovere maggiore mobilità sociale e attrarre talenti in Italia e capitali dall’estero?

### **7.1. L’assegnazione di strumenti finanziari a amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi**

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del Decreto 179/2012, gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori continuativi della start-up innovativa e dell’incubatore certificato possono essere remunerati mediante l’attribuzione di strumenti finanziari emessi dai medesimi soggetti con i quali intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato. La norma non contempla, invece, gli strumenti finanziari o i diritti assegnati dalla società che (direttamente o indirettamente) controlla la start-up innovativa o l’incubatore certificato, né quelli assegnati da società indirettamente controllate da questi ultimi.

In particolare, ai sensi di quanto chiarito nella Relazione Illustrativa al Decreto 179/2012,

1. per “soggetti beneficiari”, si fa riferimento a:
  - amministratori;
  - lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente, anche se a tempo determinato o *part-time*;
  - collaboratori continuativi, ovvero tutti gli altri soggetti, inclusi i lavoratori a progetto ed esclusi i prestatori di opere e servizi;
2. per “strumenti finanziari”, devono intendersi tutti gli incentivi attribuiti mediante l’assegnazione di:
  - azioni;

- quote;
- strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati, inclusi i piani di incentivazione che prevedono (i) la diretta assegnazione di strumenti finanziari (c.d. “*restricted stock*”), (ii) l’attribuzione di opzioni di sottoscrizione o di acquisto di strumenti finanziari, (iii) la promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro (c.d. “*restricted stock unit*”).

Le azioni e le quote possono essere sia “ordinarie” che “dotate di particolari diritti”.

Allontanandosi dal principio di indivisibilità ed uguaglianza delle quote sociali, orientandosi invece verso il modello delle Società per Azioni, il legislatore consente alla start-up innovativa o all’incubatore certificato costituita/o in forma di Società a responsabilità limitata, di disciplinare nell’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del Decreto 179/2012, diverse categorie di quote in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, commi 2 e 3 del Codice Civile e dall’art. 2479, comma 5 del Codice Civile:

- fornite di diritti diversi;
- che non attribuiscono diritti di voto;
- che attribuiscono diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta;
- che attribuiscono diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

A tale riguardo si segnala che tale possibilità non è riconosciuta alle società a responsabilità limitata “semplificate” (art. 2463 bis C.C.), obbligate ad adottare uno statuto standard privo di tali previsioni statutarie.

Il Ministero dello Sviluppo economico, nel parere prot. 6404 del 15.01.2014, precisa infatti che “il modello standard di atto costitutivo/statuto della SRL semplificata non può essere oggetto di modifiche (salvo quelle indispensabili per renderlo coerente con la legge notarile)”.

Alle Srl innovative è altresì consentito di derogare al divieto di cui all’art. 2474 del Codice Civile al fine di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni qualora queste siano effettuate in attuazione dei piani di incentivazione.

Come rilevato nella “Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity” a cura del Ministero dello Sviluppo economico del 24 marzo 2014, in tema di utili, i diritti particolari non possono consistere in una percentuale maggiorata dei dividendi, perlomeno per i primi quattro anni

di costituzione della società, visto il divieto di distribuzione di utili previsto dal Decreto 179/2012 (cfr. paragrafo 4.1).

Con riguardo al suddetto punto 1., la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 11 giugno 2014, ha precisato che:

– il regime agevolato non è applicabile nell’ipotesi in cui “l’ufficio di amministratore rientri nell’oggetto della professione esercitata dal contribuente e, quindi, il relativo reddito rientra tra quelli di lavoro autonomo in base all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR.”; in tal caso si renderà applicabile il regime previsto dall’art. 27, comma 4, di cui al successivo paragrafo 7.2;

– il regime agevolato non è applicabile ai collaboratori meramente occasionali, il cui reddito rientra nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), del T.U.I.R.;

– il regime agevolato è applicabile indipendentemente dalla circostanza che sia realizzato un piano incentivante rivolto alla generalità degli amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi della start-up innovativa o dell’incubatore certificato, ovvero rivolto solamente ad alcuni di essi.

Per quanto concerne il punto 2., la citata Circolare n. 16/E ha stabilito che al fine dell’individuazione degli strumenti finanziari ammessi all’incentivo, occorre fare riferimento a strumenti finanziari “partecipativi”, ossia a strumenti finanziari simili alle azioni la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, ai sensi dell’art. 44, comma 2, lett. a, del T.U.I.R.

*Tabella 7.1.  
L’assegnazione di strumenti finanziari a amministratori,  
dipendenti e collaboratori continuativi*

<b>Beneficiari</b>	Amministratori non qualificabili come lavoratori autonomi Lavoratori dipendenti Collaboratori continuativi
<b>Strumenti finanziari</b>	Azioni Quote Strumenti finanziari partecipativi, compresi i diritti di acquisto o sottoscrizione degli stessi
<b>Soggetto emittente</b>	Start-up innovativa Incubatore certificato Società direttamente controllate dai precedenti

### 7.1.1. La disposizione agevolativa

L'art. 27, comma 1, del Decreto 179/2012, prevede che i redditi di lavoro derivanti dall'assegnazione dei suddetti strumenti finanziari della start-up innovativa o dell'incubatore certificato non concorrono a formare il reddito imponibile dei summenzionati soggetti percettori, sia ai fini fiscali che contributivi.<sup>(25)</sup>

Tale disposizione agevolativa, spiega la relazione illustrativa, è stata introdotta “nell’ottica di fornire alle start-up innovative e agli incubatori certificati il necessario strumento per favorire la fidelizzazione e l’incentivazione del management”.

L'art. 27, comma 3, del Decreto 179/2012, precisa poi che l'esenzione trova applicazione con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati a far data dal 19 dicembre 2012, mentre per le start-up innovative e gli incubatori certificati costituiti a decorrere dal 19 dicembre 2012, la possibilità di attribuire strumenti finanziari e di diritti di opzione con il regime fiscale incentivato non potrà che decorrere dalla data di costituzione, come dettagliato nella citata Circolare n. 16/E.

Sempre il comma 1 dell'art. 27 stabilisce che il beneficio fiscale opera a condizione che tali strumenti finanziari non siano riacquistati - *sine die* - dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato con cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori intrattengono il proprio rapporto di lavoro o collaborazione, dalla società emittente (se diversa da tale start-up innovativa o dall'incubatore certificato), o le società che direttamente controllano o sono controllate dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, gli azionisti (persone fisiche) delle stesse, ovvero le società che sono controllate dallo stesso soggetto (persona fisica o giuridica) che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato.<sup>(26)</sup> Quanto precede, anche nell'ipotesi che il riacquisto avvenga da parte di soggetti che hanno perso la qualifica di start-up innovativa o di incubatori

---

<sup>(25)</sup> La disposizione in esame introduce pertanto una deroga alle ordinarie regole di determinazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, che sono costituiti da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (artt. 50, 51 e 52 T.U.I.R.).

<sup>(26)</sup> Così come da ultimo precisato nella Circolare n. 16/E del 11 giugno 2014.

certificati per i motivi di decadenza di cui al successivo paragrafo 7.1.3., come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 16/E<sup>(27)</sup>.

Qualora i suddetti beni non siano ceduti dall’assegnatario direttamente ai soggetti come sopra delineati, ma da un soggetto diverso che ne abbia previamente acquisito la titolarità (per esempio, un istituto di credito), l’esenzione potrebbe essere disconosciuta dall’Amministrazione finanziaria in forza del principio di divieto dell’abuso del diritto ovvero ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973, sussistendone i presupposti<sup>(28)</sup>.

In caso di cessione degli strumenti finanziari o dei diritti in contrasto con tale disposizione, in capo al cedente/assegnatario matureranno due diverse tipologie di reddito, nell’esercizio in cui i citati strumenti finanziari vengono ceduti<sup>(29)</sup>:

– un reddito di lavoro dipendente di ammontare corrispondente al compenso in natura ricevuto, costituito dal “valore normale”<sup>(30)</sup> dei beni ricevuti in assegnazione al momento dell’assegnazione stessa – e non il diverso valore al momento della cessione – ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-52 e 9 del T.U.I.R.<sup>(31)</sup>;

---

<sup>(27)</sup> Tale restrizione, se da un lato si prefigge di disincentivare l’utilizzo dell’agevolazione a scopi meramente elusivi, dall’altra, limita evidentemente la possibilità di monetizzare l’incentivo.

<sup>(28)</sup> Cfr. Giulio Andreani e Angelo Tubelli in “Apporti di opera e servizi a favore di «start up» innovative e incubatori certificati” in *Corriere Tributario* n. 24/2013; *Circ. Assonime* n. 11 del 6 maggio 2013.

<sup>(29)</sup> *Circ. Assonime* n. 11 del 6 maggio 2013.

<sup>(30)</sup> L’art. 9, comma 4, del T.U.I.R., sancisce che: “Il valore normale è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese; b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti; c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.”

<sup>(31)</sup> Nello stesso senso, la relazione illustrativa chiarisce che in questi casi “l’intero valore degli strumenti finanziari o dei diritti, che non è stato assoggettato a tassazione al momento dell’assegnazione o dell’esercizio del relativo diritto, sarà assoggettato a tassazione, quale reddito di lavoro nel periodo di imposta in cui si verifica la cessione. A tal fine, pertanto, rileverà il valore che gli strumenti finanziari e i diritti rilevanti avevano al momento dell’assegnazione o dell’esercizio e non il diverso valore che tali strumenti finanziari e diritti avevano al momento della cessione”.



– un reddito diverso di importo corrispondente alla differenza (positiva) tra il corrispettivo percepito e il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione<sup>(32)</sup>.

Il divieto di riacquisto degli strumenti finanziari da parte del soggetto emittente o di altro soggetto a questi collegato, senza limiti di tempo, limita la possibilità di monetizzare l'incentivo, soprattutto se si considera che spesso nei piani di incentivazione di società non quotate, proprio la società emittente o del gruppo si impegna ad acquistare gli strumenti finanziari emessi entro un determinato periodo. Pertanto, tale restrizione di natura marcatamente antielusiva rischia di compromettere l'*appeal* fiscale dei piani di stock option; circoscrivendo la restrizione ad un periodo di tempo, come già avviene tra l'altro per i piani di incentivazione rivolti alla generalità dei dipendenti ex art. 51, comma 2, lettera g) del TUIR, si riuscirebbe forse a disincentivare ugualmente i comportamenti elusivi.

L'art. 27, comma 5, del Decreto, disciplina infine che la cessione a titolo oneroso a soggetti terzi degli strumenti finanziari ricevuti, che può essere operata immediatamente, rimane assoggettata all'ordinaria disciplina delle plusvalenze realizzate, costituendo reddito diverso ai sensi dell'art. 67 del T.U.I.R..

Tale reddito risulterà di importo pari al corrispettivo percepito, essendo nullo il costo fiscale dei titoli ceduti in quanto non assoggettato a tassazione. L'art. 68, comma 6, del T.U.I.R. prevede infatti che le plusvalenze che costituiscono reddito diverso (in altri termini, le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni e degli altri strumenti finanziari da parte di un soggetto non imprenditore) “sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi”.

La Circolare n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate conferma in tal senso che “in caso di assegnazione gratuita di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi o di esercizio gratuito di diritti di opzione attribuiti

---

<sup>(32)</sup> Al contrario, assumerà rilevanza fiscale la minusvalenza corrispondente alla differenza negativa tra il corrispettivo percepito e il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione, come confermato nella Circolare n. 16/E dell'11 giugno 2014.

per l'acquisto di tali strumenti finanziari, il costo fiscalmente rilevante è pari a zero e l'intero corrispettivo costituisce plusvalenza imponibile quale reddito diverso”.

Nel caso invece si sia precedentemente verificata una cessione degli strumenti finanziari in contrasto con la previsione antielusiva ex art. 27, comma 1, del Decreto 179/2012, dovendo assoggettare ad imposizione il valore dello strumento finanziario ceduto, lo stesso costituirà il costo fiscale ai fini del capital gain.

A tale proposito, Assonime, nella Circolare 11/2013, si riferisce alla Circolare n. 30/E-40275 del 25 febbraio 2000, Dir. AA.GG. e cont. Trib., nella quale “... il valore normale delle azioni non assoggettato a tassazione al momento dell'assegnazione non può essere scomputato dal corrispettivo di cessione” e ancora “Qualora, invece, l'acquisizione di titoli o diritti non abbia concorso alla formazione del reddito, l'intero importo del corrispettivo percepito costituisce plusvalenza da assoggettare ad imposta sostitutiva”.

*Tabella 7.2.*

*La disposizione agevolativa nel caso di assegnazione di strumenti finanziari a amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi*

<b>Beneficio</b>
Il reddito di lavoro remunerato con strumenti finanziari non sconta l'Irpef e l'Inps

*Tabella 7.3.*

*La cessione degli strumenti finanziari assegnati a amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi*

<b>Se lo strumento finanziario viene ceduto</b>	<b>Il lavoratore dichiara</b>
Al soggetto emittente o a soggetto collegato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- un reddito di lavoro dipendente pari al “valore normale” dello strumento finanziario al momento dell'assegnazione</li> <li>- un reddito diverso pari alla differenza tra il corrispettivo percepito e il precedente reddito di lavoro dipendente</li> </ul>
A terzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- un reddito diverso pari al corrispettivo percepito.</li> </ul>

### 7.1.2. Le differenze con la disposizione agevolativa ex art. 51, comma 2, lett. g) del T.U.I.R.

L'agevolazione prevista dall'art. 27, commi 1, 2, 3, del Decreto 179/2012, sopra commentata, si affianca a quella già prevista dall'art. 51, comma 2, lett. g), del T.U.I.R., che sancisce: “Non concorrono a formare il reddito: ... g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni [euro 2.065,83; n.d.r.], a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione”.

Nel seguente prospetto viene proposta una sintesi delle differenze riscontrabili tra le due disposizioni agevolative:

*Tabella 7.4.*

*Le differenze con la disposizione agevolativa ex art. 51, comma 2, lett. g) del T.U.I.R.*

	Art. 51, comma 2, lett. g) T.U.I.R.	Art. 27, commi 1,2,3 Decreto 179/2012
Tipologia di strumenti finanziari	Azioni	Azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti assegnati, inclusi i piani di incentivazione che prevedono (i) la diretta assegnazione di strumenti finanziari (c.d. “restricted stock”), (ii) l'attribuzione di opzioni di sottoscrizione o di acquisto di strumenti finanziari, (iii) la promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro (c.d. “restricted stock unit”)
Valore degli strumenti finanziari	Limite di valore: € 2.065,83 nel periodo di imposta	Nessun limite di valore
Soggetti emittenti gli strumenti finanziari	Impresa-datore di lavoro, società che direttamente o indirettamente controlla la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa (società controllanti e “sorelle”)	Start-up innovativa-datore di lavoro, incubatore certificato-datore di lavoro, società direttamente controllata dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato

	Art. 51, comma 2, lett. g) T.U.I.R.	Art. 27, commi 1,2,3 Decreto 179/2012
Limite temporale di emissione	Nessuno	Start-up innovativa, 4 anni dalla costituzione o perdita dei requisiti Incubatore certificato, perdita dei requisiti
Assegnatari degli strumenti finanziari	Generalità dei dipendenti ovvero dipendenti appartenenti ad una determinata categoria (ricomprendendosi tra questi anche i collaboratori continuativi - tra cui gli amministratori - che producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, cfr. circolare n. 207/E del 2000)	Anche solo alcuni tra gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori continuativi
Motivo di decadenza dal beneficio	Cessione dello strumento finanziario alla società emittente o al datore di lavoro, senza limiti di tempo o Cessione prima che siano trascorsi tre anni dalla percezione	Cessione dello strumento finanziario - sine die - alla start-up innovativa-datore di lavoro o all'incubatore certificato-datore di lavoro, alla società emittente o a qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato

### 7.1.3. La cessazione dell'efficacia della disposizione agevolativa

La disposizione agevolativa ex art. 27, comma 1, del Decreto 179/2012, cessa di essere efficace – oltre che nella situazione ivi prevista di cessione degli strumenti finanziari alla start-up innovativa o all'incubatore certificato con cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori intrattengono il proprio rapporto di lavoro o collaborazione, alla società emittente (se diversa da tale start-up innovativa o dall'incubatore certificato), o a qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato – qualora la start-up innovativa perda uno dei propri requisiti qualificanti prima della scadenza dei quattro anni dalla costituzione, o nel più limitato periodo previsto per la start-up innovativa già esistente (cfr. paragrafo 2.3) e, in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del Decreto 179/2012.

Lo stesso articolo, sempre al comma 2, prevede altresì che “per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell’atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell’articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi”.

Dalla lettura dell’art. 31, comma 4, Assonime, nella Circolare n. 11 del 6 maggio 2013, trae le seguenti considerazioni:

1. la disciplina agevolativa permarrà, anche oltre il predetto termine quadriennale, per le assegnazioni avvenute durante l’efficacia della medesima (i lavoratori assegnatari degli strumenti finanziari continueranno a fruire dell’esenzione fiscale e contributiva), mentre cesserà per quelle che avverranno successivamente;

2. l’art. 31, comma 4, si riferisce esclusivamente alle start-up innovative e non agli incubatori certificati, per i quali la disciplina agevolativa continuerà ad essere operativa anche nel caso di assegnazioni di strumenti finanziari successivamente al citato termine quadriennale.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014, giunge alle medesime conclusioni con riguardo al punto 1., ritenendo che la cessazione della possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzione con il regime fiscale incentivato non comporti di per sé il venir meno della possibilità di applicare tale regime a quelli già assegnati. In altri termini, “gli strumenti finanziari e i diritti di opzione già assegnati alla data di cessazione dell’applicazione delle disposizioni sulle start-up innovative continueranno a beneficiare del regime fiscale di favore, anche nell’ipotesi in cui siano assegnati diritti di opzione il cui periodo di “vesting” per l’esercizio del diritto sia successivo a detta data”.

Con riferimento al punto 2., la Circolare n. 16/E, conferma la non sussistenza del vincolo di emissione quadriennale, precisando che “sebbene non sussista una disciplina analoga a quella prevista per le start-up innovative dal comma 4 dell’articolo 31 del decreto-legge, si ritiene che la possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzione con regime fiscale incentivato cessi comunque al venir meno di uno dei requisiti previsti dal comma 5 dell’articolo 25 del decreto-legge per essere considerati incubatori certificati”.

Si rileva infine che l’art. 31, comma 5 del Decreto 179/2012, prevede che “allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le

modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”.

*Tabella 7.5.  
La cessazione dell'efficacia della disposizione agevolativa*

La disposizione agevolativa cessa quando		
Lo strumento finanziario viene assegnato decorsi 4 anni dalla data di costituzione del soggetto emittente (solo per le start-up innovative e non per gli incubatori certificati)	Lo strumento finanziario è ceduto al soggetto emittente o a soggetto collegato	Il soggetto emittente perde uno dei requisiti qualificanti

## 7.2. L'assegnazione di strumenti finanziari a prestatori di opere e servizi

L'art. 27, comma 4, del Decreto 179/2012, dispone che a fronte dell'apporto di opere e servizi o a titolo di compensazione di crediti maturati per la prestazione degli stessi, anche se di natura professionale, resi in favore della start-up innovativa e dell'incubatore certificato, possono essere attribuiti azioni, quote o altri strumenti finanziari partecipativi (c.d. *work for equity*), rimanendo escluse le assegnazioni di diritti per l'acquisto o la sottoscrizione dei suddetti titoli o strumenti finanziari quali i diritti di opzione.

Così facendo, una start-up innovativa può remunerare una collaborazione esterna consentendo al fornitore, in luogo del pagamento della prestazione, di diventare socio oppure titolare di strumenti finanziari partecipativi della società, al fine (come si legge nella relazione illustrativa) “di garantire alle start up e agli incubatori certificati l'accesso a servizi di consulenza altamente qualificati, compresi quelli professionali”. Come già precisato nel paragrafo 7.1., la Circolare n. 16/E ha illustrato che rientrano nel campo di applicazione di tale regime anche le prestazioni professionali rese dagli amministratori della start-up innovativa o dell'incubatore certificato, ovvero i relativi crediti, il cui reddito sia da qualificare nella categoria dei redditi di lavoro autonomo.

L'art. 26, comma 7, del Decreto 179/2012 dispone che l'atto costitutivo delle start-up innovative e degli incubatori certificati, siano

questi Società per Azioni o Società a responsabilità limitata, “può altresì prevedere, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile”.

Pertanto, per il *work for equity* è necessario disporre preliminarmente di uno statuto sociale che disciplini l’emissione di strumenti finanziari partecipativi a fronte dell’apporto di opere e servizi; clausola a cui prestare particolare attenzione nel caso di società a responsabilità limitata “semplificate” (art. 2463 bis C.C.), obbligate all’adozione di uno statuto standard che non contempla tale previsione statutaria (Cfr. capitolo 7.1.).

Al momento dell’utilizzo del *work for equity* è opportuno regolarne i termini e le condizioni con uno specifico accordo che preveda nel dettaglio il tipo di opera o servizio da apportare, la valorizzazione degli apporti, gli obiettivi di performance da raggiungere e le conseguenze nel caso di mancata fornitura dell’opera o servizio.

*Tabella 7.6.  
Il work for equity*

<b>Beneficiari</b>	Amministratori non qualificabili come lavoratori autonomi Prestatori di opere e servizi
<b>Strumenti finanziari</b>	Azioni Quote Strumenti finanziari partecipativi, esclusi i diritti di acquisto o sottoscrizione degli stessi
<b>Soggetto emittente</b>	Start-up innovativa Incubatore certificato

### 7.2.1. La disposizione agevolativa

L’art. 27, comma 4, del Decreto 179/2012, prevede che il valore dei suddetti strumenti finanziari non concorre alla formazione del reddito complessivo del percettore/apportante, anche in deroga all’art. 9 del T.U.I.R., al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento. In altre parole, il fornitore di servizi (avvocato, notaio, commercialista, ecc.) è esentato dal pagamento delle imposte sul bene o servizio fornito, qualora, invece di ricevere in cambio un compenso in denaro, riceva, ad esempio, una quota di partecipazione al capitale della società.

Chiarisce a tal proposito la relazione illustrativa che tale disposizione “codifica il regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi già contemplata dall’Agenzia delle entrate (Circ. 10/E del 16/3/2005) e lo [...] estende anche all’ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi resi a favore di suddette imprese”, al fine di garantire alle imprese start-up innovative l’accesso a servizi di consulenza altamente qualificati, ivi compresi quelli professionali.

Volendo identificare tale finalità perseguita dal legislatore, si potrebbe giungere alla seguente conclusione, peraltro già delineata da Assonime nella Circolare n. 11/2013.

La Società per Azioni non può iscrivere nell’attivo patrimoniale l’apporto di opere e servizi, non potendo costituire un incremento del patrimonio netto; nella Società a responsabilità limitata, invece, ai sensi dell’art. 2464, comma 6, del Codice Civile, “l’apporto delle predette prestazioni può assumere la rilevanza di un conferimento tipico, essendone prevista l’iscrizione nell’attivo patrimoniale della società conferitaria a fronte di un corrispondente aumento di capitale.”.

La Ris. n. 35/E del 16 marzo 2005, disciplina: “che in questo caso la conferitaria deve convertire il valore dell’attivo patrimoniale in costi del conto economico, man mano che la prestazione o le prestazioni vengono eseguite e, corrispondentemente, il prestatore d’opera deve imputare il valore delle partecipazioni ricevuto a corrispettivo della prestazione secondo i criteri (cassa o maturazione) che presiedono alla tassazione del suo reddito”, assumendo il conferimento d’opera e servizi rilevanza fiscale sia in capo alla società che in capo al socio conferente.

Pertanto, questa nuova previsione dell’art. 27, comma 4 del Decreto 179/2012, sancisce l’irrelevanza fiscale dei corrispettivi conseguiti dall’apportante/prestatore anche se la start-up innovativa o l’incubatore certificato deduce nel conto economico i costi relativi all’utilizzazione di tali apporti, verificandosi così un doppio beneficio: da una parte, la non imponibilità per il soggetto conferente (per l’opera e servizio apportato), dall’altra parte, la deduzione IRES del relativo costo per la società emittente.

### 7.2.2. Ritenuta di acconto del compenso per servizi

Stante l’irrelevanza fiscale del valore degli strumenti finanziari assegnati al percettore/apportante di opere e servizi, è ragionevole ritenere che i redditi di lavoro autonomo per servizi apportati alla start-up innovativa o all’incubatore certificato non vadano assoggettati alla ritenuta di acconto in sede di emissione della relativa fattura.



### 7.2.3. Aspetti IVA

Il bene o servizio fornito, apportato alla start-up innovativa o all'incubatore certificato, deve essere assoggettato ad IVA in sede di emissione della relativa fattura, come peraltro precisato nella Circolare n. 16/E e nella "Guida all'uso dei piani azionari e del work for equity".

A tal proposito, si richiama ancora la Ris. n. 35/E del 16 marzo 2005, secondo la quale "qualora le operazioni oggetto di conferimento siano rilevanti anche ai fini Iva, in quanto ricorrono tutti i requisiti territoriali, soggettivi ed oggettivi di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si deve considerare come momento di effettuazione dell'operazione, a norma dell'art. 6, comma 3, del citato D.P.R. n. 633, quello in cui la società conferitaria registra il costo relativo all'operazione sempre che precedentemente non sia stata emessa fattura, nel qual caso, a norma del successivo comma 4, l'operazione si considera effettuata alla data di emissione".

### 7.2.4. Contributi Previdenziali del compenso per servizi

La normativa in questione prevede esclusivamente un beneficio ai fini fiscali e, pertanto, i compensi per i servizi prestati/apportati dovranno essere assoggettati ai Contributi Previdenziali ordinariamente dovuti dal prestatore/apportatore.

### 7.2.5. La cessione degli strumenti finanziari assegnati ai prestatori - apportatori di opere e servizi

L'art. 27, comma 5, del Decreto 179/2012, prevede che, in caso di realizzo degli strumenti partecipativi, matura in capo all'apportante/cedente una plusvalenza soggetta all'ordinaria disciplina applicabile, analogamente a quanto riportato nel precedente paragrafo per le cessioni degli strumenti finanziari o dei diritti assegnati agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori continuativi, a cui si rinvia.

Occorre peraltro considerare che per la cessione degli strumenti finanziari, assegnati ai prestatori/apportatori di opere e servizi, non sono previste limitazioni; la cessione di tali strumenti, ad esempio alla stessa start-up o incubatore certificato emittente, pertanto, non comporta la decadenza dal regime di agevolazione, al contrario di quanto regolamentato nel caso di strumenti finanziari assegnati a amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi.

A tal proposito, nella Circolare n. 16/E, si evidenzia che “a differenza di quanto previsto dal comma 1, la disposizione in esame non prevede limitazioni alla cessione degli strumenti finanziari emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi o dei relativi crediti. Quindi, l’eventuale cessione di detti strumenti finanziari alla start-up innovativa o all’incubatore certificato non comporta conseguenze sull’applicazione del regime fiscale agevolato”.

*Tabella 7.7.*

*La disposizione agevolativa nel caso di work for equity*

<b>Beneficio</b>
Il reddito di lavoro del prestatore d’opera e di servizi, anche professionali, remunerato con strumenti finanziari non sconta l’Irpef, ma deve essere assoggettato ad Iva

*Tabella 7.8.*

*La cessione degli strumenti finanziari assegnati ai prestatori/apportatori di opere e servizi*

<b>Se lo strumento finanziario viene ceduto</b>	<b>Il prestatore dichiara</b>
Al soggetto emittente o a soggetto collegato	- un reddito diverso pari al corrispettivo percepito.
A terzi	

## 8. MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE NELLE START-UP INNOVATIVE E NEGLI INCUBATORI CERTIFICATI<sup>(\*)</sup>

L'art. 27-*bis* del Decreto 179/2012, introdotto in sede di conversione in legge, prevede alcune semplificazioni per la start-up innovativa o l'incubatore certificato che intende accedere al credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato di cui all'art. 24 del D.L. 83/2012 (convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134).

Il beneficio corrisponde al 35%, con un limite massimo di Euro 200.000,00 annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:

- personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un'università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
- personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al D.L. 83/2012, impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

Per la start-up innovativa e l'incubatore certificato, al fine della concessione dell'agevolazione, sono previste le seguenti deroghe alla normativa generale prevista dal D.L. 83/2012:

- è ammessa l'assunzione a tempo indeterminato sotto forma di apprendistato;
- non è richiesta la certificazione della documentazione da parte di un professionista iscritto al registro dei revisori o del Collegio sindacale prevista dal citato art. 24, commi 8, 9 e 10;
- l'istanza di cui all'art. 24, comma 6 del Decreto 179/2012, è redatta in forma semplificata, secondo le modalità che saranno stabilite con un

---

<sup>(\*)</sup> A cura di Angela Iseppon, Commissione Start-up, Microimprese e Settori Innovativi ODCEC Milano.

apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico<sup>(33)</sup>.

Il credito d'imposta viene inoltre concesso in via prioritaria alla start-up innovativa rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata alle imprese colpite dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012<sup>(34)</sup>

*Tabella 8.1.*

*Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato di cui all'art. 24 del D.L. 83/2012 nelle start-up innovative e negli incubatori certificati*

	Start-up innovativa	Altre imprese
Calcolo del credito di imposta	35% del costo aziendale per assunzioni altamente qualificate a tempo indeterminato, <b>compresi</b> i contratti di apprendistato, con un limite massimo di 200 mila euro annui	35% del costo aziendale per assunzioni altamente qualificate a tempo indeterminato, <b>esclusi</b> i contratti di apprendistato, con un limite massimo di 200 mila euro annui
Procedure	Presentazione di una istanza di accesso all'agevolazione in forma semplificata e non corredata da una certificazione della documentazione contabile	Presentazione di una istanza di accesso all'agevolazione corredata da una certificazione della documentazione contabile

<sup>(33)</sup> Cfr. art. 3, Decreto Interministeriale 23 ottobre 2013.

<sup>(34)</sup> Cfr. art. 24, comma 13-bis, D.L. 83/2012.

## 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO IN START-UP INNOVATIVE<sup>(\*)</sup>

L'art. 28 del Decreto 179/2012 ha previsto, a favore delle start-up innovative, alcune agevolazioni in materia di rapporto di lavoro subordinato da applicarsi nella fase di avviamento e crescita della nuova impresa innovativa, a vantaggio nuovamente della semplificazione, della flessibilità operativa e della riduzione degli oneri.

Tali agevolazioni riguardano in particolare i seguenti aspetti:

- i contratti di lavoro a termine;
- la retribuzione.

L'art. 28, comma 1, del Decreto 179/2012 disciplina che le disposizioni di favore operano solo nel corso dei primi quattro anni dalla data di costituzione della start-up innovativa o per il più limitato periodo previsto per la start-up innovativa già esistente (*cf* paragrafo 2.3).

### 9.1. I contratti di lavoro a termine

Alle start-up innovative è riconosciuta la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 368/2001 e del capo I del titolo III del D.Lgs. 276/2003, beneficiando di alcune deroghe alle disposizioni ivi contenute, nei termini che seguono.

#### La durata del contratto di lavoro a termine

L'art. 28, comma 3, del Decreto 179/2012, sancisce che il contratto di lavoro a termine, per le start-up innovative, può avere una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi.

Oltre al limite massimo di trentasei mesi, le start-up innovative possono sottoscrivere con lo stesso soggetto un ulteriore successivo

---

<sup>(\*)</sup> A cura di Angela Iseppon, Commissione Start-up, Microimprese e Settori Innovativi ODCEC Milano.

contratto, per la durata residua del periodo massimo di applicabilità della normativa di favore alla start-up innovativa (cfr. paragrafo 2.3), a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

I contratti stipulati ai sensi del comma 3 dell'art. 28 sono in ogni caso esenti dalle limitazioni quantitative di cui all'art. 10, comma 7, del D.Lgs. 368/2001, cioè quelle previste dai contratti collettivi nazionali del lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

### **La successione di più contratti a termine**

Sempre l'art. 28, comma 3, del Decreto 179/2012, disciplina che nell'intervallo temporale di durata massima del contratto a termine e sempre per lo svolgimento delle medesime attività inerenti o strumentali l'oggetto sociale della start-up innovativa, possono essere conclusi con lo stesso lavoratore più contratti a tempo determinato senza soluzione di continuità.

Al fine di contrastare eventuali usi distorti della normativa di favore, sono state dettate le seguenti disposizioni:

- se per effetto di una successione di contratti a termine stipulati a norma dell'art. 28 del Decreto o a norma del D.Lgs. 368/2001 o di altre disposizioni di legge, comprensivi di proroghe o rinnovi ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro con lo stesso lavoratore superi complessivamente i trentasei mesi o la maggiore durata di cui sopra, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato (art. 28, comma 4, Decreto 179/2012);

- la prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine oltre la durata massima prevista, ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale, determinano la trasformazione di detti contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 28, comma 5, Decreto 179/2012).

La Relazione illustrativa del Decreto 179/2012 precisa, infatti, che una volta superato il termine di durata massima sopra individuato, si passa automaticamente al rapporto a tempo indeterminato ed è escluso che la collaborazione possa altrimenti continuare con altre fattispecie di lavoro subordinato ovvero con fattispecie di lavoro “fittiziamente” autonomo.

### **Sanzioni**

L'art. 28, comma 9, del Decreto 179/2012, stabilisce che nel caso in cui venisse stipulato un contratto a termine applicando le disposizioni

agevolative sopra descritte da parte di una società che, in un momento successivo, non risulti avere *ab origine* i requisiti di start-up innovativa, il contratto si considererà a tempo indeterminato e troveranno applicazione le disposizioni derogate, fatta salva l'ipotesi in cui risultino comunque rispettate le condizioni previste dalle disposizioni ordinariamente vigenti per i contratti a termine.

Nel caso in cui, invece, nel corso di un contratto a tempo determinato legittimamente stipulato da una start-up innovativa sulla base del Decreto 179/2012, la stessa perda uno dei propri requisiti qualificanti ovvero termini il periodo massimo di operatività del regime speciale, l'art. 31, comma 4, del D.L. 179/2012 dispone che, benché cessi, in generale, la possibilità di avvalersi delle varie misure previste a favore della start-up innovativa, l'efficacia del suddetto contratto resta ferma sino alla scadenza del relativo termine, senza alcuna conversione in rapporto a tempo indeterminato.

*Tabella 9.1.  
I contratti di lavoro a termine nella start-up innovativa*

	Start-up innovativa	Altre imprese
Durata minima	6 mesi	Nessun limite
Durata massima	48 mesi	36 mesi
Successione di più contratti a termine	Ammessa senza soluzione di continuità, entro la durata massima	Ammessa senza soluzione di continuità, entro la durata massima (max 5 proroghe)

## 9.2. La retribuzione

L'art. 28, comma 7, del Decreto 179/2012, prevede che la retribuzione dei lavoratori assunti dalla start-up innovativa, con contratto a tempo determinato o con altre forme contrattuali, è costituita<sup>(35)</sup> da:

<sup>(35)</sup> Secondo Delli Falconi F., Marianetti G. “*Start-up innovative: assunzioni di lavoratori semplificate?*”, cit., dalla lettera della norma sembrerebbe potersi ricavare che la suddetta differenziazione tra parte fissa e parte variabile della retribuzione costituisca un obbligo per le start-up, e non soltanto una facoltà.

- una parte “fissa” corrispondente alla cosiddetta “paga base”, che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo del lavoro applicabile;
- una parte “variabile”, consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

Ai sensi del comma 8 dell’art. 28 del Decreto 179/2012, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta, ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni:

- i criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici, di cui al comma 7, funzionali alla promozione dell’avvio delle start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile della retribuzione;
- disposizioni finalizzate all’adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.

### *Tabella 9.2.*

#### *La retribuzione del lavoratore di una start-up innovativa*

<b>La retribuzione del lavoratore di una start-up innovativa è costituita da</b>		
Paga base	+	<b>Incentivo</b> determinato sulla base di parametri di rendimento



## 10. INCENTIVI FISCALI A SOSTEGNO DELLE START-UP INNOVATIVE<sup>(\*)</sup>

L'art. 29 del Decreto 179/2012 rappresenta il quadro di riferimento degli incentivi fiscali a sostegno degli investimenti in start-up innovative.

In sintesi, in base a tale disposizione, le persone fisiche e le persone giuridiche che hanno investito e investiranno in start-up innovative nel periodo di riferimento possono detrarre o dedurre tali impieghi dal proprio reddito imponibile.

Nel dettaglio l'art. 29<sup>(36)</sup> recita quanto segue:

“1. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

---

<sup>(\*)</sup> A cura di Cristina Erminero, Commissione Start-up, Microimprese e Settori Innovativi ODCEC Milano.

<sup>(36)</sup> L'art. 29 è stato modificato dal Decreto legge del 28/06/2013 n. 76 art. 9 ed è in vigore nella versione definitiva dal 23 agosto 2013.

4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.

5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.

7. Per le start-up a vocazione sociale così come definite all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 è pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 è pari al 27 per cento della somma investita.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

9. L'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.”

Il comma 9 dell'art. 29 aveva subordinato l'efficacia degli incentivi fiscali all'autorizzazione della Commissione europea, ottenuta il 5 dicembre 2013 con la decisione C(2013)8827.

Tale disposizione ha autorizzato la misura agevolativa, classificandola come un aiuto di Stato “compatibile con il mercato interno” in linea con quanto previsto dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese.

Inoltre, come riportato dal comma 8 dell'art. 29, la norma vincolava l'attuazione ad un apposito decreto recante le modalità di attuazione delle

agevolazioni. La pubblicazione in data 20/03/2014 in Gazzetta Ufficiale n. 66 del decreto interministeriale del Ministero dell'Economia e dello Sviluppo 30/01/2014 (d'ora innanzi DM 30/01/2014 o "decreto interministeriale") ha realizzato questo ultimo tassello delineando le misure attuative del Decreto 179/2012.

Tuttavia, il decreto attuativo ha introdotto delle significative differenze rispetto alla norma originaria, aprendo alcune questioni qui sintetizzate:

- un nuovo vincolo all'ambito soggettivo di applicazione: sono infatti esclusi dall'agevolazione anche i soggetti che detengono nella start-up innovativa una quota di capitale superiore al 30 per cento;

- una sfasatura temporale nell'intervallo di applicazione: il DM 30/01/2014 lo circoscrive a tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012 e quindi, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ai soli anni 2013, 2014 e 2015; diversamente da quanto previsto dalla norma originaria che comprendeva anche il 2016;

- l'estensione della definizione di start-up innovativa anche ai non residenti, valida ai soli fini dell'agevolazione fiscale;

- il limite pari a 2.500.000 euro all'investimento massimo ottenibile dalla singola start-up innovativa per ogni periodo di imposta;

- il vincolo all'ambito oggettivo di applicazione: sono ammessi dal decreto attuativo solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e non, come originariamente previsto, qualsiasi tipo di apporto al patrimonio;

- l'introduzione di obblighi documentali il cui possesso diventa condizione necessaria per l'accesso all'agevolazione fiscale;

- l'inserimento di una lista chiusa dei codici di attività che circoscrivono le start-up che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico<sup>(37)</sup>.

---

<sup>(37)</sup> Sulle problematiche aperte per una definizione efficace di innovazione da attribuire alle start-up si è ampiamente spesa la circolare Assonime 11/2013. È interessante soltanto rilevare che se da un lato il decreto attuativo non ha dato alcun criterio oggettivo per una definizione di impresa innovativa più duttile, dall'altra ha voluto cristallizzare i servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico fornendo una lista chiusa di attività.

La circolare n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate pubblicata l'11 giugno 2014 ha fornito i primi chiarimenti interpretativi in merito a tali questioni, come di seguito verrà approfondito.

## 10.1. Efficacia temporale

La modifica introdotta dal Decreto Legge 76/2013 all'art.29 del Decreto 179/2012 ha esteso l'agevolazione, inizialmente limitata al triennio 2013-2015, agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.

Il decreto attuativo ha nuovamente circoscritto l'arco temporale alle annualità 2013, 2014 e 2015, in conformità con la decisione della Commissione europea C(2013)8827<sup>final</sup> che ha autorizzato il periodo di imposta 2013, 2014 e 2015, riferendosi all'intervallo del previgente testo del Decreto 179/2012 e precisando che ogni modifica della misura deve essere notificata alla Commissione.

Pertanto, come chiarito dalla Circolare 16/E dell'Agenzia delle Entrate, finché il periodo di imposta 2016, introdotto dal Decreto Legge 76/2013, non sarà oggetto di una specifica autorizzazione a livello comunitario, non si potrà considerare un periodo di imposta agevolato.

In sintesi, ad oggi, stanti le attuali interpretazioni normative, sono agevolabili gli investimenti effettuati, direttamente o indirettamente, nel capitale di start-up innovative, nei periodi di imposta 2013, 2014 e 2015 per i soggetti IRPEF e nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2015 per i soggetti IRES, avendo riguardo al periodo di imposta del conferente.

I soggetti investitori possono fruire delle agevolazioni fiscali a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2013, utilizzando il Modello 730/2014 ovvero il Modello Unico/2014.

## 10.2. Ambito di applicazione soggettivo

### 10.2.1. Definizioni (art. 1 DM 30/01/2014)

Il decreto interministeriale ripercorre le definizioni espresse dal Decreto 179/2012 per quanto concerne "le start-up innovative", "le start-up a vocazione sociale" e "l'incubatore certificato".

Come già anticipato, a differenza della norma originaria, è stata estesa ai fini della misura agevolativa la definizione di start-up innovativa anche

ai non residenti a condizione che:

- siano in possesso dei medesimi requisiti richiesti dall’art. 25 del Decreto 179/2012, “ove compatibili”<sup>(38)</sup>,
- siano residenti in Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE);
- esercitino nel territorio dello Stato italiano un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione.

### 10.2.2. Soggetti beneficiari (Art. 2, commi 1 e 2 DM 30/01/2014)

L’incentivo fiscale si applica:

- ai soggetti passivi IRPEF di cui al titolo I del TUIR<sup>(39)</sup>,
- ai soggetti passivi IRES, di cui al titolo II del TUIR

che effettuano un investimento agevolato (ai sensi dell’art. 3 Dm 30/01/2014 come meglio descritto nel seguito) in una o più start-up innovative nei periodi di efficacia temporale sopra definiti.

L’investimento può avvenire direttamente ad opera del contribuente o indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR d’ora innanzi) che investano prevalentemente in start-up innovative<sup>(40)</sup>.

---

<sup>(38)</sup> Tra i requisiti compatibili il commento illustrativo alla disposizione indica: il periodo di svolgimento dell’attività, il limite del valore della produzione annua, l’oggetto dell’attività.

<sup>(39)</sup> Vi rientrano, pertanto, le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali e gli imprenditori individuali, nonché i soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, residenti nel territorio dello Stato, che producono redditi in forma associata. Inoltre, sebbene l’articolo 4, co. 1 del decreto attuativo, preveda espressamente che l’agevolazione in esame compete ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice, la Circ. 16/E suggerisce che possano beneficiare dell’agevolazione anche le società semplici, le società equiparate a quelle di persone (società di armamento, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni), nonché le imprese familiari.

<sup>(40)</sup> In base alle definizioni dell’art.1 del DM 30/01/2014 per “organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative si intendono quegli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta”.

L'investimento indiretto può essere effettuato anche per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative (cosiddette "società intermediarie")<sup>(41)</sup>, in questo caso tuttavia, le agevolazioni spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative da tali società, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all'esercizio in cui è effettuato l'investimento<sup>(42)(43)</sup>.

### 10.2.3. Esclusioni (Art. 2, comma 3, DM 30/01/2014)

Al fine di evitare duplicazioni fittizie di investimenti e di garantire, al contempo, l'immissione di nuovi capitali nelle start-up innovative sono espressamente esclusi dall'agevolazione fiscale i soggetti stessi beneficiari degli investimenti agevolati e i soggetti deputati a promuovere tali investimenti, ossia:

---

Costituiscono, pertanto, OICR "qualificati", così come meglio specificato dalla Circolare n. 16/E del 11/06/14, sia i "fondi comuni di investimento" che le "società di investimento a capitale variabile" (SICAV) che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento, detengono azioni o quote di start-up innovative in misura pari ad almeno il 70 per cento del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio relativo al medesimo periodo di imposta.

<sup>(41)</sup> In base al DM 30/01/2014 per "altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative" si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso del medesimo periodo di imposta.

<sup>(42)</sup> Come illustrato nel commento al decreto attuativo, la disciplina ha regolato in modo diverso l'investimento tramite Oicr da quello effettuato tramite altre società di capitali. Si vuole qui sottolineare come il beneficio spetta in misura differente a seconda che l'investimento sia effettuato per il tramite di una OICR ovvero di altra società di capitali, in quanto solo in questo ultimo caso lo stesso spetta in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative. Tale proporzionalità non è presente nel caso delle OICR che garantiscono, quindi, sempre l'integrale spettanza del beneficio.

<sup>(43)</sup> La Circolare n. 16/E del 11/06/14 ha precisato che, ai fini del calcolo della percentuale rilevante per considerare un intermediario come "qualificato" come sopra definiti in base alle lettere e) e f) del comma 2 del decreto attuativo, per "valore" delle azioni e quote di start-up innovative, nonché dell'ammontare complessivo degli investimenti in strumenti finanziari e delle altre immobilizzazioni finanziarie, deve intendersi il costo di acquisto dei titoli sostenuto dall'intermediario, al lordo di eventuali svalutazioni.

- le start-up innovative,
- gli incubatori certificati,
- gli OICR e le altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.

In linea con gli orientamenti comunitari atti a promuovere le piccole e medie imprese<sup>(44)</sup> sono inoltre esclusi gli investimenti effettuati:

- tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;

- in start-up innovative che si qualificano come:

- “imprese in difficoltà” in base alla definizione della Commissione europea;<sup>(45)</sup>
- imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio;

Infine, per conformarsi alla giurisprudenza comunitaria ed escludere i soggetti che esercitano un'influenza notevole sulle start-up innovative, il decreto interministeriale introduce un ulteriore limite soggettivo, non previsto dal Decreto originario. Ossia, sono esclusi:

- gli investimenti diretti, o indiretti per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, promossi dai soggetti che, alla data in cui l'investimento si intende effettuato<sup>(46)</sup>, possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa oggetto dell'investimento che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio della start-up innovativa superiore al 30 per cento<sup>(47)</sup>. Tale vincolo vale sia per le persone fisiche che per i soggetti giuridici.

---

<sup>(44)</sup> Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02, modificati dalla comunicazione 2010/C 329/05).

<sup>(45)</sup> Comunicazione della Commissione Europea «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» (2004/C 244/02).

<sup>(46)</sup> In base all'art. 3 comma 3 e 4 del DM 30/01/2014.

<sup>(47)</sup> A tal fine si tiene conto anche delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari di tali soggetti individuati ai sensi dell'art. 230-bis, comma 3, c.c., ovvero da società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1), c.c.

### 10.3. Ambito di applicazione oggettivo (art. 3 DM 30/01/2014)

A differenza di quanto originariamente stabilito dal Decreto 179/2012 che considerava agevolabili tutti gli aumenti di capitale reali mediante l'immissione di nuove risorse in una o più start-up innovativa, il decreto interministeriale circoscrive il campo di applicazione ai soli versamenti iscritti alla voce del capitale sociale o nella riserva da sovrapprezzo azioni. Ciò al fine, come spiegato nella relazione illustrativa, di garantire l'effettività del capitale sociale ed evitare difficoltà valutative intrinseche nella determinazione del beneficio.

#### 10.3.1. L'investimento agevolato

L'agevolazione si applica:

- ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione<sup>(48)</sup>;
- agli investimenti in quote degli Oicr che investono prevalentemente in start-up innovative<sup>(49)</sup>.

I conferimenti in denaro possono essere effettuati sia in sede di costituzione della start-up innovativa che in sede di aumento del capitale sociale in caso di start-up già costituite.

Non sono rilevanti gli investimenti diversi da somme erogate, quali per esempio i conferimenti in natura e le prestazioni di opere e servizi, né i conferimenti in denaro iscritti in altre voci del patrimonio netto, quali per esempio i versamenti a fondo perduto o in conto capitale, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovrapprezzo.

---

<sup>(48)</sup> Come specificato dalla citata Circolare n. 16/E dell'Agenzia dell'Entrate in caso di investimento indiretto per il tramite di altre società di capitali, sono agevolati i conferimenti in denaro che determinano una effettiva capitalizzazione anche della società intermediaria. Sono, pertanto, agevolati i conferimenti in denaro a fronte dei quali sia la start-up innovativa che la società intermediaria, in sede di costituzione o in sede di aumento del capitale sociale, rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote.

<sup>(49)</sup> Nel caso di investimenti indiretti effettuati per il tramite di OICR qualificati, si considera agevolabile, in particolare, la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento e di azioni rappresentative del capitale delle SICAV.



Si considera conferimento in denaro e pertanto è incluso tra gli investimenti agevolati, la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27 del Decreto 179/2012<sup>(50)</sup>.

Infine, considerato il disallineamento tra la norma primaria e il decreto attuativo che ha introdotto la condizione dell'iscrizione dei conferimenti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle società intermediarie, la Circolare n. 16/E ha precisato che qualora queste ultime – nelle more della pubblicazione del decreto attuativo – abbiano iscritto le somme ricevute dagli investitori in altre riserve patrimoniali, le stesse devono procedere ad aumentare il capitale sociale mediante imputazione di tale riserve entro il 31 dicembre 2014, al fine di consentire al soggetto conferente di poter beneficiare dell'agevolazione sulle somme conferite<sup>(51)</sup>.

### 10.3.2. Periodo di riferimento

Il periodo di imposta del conferimento coincide normalmente con quello in cui il conferente ha diritto di operare la detrazione dall'imposta o la deduzione dal reddito<sup>(52)</sup>.

---

<sup>(50)</sup> La nota illustrativa spiega che la misura consente, in caso di assegnazione agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori continuativi delle start-up innovative di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti ai fini tanto fiscali quanto contributivi del reddito di lavoro derivante dall'attribuzione di tali strumenti finanziari o diritti. Ne consegue, stante anche lo spirito della norma, che, in via generale, l'agevolazione spetta solo se il credito origina da un'operazione diversa da una cessione di beni o prestazione di servizi, mentre è fruibile, comunque, dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al citato art. 27 del Decreto 179/2012, che, rinunciando ai propri crediti nei confronti delle start-up innovative, all'atto della sottoscrizione dell'aumento di capitale, di fatto, evitano fuoriuscita di capitali dalla start-up.

<sup>(51)</sup> In conformità a questo indirizzo, in occasione del question time del 18 giugno 2014, il Governo rispondendo all'interrogazione n.5-03007, ha ribadito che le somme investite iscritte in altre riserve possono beneficiare delle agevolazioni per le start-up innovative soltanto nel caso in cui la start-up innovativa imputi tali riserve a capitale sociale e/o a riserve di sovrapprezzo.

<sup>(52)</sup> Ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del DM 30/01/2014 per gli investimenti effettuati indirettamente per il tramite di OICR o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, ipotesi in cui, per la determinazione dell'entità dell'investimento agevolabile, è necessaria la certificazione dell'intermediario.

In particolare, i conferimenti rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale. Se successiva, alla data di deposito dell'attestazione che l'aumento di capitale è stato effettuato (artt. 2444 e 2481-*bis* c.c.).

I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione<sup>(53)</sup>.

In caso di rinuncia del credito l'investimento si considera perfezionato alla data dell'atto di rinuncia.

Con riguardo alle start-up innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa mediante una stabile organizzazione, la misura del beneficio è proporzionale all'incremento del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni site in Italia<sup>(54)</sup>.

Tali conferimenti si considerano effettuati nel periodo d'imposta nel corso del quale si verifica l'incremento del fondo di dotazione risultante dalla dichiarazione dei redditi della stabile organizzazione e sempreché sia stato rilevato un aumento di capitale sociale da parte della start-up innovativa non residente.

Anche per quanto riguarda gli investimenti indiretti nelle start-up innovative, i conferimenti rilevanti sono agevolabili nel periodo di imposta in cui si perfeziona l'aumento di capitale nella start-up innovativa<sup>(55)(56)</sup>.

---

<sup>(53)</sup> Trattandosi di fattispecie analoga a quella di aumento di capitale mediante conferimenti in denaro o mediante compensazione di crediti, la Circ. 16/E suggerisce che, anche nell'ipotesi di conferimento derivante dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di una start-up innovativa, i sottoscrittori hanno diritto a fruire delle agevolazioni fiscali nel periodo di imposta in corso alla data cui viene depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese l'attestazione degli amministratori che l'aumento di capitale è avvenuto in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse ai sensi dell'articolo 2420-bis, terzo comma, del codice civile, in modo da garantire l'effettività dell'aumento di capitale, deliberato contestualmente all'emissione del prestito convertibile.

<sup>(54)</sup> Al riguardo, la Circ. 16/E precisa che per fondo di dotazione e relativi incrementi devono intendersi quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel corso del quale è effettuato il conferimento agevolato da ritenersi congrui dal punto di vista fiscale tenendo conto di principi condivisi in sede internazionale. In ogni caso, sono agevolabili solo i conferimenti iscritti nella voce capitale sociale o di una riserva analoga a quella da sovrapprezzo azioni della start-up innovativa non residente.

<sup>(55)</sup> Parimenti, nella situazione poc'anzi descritta in cui la start-up innovativa o la società intermediaria abbiamo imputato a capitale sociale e/o a riserve di sovrapprezzo

*Tabella 10.1  
Scheda sintetica delle agevolazioni fiscali*

<b>Soggetti beneficiari dell'agevolazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– soggetti passivi Irpef</li> <li>– soggetti passivi Ires</li> </ul>
<b>Oggetto dell'agevolazione</b>	Detrazione/deduzione degli investimenti dal proprio reddito imponibile
<b>Limiti alla deduzione/detrazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– detrazione Irpef massima: 95.000 euro annui</li> <li>– massimo risparmio Ires: 99.000 euro annui</li> </ul>
<b>Anni di riferimento degli investimenti agevolati</b>	2012, 2013 e 2014
<b>Oggetto dell'investimento agevolato</b>	Conferimenti in denaro nel capitale sociale o nella riserva sovrapprezzo azioni
<b>Soggetto finale conferitario dell'investimento</b>	Start-up innovativa
<b>Limite massimo dell'investimento</b>	2.500.000 euro per ciascuna start-up innovativa
<b>Modalità di investimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>diretta</b> alle start-up innovative;</li> <li>– <b>indiretta</b> tramite OICR o tramite altre società di capitali che investano prevalentemente in start-up innovative</li> </ul>
<b>Soggetti esclusi dall'agevolazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– le start-up innovative,</li> <li>– gli incubatori certificati,</li> <li>– gli OICR e le altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative</li> </ul>

le somme precedentemente investite in altre voci del patrimonio netto, conformemente al disposto al co. 3 dell'art. 3 del decreto attuativo, il diritto a fruire dell'agevolazione per il soggetto conferente rileva sempre nel periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento del capitale sociale della start-up innovativa.

<sup>(56)</sup> Nel caso di investimento indiretto per il tramite di società intermediarie, la citata Circolare n. 16/E ribadisce che, affinché il conferimento possa considerarsi agevolabile, è necessario che anche il soggetto intermediario abbia, preventivamente, rilevato un incremento della voce del capitale sociale o della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote, depositando la delibera di aumento del capitale o, se successiva, l'attestazione di cui agli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile, in caso di società intermediaria già esistente, ovvero l'atto costitutivo per l'iscrizione nel registro delle imprese, in caso di società di nuova costituzione.

<b>Investimenti esclusi dall'agevolazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società a partecipazione pubblica;</li> <li>– in start-up innovative qualificate come “imprese in difficoltà”;</li> <li>– in start-up innovative del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio;</li> <li>– promossi dai soggetti fisici e giuridici che possiedono una quota o un diritto di voto nella start-up innovativa superiore al 30 per cento.</li> </ul>
---	---

## 10.4. Le misure agevolative<sup>(57)</sup>

### 10.4.1. Detrazione IRPEF (art. 29, commi 1-3 Decreto 179/2012 - art. 4, commi 1-2, 7 DM 30/01/2014)

Per i soggetti passivi IRPEF che investono direttamente l'agevolazione consiste in una detrazione pari al 19% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovativa.

L'investimento deve avere le seguenti caratteristiche:

- non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di euro 500.000 (per una detrazione massima annua di 95.000 euro per soggetto conferente);
- deve essere mantenuto per almeno due anni.

Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice che investono per il tramite della suddetta società l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il suddetto limite di 500.000 euro si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società<sup>(58)(59)</sup>.

<sup>(57)</sup> Rispetto agli effetti derivanti dall'applicazione delle agevolazioni, a prescindere dalla specifica modalità di fruizione, La Circ. 16/E sottolinea che la riduzione d'imposta in cui si sostanzia l'agevolazione, non ha natura di componente positivo di reddito, e non assume autonomo rilievo ai fini della determinazione del reddito stesso. Il beneficio, pertanto, è ininfluente ai fini dell'applicazione degli articoli 56, comma 2, 61, comma 1, 84 e 109, comma 5, del TUIR.

<sup>(58)</sup> Pertanto, riprendendo l'esemplificazione proposta nella Relazione illustrativa al decreto, due soci che possiedono il 50% ciascuno delle quote di una società di persone che effettua un conferimento in una start-up innovativa per 600.000,00 euro, beneficiano ciascuno della detrazione del 19% su un massimo di 250.000,00.

<sup>(59)</sup> Per le società di persone in contabilità semplificata è opportuno che l'investimento sia effettuato in modo tracciabile con bonifico “parlante”. È in ogni caso auspicabile un chiarimento ufficiale su quali modalità adottare per attestare tale investimento

Qualora l'investimento sia effettuato da un'impresa familiare, la detrazione compete all'imprenditore e ai collaboratori familiari tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del T.U.I.R. per l'imputazione agli stessi del reddito prodotto dall'impresa familiare.

In deroga al principio generale secondo cui le detrazioni assumono rilevanza sino a concorrenza dell'imposta, l'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei successivi tre anni<sup>(60)</sup>.

Per le start-up a vocazione sociale e le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico<sup>(61)</sup> ai sensi dell'art. 25 comma 4 del citato Decreto 179/2012 la detrazione spettante è innalzata al 25%.

---

(si pensi ad esempio al caso delle rivalutazioni immobiliari in cui è prevista un'apposita bollatura e vidimazione dei beni rivalutati) o indicazioni specifiche sulla documentazione che la società start-up conferitaria dell'investimento dovrà rilasciare (cfr paragrafi successivi).

<sup>(60)</sup> Ai fini della verifica della capienza dell'imposta lorda, il co. 2 dell'art. 29 del Decreto 179/2012 dispone che non si deve tenere conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.

<sup>(61)</sup> La lista allegata al DM 30/01/2014 individua i codici Ateco 2007 delle attività economiche innovative del manifatturiero e dei servizi ad alto valore tecnologico in ambito energetico:

- 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
- 27.2 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
- 27.32 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
- 27.33 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
- 28.11 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili,veicoli e motocicli)
- 28.12 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
- 28.13 Fabbricazione di altre pompe e compressori
- 28.14 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
- 28.15 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)
- 28.21 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
- 28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
- 28.29.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
- 29.31 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
- 72.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

### 10.4.2. Unico PF e SP 2014

Nel modello Unico PF 2014 il rigo interessato è RP80 (un modulo per ogni investimento)<sup>(62)</sup> differenziato per investimento diretto e indiretto e per le aliquote di detrazione del 19% e del 25%.

Nel rigo RN21 viene riportata la detrazione spettante che è riportabile nei periodi di imposta successivi (ma non oltre il terzo) se superiore all'imposta lorda.

Nel modello Unico SP 2014 i righe di riferimento sono quelli da RS121 a RS124.

### 10.4.3. Deduzione IRES (art. 29 commi 4-6 Decreto 179/2012 - art. 4 commi 3-7 DM 30/01/2014)

I soggetti passivi IRES beneficiano per il periodo agevolato di una deduzione del 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovativa.

I vincoli posti dalla norma prevedono che l'investimento:

- non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di euro 1.800.000 (con un risparmio di imposta massimo annuo per soggetto pari a euro 99.000, considerata l'attuale aliquota IRES del 27,5%);
- deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza dell'agevolazione analogamente a quanto previsto per la detrazione IRPEF.

L'agevolazione opera mediante una deduzione dal reddito complessivo dichiarato e, pertanto, l'incentivo non può generare o incrementare una perdita fiscale. Per superare tale vincolo e rendere il trattamento fiscale

---

<sup>(62)</sup> Nel caso di impresa familiare, ciascun partecipante dovrà compilare il rigo relativo alle detrazioni per investimenti in start-up innovative, al pari di un investimento diretto, indicando il codice fiscale della start-up innovativa nella quale è stato effettuato l'investimento nonché, quale importo cui commisurare la detrazione, quello proporzionato alla quota di partecipazione dell'impresa familiare. In ipotesi di investimento realizzato nel 2013, la Circolare n.16/E così esemplifica: ciascun partecipante dovrà compilare il rigo RP 80 del modello Unico PF 2014 qualificando la tipologia di investimento con il codice 1 in colonna 2 (investimento diretto) e indicando il codice fiscale della start-up innovativa e l'importo dell'investimento rapportato alla quota di partecipazione detenuta nell'impresa familiare.

omogeneo rispetto a quanto previsto per le persone fisiche, l'art. 4 comma 4 del DM 30/01/2014 ha introdotto la possibilità che, qualora la deduzione sia superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi (come avviene per l'ACE) ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare<sup>(63)(64)(65)</sup>.

In analogia a quanto previsto per i soggetti all'imposta sulle persone fisiche, anche per i soggetti all'imposta sul reddito delle società il risparmio d'imposta, maturato in riferimento a ciascuna annualità agevolabile, è utilizzabile fino a un massimo di quattro esercizi, a partire da quello di maturazione.

Per le start-up a vocazione sociale e le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico ai sensi dell'art. 25 comma 4 del citato Decreto 179/2012 la deduzione spettante è innalzata al 27%.

---

<sup>(63)</sup> In tal modo la relazione illustrativa rileva che è raggiunto lo scopo di uniformare il trattamento dei redditi d'impresa a prescindere dalla forma giuridica adottata. Infatti, sia per l'imprenditore individuale sia per le società di persone sia per i soggetti IRES il risparmio d'imposta che si ottiene è utilizzabile fino a un massimo di 4 esercizi.

<sup>(64)</sup> Consolidato. Per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale (artt. 117 - 129 del TUIR), l'eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare. <sup>è</sup>, inoltre, stabilito che le eccedenze generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole società.

Tali misure si applicano anche all'importo deducibile delle società e degli enti che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale (artt. 130 - 142 del TUIR).

<sup>(65)</sup> Trasparenza. In caso di opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR) l'eventuale eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare.

Le eccedenze generatesi presso la società partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.

Come già evidenziato dalla circolare Assonime<sup>(66)</sup> n. 11/2013 e confermato dalla citata Circolare n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione non si applica ai fini IRAP.

#### 10.4.4. Unico SC 2014

Nel modello Unico SC 2014 i righe di riferimento sono nel quadro RS, da RS170 a RS174 con separata indicazione dei dati identificativi della start-up conferitaria, dell’ammontare investito, del tipo di investimento e della deduzione spettante da riportare poi nel rigo RN6.

#### 10.4.5. Cumulabilità

L’agevolazione ai fini IRES e IRPEF è cumulabile con le altre detrazioni/deduzioni spettanti al contribuente, in particolare anche con le altre misure di favore disposte dall’articolo 27 del Decreto 179/2012 in materia di remunerazione con strumenti finanziari.

#### 10.4.6. Limite massimo di investimento

Con il decreto interministeriale è stato introdotto un ulteriore limite massimo di investimento annuo<sup>(67)</sup>: infatti l’ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati, in ogni periodo d’imposta, non può essere superiore a euro 2.500.000 per ciascuna start-up innovativa, pena la decadenza della agevolazione per tutti<sup>(68)</sup> gli investitori<sup>(69)</sup>.

---

<sup>(66)</sup> Circolare 11/2013.

<sup>(67)</sup> La relazione illustrativa spiega che tale vincolo è stato inserito in ossequio agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02), come modificati dalla Comunicazione della Commissione 2010/C 329/05. Gli Orientamenti, al punto 4.3.1 (Livello massimo delle tranche di investimento), dispongono che le misure a favore del capitale di rischio devono prevedere tranche di investimento, finanziate in tutto o in parte attraverso l’aiuto di Stato, che non superino 2,5 milioni di euro su un periodo di dodici mesi.

<sup>(68)</sup> La problematicità di questo nuovo limite è stata messa bene in evidenza da Matteo Cornacchia sull’inserito del Sole 24 Ore del 24 aprile 2014: si potrebbe infatti verificare il caso limite in cui al momento dell’effettuazione dell’investimento il soggetto conferente sia nelle condizioni di beneficiare delle agevolazioni fiscali, negate invece a fine esercizio nell’ipotesi in cui la conferitaria abbia superato nell’intervallo la soglia di 2,5 milioni di euro di investimenti ricevuti.



## 10.5. Condizioni informative relative alle operazioni oggetto di investimento (art. 5 DM 30/01/2014)

Le condizioni informative disposte dal decreto interministeriale sono state introdotte, in base a quanto spiegato dalla nota illustrativa, per assicurare al beneficiario l'acquisizione della documentazione probante le operazioni oggetto delle agevolazioni in ossequio alle disposizioni comunitarie.

In generale:

- nel caso di un investimento diretto, è lo stesso beneficiario ad essere tenuto a ricevere dalla start-up tale documentazione e a conservarla;
- nel caso, invece, di un investimento indiretto per il tramite di OICR o di altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, saranno quest'ultimi soggetti intermediari a ricevere e conservare i documenti delle start-up, necessari anche per le certificazioni di seguito descritte.

Si presenta quindi l'elenco della documentazione richiesta, da ricevere e conservare:

- una certificazione per ciascuna start-up innovativa conferitaria che attesti il rispetto del limite di 2.500.000 euro di conferimento per ogni periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento<sup>(69)</sup>;
- copia del piano di investimento (comprensivo di *exit strategy*)<sup>(71)</sup> della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della

---

<sup>(69)</sup> La relazione illustrativa riporta anche un esempio pratico: qualora una società dovesse ricevere conferimenti in denaro in un unico esercizio pari, ad esempio, a euro 3.000.000, tutti i soci conferenti non avrebbero diritto ad alcuna detrazione/deduzione, neanche per la parte proporzionalmente corrispondente al conferimento effettuato fino a concorrenza di euro 2.500.000.

<sup>(70)</sup> A tal riguardo la Circolare n. 16/E ritiene necessario precisare che oltre al rispetto del limite massimo dei conferimenti ricevuti, la start-up deve certificare anche l'entità dell'investimento agevolabile effettuato nel periodo di imposta cui deve essere commisurato il beneficio spettante.

<sup>(71)</sup> La relazione illustrativa dispone che, nel rispetto degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02), tra le informazioni contenute dal piano di investimento dovrà essere presente una descrizione delle *exit strategy*, al fine di garantire all'investitore, già al momento dell'acquisto della partecipazione azionaria, una pianificazione della fase finale dell'operazione.

prevista attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;

– nel caso di investimenti a vocazione sociale e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico<sup>(72)</sup> una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l'oggetto della propria attività.

Il decreto interministeriale stabilisce che i documenti informativi sopra descritti costituiscono condizione necessaria per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale. L'assenza della documentazione o una documentazione non sufficientemente dettagliata potrebbero pertanto implicare la decadenza del vantaggio fiscale.

Data la delicatezza e la complessità di produrre tale documentazione, con particolare riferimento alla stesura di una *exit strategy*, si auspica un chiarimento da parte dell'amministrazione finanziaria.

Oltre a quanto riportato, il decreto interministeriale prevede che, nell'ipotesi di investimento indiretto come già definito, gli intermediari abilitati, su richiesta dell'investitore, predispongano una certificazione che attesti:

– il possesso dei requisiti degli OICR che investono prevalentemente in start-up innovative (citato art. 1, comma 2, lettera e)), nonché, nel caso di investimenti per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative, il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera f);

– l'entità dell'investimento agevolabile (ai sensi del citato art. 2 comma 2 del decreto attuativo).

Pertanto, nel caso di investimento indiretto, sarà cura del soggetto beneficiario chiedere al soggetto intermediario le certificazioni descritte in tempo utile, ossia entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, per poter fruire dell'agevolazione nel periodo di imposta in cui matura il relativo il diritto.

Se tale condizione si realizza successivamente al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il decreto interministeriale all'art. 5 co. 3 stabilisce che il contribuente avrà diritto a beneficiare della

---

<sup>(72)</sup> In base ai codici di attività Ateco già elencati.

detrazione o della deduzione nel periodo d'imposta successivo<sup>(73)</sup> a quello in cui ha effettuato il conferimento.

Tale termine pare inadeguato poiché coincidente con la stessa scadenza della dichiarazione dei redditi. Potrebbero pertanto verificarsi situazioni in cui la certificazione pervenga entro la scadenza, ma sia troppo prossima perché possa essere inserita e utilizzata per la dichiarazione dei redditi del contribuente. Sarebbe pertanto auspicabile una precisazione in merito al termine di ricevimento della certificazione oltre il quale sia consentito utilizzare la detrazione per il periodo di imposta successivo.

*Tabella 10.2  
Scheda sintetica delle condizioni documentali richieste*

Documentazione richiesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- certificazione che attesti il rispetto del limite di 2.500.000 euro di conferimento;</li> <li>- copia del piano di investimento della start-up innovativa</li> </ul>
Ulteriore documentazione richiesta in caso di investimenti a <b>vocazione sociale</b> e per le start-up ad <b>alto valore tecnologico</b> in ambito energetico	Certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l'oggetto della propria attività.
Ulteriore documentazione richiesta in caso di investimenti indiretti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- certificazione del possesso dei requisiti degli investitori "intermediari";</li> <li>- certificazione dell'entità dell'investimento agevolabile</li> </ul>

## 10.6. Decadenza (art. 29 comma 5 Decreto 179/2012 - art. 6 DM 30/01/2014) - Cause

L'individuazione delle fattispecie che generano ipotesi di decadenza delle agevolazioni nasce, come rilevato dalle note illustrative, da una

<sup>(73)</sup> La nota illustrativa così esemplifica: se viene effettuato un conferimento in denaro da parte di una persona fisica il 15 dicembre 2013 nei confronti di un "intermediario" con un periodo d'imposta compreso dal 1 dicembre al 30 novembre, poiché il calcolo dell'importo agevolabile può essere effettuato solo con riferimento al bilancio chiuso il 30 novembre 2014, data in cui è già scaduto il termine per la presentazione dell'Unico PF 2014, il beneficiario computerà l'agevolazione in diminuzione delle imposte dovute per l'anno 2014 utilizzando Unico PF 2015.

duplice esigenza: garantire all'investimento effettuato un periodo minimo di durata (cd. *holding period*) ed evitare comportamenti opportunistici che potrebbero generare incrementi fittizi di capitale promossi al solo fine di fruire dell'agevolazione.

Pertanto, il decreto interministeriale sviluppa quanto previsto originariamente dal Decreto 179/2012 e stabilisce che il diritto alle agevolazioni fiscali decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento<sup>(74)</sup>, si verifica:

- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società<sup>(75)</sup>, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni<sup>(76)</sup>;
- la riduzione di capitale volontaria, come specificato dalla stessa relazione illustrativa, nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative<sup>(77)</sup>;
- il recesso o l'esclusione degli investitori;
- la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del Decreto 179/2012 da parte della start-up innovativa, secondo quanto

---

<sup>(74)</sup> Il momento di rilevazione dell'investimento è determinato in base all'art. 3 DM 30/01/2014, come già commentato.

<sup>(75)</sup> Ad eccezione di quanto previsto dalle esclusioni delle cause di decadenza, disposte dall'art. 6 co. 3, lettere a) e b) del decreto attuativo.

<sup>(76)</sup> È bene evidenziare come espresso dalla Relazione Illustrativa che la cessione anche parziale di alcune quote o azioni possedute penalizza il beneficiario sull'intero importo utilizzato a titolo di detrazione/deduzione e, quindi, anche per la quota parte correlata alle azioni o quote che continuano a permanere nella sfera giuridica del conferente. Ne consegue che, come specificato dalla Circolare n. 16/E, nelle ipotesi di investimento diretto, il soggetto beneficiario è tenuto a mantenere per due anni le azioni o le quote ricevute in cambio dell'investimento nella start-up innovativa; nei casi di investimento indiretto, detto obbligo è da intendersi riferito al mantenimento delle quote di fondi comuni di investimento o delle azioni rappresentative del capitale delle SICAV o delle partecipazioni nel capitale delle società intermediarie.

<sup>(77)</sup> La Circolare n. 16/E rammenta che conferimenti in società e distribuzione a soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle rilevanti ai fini dell'agevolazione, ove caratterizzati da profili di elusività, sono soggetti all'applicazione della norma di cui all'articolo 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

risulta dal periodico aggiornamento della sezione “speciale” del Registro delle Imprese<sup>(78)</sup>.

Nel caso di investimenti indiretti effettuati per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative le ipotesi di decadenza testé descritte devono essere verificate in capo alla stessa società intermediaria tramite la quale si effettua l’investimento. Qualora non siano rispettate tali condizioni, gli investitori devono riceverne notizia entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui si verifica tale causa di decadenza, al fine di poter ottemperare agli adempimenti stabiliti e di seguito descritti<sup>(79)</sup>.

*Tabella 10.3.  
Sintesi delle cause di decadenza*

Cause di decadenza entro due anni dall’investimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>– la cessione, anche parziale, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati,</li> <li>– la riduzione di capitale volontaria,</li> <li>– il recesso o l’esclusione degli investitori,</li> <li>– la perdita di uno dei requisiti previsti da parte della start-up innovativa</li> </ul>
Ulteriore documentazione richiesta in caso di investimenti a <b>vocazione sociale</b> e per le start-up ad <b>alto valore tecnologico</b> in ambito energetico	Certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l’oggetto della propria attività.
Ulteriore documentazione richiesta in caso di investimenti indiretti	<ul style="list-style-type: none"> <li>– certificazione del possesso dei requisiti degli investitori “intermediari”;</li> <li>- certificazione dell’entità dell’investimento agevolabile</li> </ul>

<sup>(78)</sup> In questo caso la decadenza opera entro i due anni solo per dare certezza ai rapporti di natura tributaria sorti.

<sup>(79)</sup> Si rileva nel presente paragrafo un’ulteriore differenza di trattamento tra gli OICR e le altre società che investono prevalentemente in start-up innovative. Per il secondo soggetto spetta infatti l’obbligo di verifica dell’holding period, nulla prevedendo nel caso di investimento effettuato per il tramite di OICR. La diversa disciplina muove, da due considerazioni: gli OICR sono, a differenza degli altri intermediari, soggetti vigilati e, quindi, offrono anche ai fini del controllo, maggiori garanzie; l’investimento effettuato in una OICR “dedicata” agli investimenti in start-up innovative è, di fatto, un investimento finalizzato, nell’intento dell’investitore ad incrementare il capitale delle start-up. Viceversa, l’investimento effettuato per il tramite di altre società di capitali, consentendo di diventare soci di queste ultime, postula, di regola, nel caso di specie, una commistione tra socio e società “intermediaria”, che autorizza a considerare l’investimento stesso equivalente ad un investimento diretto.

### 10.6.1. Esclusioni dalle cause di decadenza

Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione:

- i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai Capi III e IV del Titolo III del T.U.I.R.; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni di esclusione devono essere verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'investimento agevolato da parte del dante causa<sup>(80)</sup>;
- la naturale scadenza della start-up innovativa, ossia la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del Decreto 179/2012 da parte della start-up innovativa dovuta alla scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 dello stesso art. 25 per le start-up già costituite all'entrata in vigore della legge di conversione del citato Decreto<sup>(81)</sup>.

### 10.6.2. Gli effetti della decadenza

Sugli effetti della decadenza la procedura di restituzione, disposta dal decreto interministeriale distingue l'ipotesi del beneficiario soggetto passivo ai fini IRPEF da quello ai fini IRES.

In entrambi i casi, comunque, è previsto che il recupero del beneficio sia attuato con riferimento al periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione.

Nel dettaglio:

---

<sup>(80)</sup> Nel caso di operazioni straordinarie l'esclusione è stata introdotta per evitare di ingessare inutilmente operazioni di riassetto societario, e al contrario favorire il processo di aggregazione delle start-up innovative in vista di una crescita e uno sviluppo delle stesse. Resta in ogni caso ferma, come osservato dalla Relazione illustrativa, la possibilità dell'ufficio finanziario di sindacare l'eventuale elusività di operazioni poste in essere al solo fine di beneficiare degli incentivi. Ipotesi, quale per esempio, a seguito di operazioni straordinarie "aggregative" vi sia "confusione" tra società conferente (che ha beneficiato della deduzione) e start-up conferitaria.

<sup>(81)</sup> La nota illustrativa sottolinea che, al fine di scoraggiare comportamenti opportunistici ed evitare i conferimenti in denaro in prossimità della scadenza della qualifica di start-up innovativa al solo fine di fruire del beneficio, è necessario in ogni caso rispettare l'*holding period*, ossia il vincolo del mantenimento dell'investimento per almeno 2 anni ancorché siano cessati i requisiti.

– se soggetto passivo ai fini IRPEF, deve incrementare l'imposta IRPEF dovuta per tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi d'imposta precedenti aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento è effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF;

– se soggetto passivo IRES, deve incrementare il reddito di tale periodo d'imposta dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti. Entro il termine per il versamento a saldo dell'IRES è dovuto l'importo degli interessi legali da determinare sull'imposta non versata per i periodi d'imposta precedenti.

È superfluo ricordare che, una volta intervenuta la decadenza, viene meno anche la possibilità di fruire per i successivi periodi di imposta dell'ammontare dell'eventuale eccedenza, oggetto di “riporto in avanti”, nelle ipotesi di detrazione o deduzione non utilizzata nel periodo di imposta di maturazione per incapienza.

### **10.7. Società di comodo e in perdita sistemica (art. 26 comma 4 Decreto 179/2012).**

In deroga all'ordinaria disciplina prevista, alle start-up innovative non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo (art. 30 della L. 724/94) e di società in perdita sistemica (art. 2, commi 36-*decies*-36-*duodecies* DL 138/2011), escludendo, in questo caso, di dover ricorrere all'interpello disapplicativo (ai sensi dell'art. 37-*bis*, co. 8, del DPR 600/1973).

Nel dettaglio, la non applicazione della disciplina della società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94 comporta che per tutto il periodo in cui la società ha i requisiti per qualificarsi quale “start-up innovativa” la stessa non è tenuta ad effettuare il test di operatività. Nel periodo successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa, la società è invece tenuta, come chiarito dalla Circolare n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate, all'effettuazione del test di operatività considerando i due periodi di imposta precedenti a quello in osservazione, anche se interessati da cause di non applicazione della disciplina.

Allo stesso modo, alle start-up innovative non si applica la disciplina delle società in perdita sistemica per tutto il periodo in cui mantengono i requisiti per qualificarsi come start-up innovative. La Circolare n. 16/E ha precisato che il cosiddetto “triennio di osservazione” ai fini della

applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa<sup>(82)</sup>.

*Tabella 10.4.  
Sintesi dei vantaggi fiscali delle start-up innovative*

Vantaggi	Start-up	Start-up innovative	Start-up innovative a vocazione sociale/settori innovativi
Detrazione Irpef	X	19%	25%
Deduzione Ires	X	20%	27%
Riportabilità detrazioni/deduzioni in eccesso nei tre anni successivi	X	V	V
Cumulabilità con le altre detrazioni/deduzioni spettanti al contribuente	X	V	V
Inapplicabilità delle disposizioni in materia di società di comodo e di società in perdita sistematica	X	V	V

<sup>(82)</sup> Sempre la citata Circolare n. 16/E riporta il seguente esempio: nel caso di una società costituita il 16 aprile 2013 e in possesso della qualifica di start-up innovativa fino al 15 aprile 2017, si ha che:

- la disciplina sulle società cosiddette “non operative” non trova applicazione per il 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; ciò comporta che il primo periodo di imposta di applicazione della suddetta disciplina è il 2018, sempreché non sussistano, per tale periodo, cause di esclusione o di disapplicazione;

- la disciplina sulle cosiddette “società in perdita sistematica” non trova applicazione per il 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; il primo periodo utile di applicazione della suddetta disciplina potrà essere il 2021, qualora nel relativo “triennio di osservazione” (ossia, 2018, 2019 e 2020) la società risulti in perdita sistematica e non eventuali cause di disapplicazione in uno o più degli anni del citato triennio di osservazione ovvero cause di esclusione nello stesso 2021.



In merito alla dichiarazione dei redditi, nella sezione di verifica dell'operatività, è prevista una specifica casella "start-up" barrata la quale il contribuente è esonerato dalla disciplina sulle società di comodo.

Conformemente a quanto previsto in deroga all'ordinaria disciplina delle società di comodo, preme qui osservare che il legislatore avrebbe potuto favorire le start-up innovative introducendo altre agevolazioni fiscali p.e. in termini di deducibilità degli interessi passivi ex art. 96 del TUIR.

Tale voce rappresenta infatti, nella maggioranza dei casi dei primi anni di vita di nuove attività produttive, una spesa rilevante che difficilmente potrà trovare capienza nel limite degli interessi attivi e/o nel 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.



## 11. IL NUOVO STRUMENTO DEL *CROWDFUNDING* INTRODOTTO CON IL D.LGS. 179/2012<sup>(\*)</sup>

### 11.1. Una nuova possibilità di finanziamento per le Start-up

La principale criticità che si trova ad affrontare una start-up è senz'altro il reperimento dei finanziamenti necessari per l'avvio dell'attività e quindi la nascita e lo sviluppo dell'impresa nella delicatissima fase in cui ci sono certamente costi da sostenere, magari anche ingenti, mentre i ricavi sono ancora di là da venire.

Le possibilità di finanziamento tradizionali sono ovviamente diverse, e vanno dal debito bancario (che per difficoltà viene concesso senza garanzie), agli "incubatori", alla finanza agevolata, ai fondi di investimento che intervengono in fase iniziale con finanziamenti c.d. "seed", agli investitori privati normalmente chiamati "business angels", alla quotazione sull'AIM (Alternative Investment Market) di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese.

Si tratta di modalità di finanziamento certamente attuabili, ma che richiedono comunque un grado di "maturità" della start-up più o meno avanzato: l'intento del legislatore con il *crowdfunding* è stato invece quello di consentire l'accesso ai finanziamenti sul mercato anche a start-up che effettivamente risultano essere poco più di idee da sviluppare concretamente appena ricevuta una provvista finanziaria anche minima.

In questa sede comunque ci concentreremo esclusivamente sullo strumento del *crowdfunding* proprio perché è stato introdotto in Italia con lo stesso Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. Decreto Crescita *bis*), coordinato

---

<sup>(\*)</sup> A cura di Deborah Setola, Commissione Start-up, Microimprese e Settori Innovativi ODCEC Milano, Commissione Gestione della Crisi e Procedure Concorsuali ODCEC Milano.

con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294 con il quale il legislatore ha introdotto la disciplina delle start-up innovative di cui agli altri capitoli del presente quaderno.

Il D.Lgs. 179/2012 sopra citato ha introdotto in Italia la possibilità di costituire portali online per la raccolta di capitale di rischio (art. 30), assegnando alla Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, il compito di emanare la disciplina regolamentare di attuazione della norma con cui il legislatore ha inteso favorire l'accesso al pubblico risparmio da parte delle start-up tramite appunto portali online.

Con la delibera n. 18592 pubblicata a luglio 2013 la Consob ha emanato il “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line”, che disciplina una delle modalità di *crowdfunding* cioè il c.d. “*equity crowdfunding*”, di cui tratteremo in maniera più approfondita nel paragrafo dedicato, dopo aver inquadrato l'argomento *crowdfunding* nei vari aspetti qualitativi e nelle varie modalità di possibile utilizzo da parte delle start-up.

### 11.1.1. Introduzione al fenomeno

Il *crowdfunding* (dall'inglese crowd, folla e funding, finanziamento) definisce il processo per cui un gruppo di persone finanzia un progetto ideato da altre persone o da organizzazioni di vario genere. È dunque un processo di finanziamento “dal basso”: il web è solitamente la piattaforma che permette l'incontro e la collaborazione delle varie parti coinvolte in un progetto di *crowdfunding*.

In parole semplici, possiamo riassumere il concetto in una “colletta” fatta tramite la rete internet.

Il *crowdfunding* si può riferire a processi di qualsiasi genere, dall'aiuto in occasione di tragedie umanitarie, alle campagne di beneficenza, al sostegno all'arte e ai beni culturali, alla ricerca scientifica, ai micro-prestiti, fino ai finanziamenti a progetti imprenditoriali e start-up.

Il termine trae la propria origine dal *crowdsourcing*<sup>(83)</sup>, processo di sviluppo collettivo di un prodotto.

---

<sup>(83)</sup> Lambert e Schwenbacher, 2010. Il crowdsourcing è sostanzialmente l'offerta di idee, feedback e soluzioni a favore dell'attività d'impresa, in particolare con riferimento ad un prodotto sviluppabile o migliorabile con il contributo della folla.

L'esigenza di questa nuova forma di finanziamento è dovuta alla difficoltà delle imprese e, più in generale degli individui, di ottenere fondi attraverso le più classiche forme di raccolta, in particolare in uno scenario economico di crisi, caratterizzato dal c.d. *credit crunch*.

Start-up e piccoli imprenditori sono i soggetti per i quali il *crowdfunding* si pone come alternativa alle tradizionali forme di finanziamento, ossia le banche da un lato e dall'altro lato Business Angels, Venture Capital, Private Equity, IPO<sup>(84)</sup>.

Peraltro, quelle sopra descritte sono modalità di finanziamento che hanno il problema di richiedere un ritorno di profittabilità, dei costi fissi e dei tagli di investimento molto elevati o comunque non in linea con quelli che caratterizzano un piccolo imprenditore o un'impresa appena nata.

Esistono, infatti, idee imprenditoriali realizzabili con poco denaro, ma non così profittevoli da giustificare l'ingresso di un fondo di Private Equity o di Venture Capital, più attratti da progetti di natura diversa (valori e profittabilità maggiori, settori più tecnologici ecc.): il *crowdfunding* invece premia queste idee e costituisce una valida forma di finanziamento alternativo perché ciò che spinge i *crowdfunder* (cioè i finanziatori) a dare il loro contributo non è solo il mero profitto ma anche delle componenti extra-monetarie che hanno caratterizzato nei secoli il fenomeno del mecenatismo.

## 11.2. Il mercato mondiale del *crowdfunding*

### 11.2.1. Portata del fenomeno a livello globale

Per capire la portata del fenomeno, è interessante guardare subito ai dati: a livello mondiale nel 2013 sono stati raccolti \$5.1 miliardi che hanno finanziato con successo oltre un milione di progetti con un incremento di circa il 100% rispetto al 2012 in cui erano stati raccolti \$2.6 miliardi.

Secondo un report di Richard Schwartz per World Bank, il mercato mondiale del *crowdfunding* potrebbe arrivare a valere \$300 miliardi nel 2025, di cui \$47.6 miliardi in Cina e \$13.8 miliardi tra Europa ed Asia Centrale.

---

<sup>(84)</sup> Diversi studi mostrano come il *crowdfunding* funzioni come “*proof of concept*”, per cui quasi un terzo delle aziende *crowdfunded* entro 3 mesi ottengono nuovi finanziamenti da Angel Investors e Venture Capitalists.

Si tratta di numeri certamente importanti, che riflettono la potenzialità del fenomeno a livello globale.

A livello italiano, il valore del mercato italiano a fine 2013 era di 23 milioni di euro: su 52.000 progetti presentati attraverso piattaforme italiane, ne sono stati approvati e pubblicati 15.000 (quindi quasi il 30%).

### 11.2.2. Origini e Sviluppo del *crowdfunding*

Le prime piattaforme di *crowdfunding* esistono già da diversi anni: la prima italiana, datata ben 2005, è [www.produzionidalbasso.com](http://www.produzionidalbasso.com): attraverso questo sito sono stati ad oggi finanziati 513 progetti per un totale di oltre un milione e duecentomila euro raccolti.

Per quanto già esistente, il *crowdfunding* ha acquisito però notorietà presso il grande pubblico solo nel 2008, quando il Presidente americano Barack Obama ha finanziato la sua campagna elettorale per la presidenza attraverso il web raccogliendo i contributi dei suoi elettori, incentivati a contribuire alla sua elezione in qualità di primi portatori di interesse. Nel 2008 il Presidente Obama ha raccolto per la sua campagna – nell’arco di 21 mesi – \$750 milioni, di cui \$600 donati da 3 milioni di singoli finanziatori attraverso il sito [barackobama.com](http://barackobama.com) (i.e. una media di \$200 per singola donazione).

Anche in occasione della campagna elettorale del 2012, il Presidente Obama ha raccolto attraverso l’utilizzo del *crowdfunding* \$631 milioni di singole donazioni, di cui \$214 milioni costituiti da donazioni sotto i \$200. Il suo sfidante Mitt Romney, che ha privilegiato modalità di finanziamento tradizionali, diverse dal *crowdfunding*, ha invece raccolto \$384 milioni in singole donazioni, di cui solo \$70 milioni costituiti da donazioni sotto i \$200. I numeri commentano da soli le potenzialità dello strumento *crowdfunding*.

Le iniziative di *crowdfunding* si possono promuovere in forma autonoma, attraverso un proprio sito web sviluppato ad hoc per sostenere cause o progetti singoli come nel caso del Presidente Obama, oppure attraverso portali specificamente dedicati al *crowdfunding* che promuovono molteplici iniziative.

Un ulteriore esempio di iniziativa autonoma di *crowdfunding* è la campagna che si chiamava “*Tous Mecenes*” (Tutti Mecenati) del Louvre, per l’acquisto del quadro “Le tre grazie” di Cranach da un collezionista privato. Il collezionista richiedeva 4 milioni di euro, il Museo ne aveva a disposizione solamente 3 ed ha quindi deciso di lanciare un’iniziativa di *crowdfunding* ([www.troisgraces.fr](http://www.troisgraces.fr)) al fine di raccogliere il milione mancante.

Alla campagna hanno partecipato circa 7000 donatori<sup>(85)</sup> che sono stati ricompensati dal Louvre con l'inserimento del proprio nome all'interno della lista dei mecenati del museo<sup>(86)</sup>. In un mese sono stati raccolti 1 milione e 200 mila euro.

Il grande successo della campagna, dovuto in parte al grande potere mediatico che caratterizza l'immagine del Louvre, è attribuibile alla capacità dei *fundraiser* del museo di colpire e sensibilizzare la community del web, che ricopre un ruolo di fondamentale importanza in ogni campagna di *crowdfunding*.

Successivamente il Louvre ha lanciato nuove campagne di raccolta fondi: in particolare, recentemente il Louvre è riuscito a raccogliere un milione di euro per restaurare la celebre Nike di Samotracia e lo scalone sul quale poggia. La spesa prevista per l'operazione è di quattro milioni di euro di cui tre messi a disposizione dagli sponsor e uno che doveva essere raccolto entro il 31 dicembre 2013. All'appello, hanno risposto ben 6.700 persone. I contributi, con cifre variabili da 1 a 8.500 euro, sono arrivati in gran parte dagli stranieri, soprattutto i giapponesi che si sono rivelati i più generosi.

I soggetti – siano essi persone, enti o società – che invece non hanno come il Louvre il potere di veicolare presso un proprio sito creato ad hoc la “folla” dei potenziali finanziatori, scelgono solitamente di promuovere il loro progetto attraverso piattaforme (dette anche “portali”) specificamente dedicate al *crowdfunding*.

### 11.3. Piattaforme di *crowdfunding*

Le piattaforme di *crowdfunding* sono siti web che facilitano l'incontro tra la domanda di finanziamenti da parte di chi promuove dei progetti e l'offerta di denaro da parte degli utenti: funzionano sostanzialmente come luoghi virtuali di “raccolta fondi”.

---

<sup>(85)</sup> Le cifre si sono aggirate da 1 a 1.500 euro, con picchi di donazioni da 10.000 e 40.000. L'età media dei donatori è stata intorno ai 56 anni, il più giovane era ancora nella pancia della mamma e il più anziano aveva 101 anni.

<sup>(86)</sup> Sono state previste inoltre diverse ricompense per i donatori più generosi: a chi ha effettuato una donazione compresa tra i 200 e i 500 euro è stata offerta la possibilità di effettuare una visita privata nel museo, chi ha donato più di 500 invece ha avuto diritto a partecipare a una serata speciale.

In linea di massima, le piattaforme di *crowdfunding* si possono distinguere in generaliste i.e. piattaforme che raccolgono progetti di ogni area di interesse, e verticali (o tematiche), i.e. piattaforme specializzate in una tipologia<sup>(87)</sup> specifica di *crowdfunding* o in progetti di particolari settori.

La maggior parte delle piattaforme sono localizzate negli Stati Uniti e in Europa, a cui seguono Brasile e Australia. A livello mondiale – ma non accessibile direttamente per cittadini o società italiane – la più importante piattaforma di *crowdfunding* è [www.kickstarter.com](http://www.kickstarter.com), lanciata nel 2009. Secondo i dati di ottobre 2014, attraverso questa piattaforma sono stati finanziati oltre 71 mila singoli progetti<sup>(88)</sup>, per una raccolta totale pari a \$1,35 miliardi e 7,1 milioni di individui finanziatori.

Il successo del *crowdfunding* non sta portando solo alla nascita di un gran numero di piattaforme che fanno da intermediari tra chi propone progetti e chi li finanzia, ma anche all'apertura di nuovi blog e siti che contribuiscono alla diffusione della cultura relativa a questo nuovo tipo di finanziamento.

### 11.3.1. Caratteristiche delle piattaforme

Caratteristica comune di tutte le piattaforme di *crowdfunding* è l'approccio originale, che mira a “emozionare” il visitatore della piattaforma: i progetti vengono presentati in maniera quasi sempre originale, con un focus sull'impatto emotivo. Chi lancia i progetti sulle piattaforme infatti sa benissimo che deve invogliare la “folla” a contribuire usando le emozioni prima ancora che i numeri del *business plan*.

A questo scopo, il progetto da finanziare viene presentato non solo attraverso schede con i numeri del progetto, ma soprattutto attraverso immagini, video e “*pitch*”, cioè presentazioni in power point che descrivono l'azienda, l'idea di business, le persone che la compongono oltre naturalmente al progetto che si intende perseguire con l'investimento cercato.

La diffusione del progetto presentato sulla piattaforma naturalmente avviene attraverso la piattaforma stessa – che funziona appunto come

---

<sup>(87)</sup> Per la descrizione delle diverse tipologie di *crowdfunding*, si rimanda al paragrafo dedicato.

<sup>(88)</sup> Molti film o cortometraggi presentati al festival cinematografico Sundance e lo spettacolo teatrale “Godspell” sono stati finanziati grazie a Kickstarter.



“vetrina” – ma anche e soprattutto attraverso la rete di contatti online e offline dei promotori del progetto che vengono veicolati sulla piattaforma; alcuni interessanti studi<sup>(89)</sup> hanno evidenziato una correlazione diretta tra il numero di amici su Facebook e/o dei contatti LinkedIn e/o dei follower su Twitter dei promotori del progetto e la percentuale di successo di un progetto di *crowdfunding*.

La maggior parte delle piattaforme (più del 40%) genera ricavi applicando commissioni percentuali (sul capitale raccolto) ai singoli progetti pubblicati su di esse.

In generale, le commissioni variano da un minimo del 2% a un massimo del 25% e sono tipicamente inferiori in Nord America, in Europa (in media pari al 7%) e in Italia (in media pari al 5%) rispetto agli altri paesi (media 8%), ciò a fronte del maggior grado di competizione presente sui mercati americano ed europeo. Una fonte addizionale di ricavo è rappresentata dal compenso fisso applicato nel momento in cui viene fatta richiesta di pubblicare un progetto sulla piattaforma (negli Stati Uniti in media pari a 15 dollari).

### 11.3.2. Piattaforme italiane

Ad ottobre 2014, su 52.000 progetti presentati in Italia attraverso piattaforme italiane, ne sono stati approvati e pubblicati 15.000 (quindi quasi il 30%). In Italia, le piattaforme di *crowdfunding* erano 16 a fine 2012, cresciute a 41 a fine 2013 e a 54 a maggio 2014, di cui 41 attive e 13 in fase di lancio<sup>(90)</sup>.

Delle 41 piattaforme attive a maggio 2014, 19 appartengono al modello *reward-based*, 7 al *donation-based*, 2 al *lending-based* e 2 all'*equity-based*, iscritte regolarmente nell'apposito registro Consob, ed 11 sono piattaforme ibride. Per quanto riguarda le 13 piattaforme in via di lancio, sono state individuate 9 *equity-based*, 1 *reward* e 3 ibride.

---

<sup>(89)</sup> Ad esempio lo studio di Ethan Mollick sul numero di amici Facebook dei promotori delle campagne di finanziamento per un film su Kickstarter: 10 amici, probabilità di successo 9%, 100 amici probabilità di successo 20%, 1.000 amici probabilità di successo 40%.

<sup>(90)</sup> La figura seguente, di ICN – Italian Crowdfunding Network, fotografa l'evoluzione del mercato italiano dal 2005 al 2013. Alcune delle piattaforme citate in figura, Boober, Boomstarter, H2raise, Fund for Culture, Fund to e YouCapital non sono più attive.

Le piattaforme ibride offrono più di un modello in varie combinazioni, la più frequente delle quali risulta essere *reward-donation*.

Per la descrizione dei diversi modelli, si rimanda al successivo paragrafo dedicato, mentre la tabella di seguito elenca le varie piattaforme presenti distinte per modello e la figura<sup>(91)</sup> mostra la tempistica della nascita delle piattaforme in Italia.


*Tabella 11.1.  
Piattaforme attive in Italia a ottobre 2014, classificate per modello.*

Modello	Piattaforme
<b>Reward (20 piattaforme)</b>	BeCrowdy, bookabook, Com-Unity, Eppela, Fidalò, Finanziamì il tuo futuro, ForItaly, Gigfarm, Giffoni Idea, Innamorati della Cultura, Limoney, Kendoo, Micro Crédit Artistique, Musicraiser, Rezz, RisorgiMenti.lab, School Raising, Vizibol, WeRealize, wowcracy
<b>Donation (7 piattaforme)</b>	Commoon, IoDono, Leevia, Letsdonation, PensiamociNoi, Retedeldono, Shinynote
<b>Lending based (2 piattaforme)</b>	Prestiamoci, Smartika
<b>Equity based (11 piattaforme)</b>	AssitecaCrowd, CrowdfundMe, Fundera, MUUM LAB, Opsidea, Smarthub, StarsUp, Startify, Startzai, Unicaseed, WeAreStarting
<b>Ibide (14 piattaforme)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Reward + equity: Tip Venture</li> <li>– Reward + donation: buonacausa.org, Crowdfunding-Italia, DeRev, Donordonee, Funditaly, Ginger, Produzioni dal Basso, Proposizione, Starteed, TakeOff crowdfunding,</li> <li>– Reward + social lending: Forward. L'arte dalla tua parte.</li> <li>– Donation e equity: Una Mano sul Cuore</li> <li>– Donation e social lending: Terzo Valore</li> </ul>

Per quanto riguarda i progetti, a maggio 2014 i progetti ricevuti dalle piattaforme erano 48.357, di cui il 79% dalle piattaforme di lending-based, il 21% dalle piattaforme di reward e donation e solo lo 0.3% dalle nuove piattaforme di equity.

<sup>(91)</sup> ICN – Italian Crowdfunding Network, Castrataro - Pais.

*Grafico 11.1.  
Piattaforme nate in Italia dal 2005 ad ottobre 2014*




*Tabella 11.2.  
Dati statistici sui progetti ricevuti, pubblicati e finanziati in Italia.*

	Progetti ricevuti	Progetti pubblicati	Finanziati <100%**	Finanziati >100%	Valore
<b>Reward-Based</b>	2230	640	30	295	1.045.500
<b>Donation-Based</b>	1323	1216	215	919	1.763.000
<b>Lending-Based</b>	33.157	7.588	0	2.906	23.488.000
<b>Equity-Based</b>	160	4	0	1	160.000
<b>Reward + Donation</b>	6487	3361	624	582	4.164.550
	48.357	12.809	869	4.703	30.621.050

L'80% delle piattaforme compie una selezione dei progetti da pubblicare: i progetti approvati/pubblicati a maggio 2014 erano 12.809 (26% del totale): il 59% lending-based, il 41% reward e donation, mentre i progetti equity erano solo 4. La tabella precedente riepiloga quanto appena detto.

Dei 30,6 milioni di euro raccolti fino a maggio 2014, circa il 77% riguarda progetti di lending-based *crowdfunding*<sup>(92)</sup>.

*Grafico 11.2.  
Dati percentuali sui modelli di crowdfunding in Italia.*



Naturalmente queste percentuali sono destinate a cambiare, con lo sviluppo dell'*equity-based crowdfunding* successivo all'emanazione del regolamento Consob.

#### 11.4. Classificazione del *crowdfunding* per "motivazione al dono"

In base alle motivazioni che spingono i finanziatori – c.d. *crowdfunder* – a finanziare, i progetti possono essere divisi concettualmente in quattro diverse categorie<sup>(93)</sup>, a seconda da un lato dell'obiettivo primario del promotore, che può essere personale o invece sociale e dall'altro dell'obiettivo della ricompensa offerta, che può essere monetaria o non monetaria.

<sup>(92)</sup> ICN – Italian Crowdfunding Network, report di maggio 2014.

<sup>(93)</sup> Descritte anche in figura, fonte Politecnico di Milano 2013.

La motivazione può essere “*business*”, cioè progetti finalizzati alla creazione di valore economico, di cui beneficiano sia ovviamente il proponente o i proponenti del progetto sia il finanziatore a vario titolo (compartecipazione al capitale di rischio, prestito finanziario, contributo in cambio di una remunerazione monetaria).

Il secondo tipo di motivazione può essere classificato come “*donazione/beneficenza*”, cioè la volontà di finanziare progetti di utilità sociale senza ritorni puramente monetari (il che non esclude però ricompense di altro tipo).

La terza motivazione riguarda invece la “*cooperazione*”, dunque il finanziamento di progetti con un obiettivo sociale, come nel caso precedente, dove c’è però anche una ricompensa monetaria (ad esempio un progetto per il rifacimento di un bene pubblico o di un’infrastruttura).


Infine, i *crowdfunder* possono voler finanziare per puro “*mecenatismo*”, finanziando progetti finalizzati a sostenere economicamente iniziative personali senza ritorni puramente monetari.

Ad oggi i progetti finanziati sono ancora prevalentemente sociali (63%), seguiti a distanza da quelli creativi (23%), mentre i progetti imprenditoriali rappresentano solo il 14% del totale.

Anche questo dato sicuramente è destinato a cambiare con lo sviluppo dell’*equity-based crowdfunding*, ma è evidente come il *crowdfunding* sia per sua natura uno strumento molto efficace per campagne sociali e di beneficenza.

Grafico 11.3.

Obiettivi del promotore e ricompense del finanziatore nel crowdfunding



## 11.5. Classificazione del *crowdfunding* per modello

Si individuano comunemente quattro diversi modelli di *crowdfunding* e, di conseguenza, di piattaforme<sup>(94)</sup>, anche se come abbiamo visto esistono anche piattaforme “ibride”.

Di seguito analizziamo le principali caratteristiche dei vari modelli.

*Grafico 11.4.  
Classificazione per modello di crowdfunding*



### 11.5.1. Donation-based *crowdfunding*

Si tratta di mera donazione, richiesta per progetti per i quali il sostegno è motivato da incentivi filantropici o di sponsorizzazione. Tipicamente rientrano in tale categoria tutti i progetti a sfondo benefico, sociale e/o che hanno come obiettivo il finanziamento di organizzazioni no-profit.

Non è previsto infatti alcun ritorno per “l’investitore” se non un mero riconoscimento morale, a volte in forma di “targa” o elenco dei benemeriti finanziatori di un progetto.

### 11.5.2. Lending-based *crowdfunding*

Consiste sostanzialmente in una richiesta di micro-credito, regolamentata in Italia sul modello del prestito tra privati. Attraverso questa forma di *crowdfunding*, vengono tipicamente richiesti finanziamenti per progetti personali, dall’acquisto di un automobile al finanziamento di un corso scolastico. I finanziamenti erogati sono solitamente molto limitati, senza garanzia, con interessi e rate concordati tra le parti.

La piattaforma intermedia il prestito e ripartisce il rischio su più progetti; il vantaggio per il finanziatore è un tasso di interesse più alto

<sup>(94)</sup> Fonte Castrataro et al. 2012.

rispetto ai valori di mercato, mentre per il proponente è la possibilità di accesso a finanziamenti che normalmente non verrebbero concessi dai canali tradizionali.

Ci sono due modelli: uno classico in cui il finanziatore presta il denaro direttamente al proponente (con l'ausilio della piattaforma) ed uno completamente intermediato dalla piattaforma in cui il finanziatore investe in un veicolo societario il cui andamento determina il successo o meno dell'operazione; è questo veicolo che eroga il credito ai mutuatari assorbendo i rischi di insoluto e gestendo le azioni di recupero.

Dal punto di vista di regolamentazione le attività si possono inquadrare nel quadro degli "intermediari finanziari", dei gestori di micro-credito ed istituti di pagamento: le normative applicabili dipendono dai modelli e dalle attività preponderanti svolte.

### 11.5.3. Reward-based *crowdfunding*

Di fatto questa è la modalità di raccolta fondi maggiormente diffusa nel mondo: funziona con la promessa di concedere in cambio del finanziamento dei progetti una ricompensa o un premio in natura (ad esempio un prototipo, una serie limitata, una miniatura di quanto finanziato). Solitamente è fornita la possibilità di scegliere tra diversi livelli di ricompensa, il cui valore cresce all'aumentare dell'importo della donazione.

Film, dischi, nuovi prodotti tecnologici, collezioni moda sono ad esempio progetti tipicamente finanziati con questa modalità di *crowdfunding*.

### 11.5.4. Equity-based *crowdfunding*

Questa tipologia di *crowdfunding* si configura come vera e propria raccolta di "equity" – sia in forma di azioni che di quote – dunque di capitale di rischio per le aziende. In questo caso il finanziatore diventa effettivamente socio dell'iniziativa imprenditoriale che finanzia attraverso la piattaforma<sup>(95)</sup>.

---

<sup>(95)</sup> Non è pertanto richiesto l'intervento di un Notaio, l'acquisto di quote avviene attraverso l'accredito del bonifico su un c/c bancario, vincolato per tutta la durata della procedura. Si sottolinea inoltre come i piccoli investimenti siano esentati da procedure MIFID e possano pertanto essere gestiti direttamente dalla piattaforma.

Per una più ampia analisi di questa tipologia di *crowdfunding*, si rimanda al paragrafo 7.

## 11.6. La Regolamentazione in Italia

Con la pubblicazione del Regolamento Consob a luglio 2013, l'Italia è stata il primo paese a regolamentare l'*equity crowdfunding*, risultando quindi pioniera in questo campo<sup>(96)</sup>. Di questa regolamentazione tratterà in dettaglio il paragrafo successivo, mentre di seguito analizziamo la regolamentazione delle altre forme.

Per quanto riguarda il *lending crowdfunding*, la normativa applicabile dipende dai modelli e dalle attività preponderanti svolte. Qualora il finanziatore presti il denaro direttamente al proponente del progetto (con l'ausilio della piattaforma), il rimando è alla regolamentazione del prestito tra privati, mentre qualora l'operazione sia completamente intermediale dalla piattaforma (per cui il finanziatore investe in un veicolo societario e questo veicolo eroga il credito ai mutuatari assorbendo i rischi di insoluto gestendo le azioni di recupero), dal punto di vista della regolamentazione si parla di "intermediari finanziari", gestori di micro-credito ed istituti di pagamento.

Il *reward crowdfunding* invece non è regolamentato in maniera strutturata, perché diverse sono le tipologie di reward e quindi diverso è il modello dell'attività di riferimento.

In particolare, qualora il reward sia un pre-ordine del prodotto finanziato, la configurazione giuridica è quella di una vendita di bene futuro, soggetta a regolare fatturazione e disciplinata dalle normative sulla vendita a distanza contenute nel Codice del Consumo e normalmente applicate nell'e-commerce.

Qualora invece si tratti di un premio di natura finanziaria corrispondente ad una quota dei ricavi o degli utili dell'attività finanziata (modello *profit sharing* o *royalty-based*) il profilo giuridico è riconducibile a quello di un contratto di associazione in partecipazione.

Se il reward previsto è invece un "regalino", si applicano le norme sulla c.d. "donazione modale" come da codice civile.

---

<sup>(96)</sup> Di fatto quella italiana è stata la prima regolamentazione rivolta ad investitori retail. Il Jobs Act (Jumpstart Our Business Startups Act) di Obama del 2012 è rivolto infatti ai soli investitori professionali e non retail. Ad aprile 2014 entrerà in vigore anche una regolamentazione sul *crowdfunding* in UK.



Infine, il *donation crowdfunding*, non prevedendo alcun ritorno per l'investitore se non un riconoscimento morale, i.e. la soddisfazione di aver donato, non è soggetto a specifica regolamentazione.

*Grafico 11.5.  
Livello di regolamentazione per modello di crowdfunding*



## 11.7. Equity crowdfunding

### 11.7.1. Riferimenti normativi

L'Italia è il primo Paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa al solo *equity crowdfunding*. È noto come il tessuto produttivo italiano sia fondato sulle piccole imprese. Sono anche note le difficoltà che incontrano queste imprese, soprattutto dopo la crisi del 2008, a ottenere finanziamenti dalle banche.

Difficoltà ancora maggiori riscontrano le imprese neo costituite, cioè le start-up.

Proprio a un particolare tipo di start-up (quelle innovative) sono dedicate alcune norme introdotte dal decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (noto anche come “Decreto crescita bis”).

Il Decreto ha delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno con l'obiettivo di creare un “ambiente” affidabile in grado, cioè, di creare fiducia negli investitori. La Consob ha

adottato il nuovo regolamento il 26 giugno 2013 e con la delibera n. 18592 pubblicata a luglio 2013 la Consob ha emanato il “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line”.

Il regolamento, pubblicato sul sito [www.consob.it](http://www.consob.it), disciplina sia l'iscrizione degli intermediari, cioè dei portali, nell'apposito Registro tenuto dalla Consob che le offerte lanciate attraverso questi portali.

### 11.7.2. Registro e disciplina dei Gestori di Portali

Il Registro è previsto dall'art. 50-quinquies del d.lgs.n. 58/1998 e contiene i) una sezione **ordinaria** in cui sono iscritti i gestori di portali che sono autorizzati dalla Consob in seguito alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dal Tuf e dal Regolamento adottato dalla Consob con delibera 26 giugno 2013 n. 18592 ii) una sezione **speciale** in cui sono annotate le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla Consob, prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di un portale.

Ad ottobre 2014, risultano iscritti nel Registro Consob 10 portali, di cui uno solo, Unicaseed, nella sezione speciale, e nove nella sezione ordinaria: AssitecaCrowd, CrowdfundMe, Fundera, Muum Lab, NextEquity Crowdfunding Marche, Siamosoci, Smarthub, StarsUp, The Ing Project.

Nel “Registro dei Gestori” deve essere iscritto chiunque voglia esercitare l'attività di *equity crowdfunding*: l'iscrizione nel registro presuppone specifici requisiti di onorabilità e di competenza dei soci nonché il rispetto di specifici obblighi informativi relativamente all'anti riciclaggio e anti terrorismo, alla privacy dei dati sensibili, alla tutela degli investitori e alla trasparenza in tema di offerta e procedure e rischi. La cancellazione dal Registro può avvenire su richiesta del gestore, a seguito della perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione, a seguito del mancato pagamento del contributo di vigilanza alla Consob o per effetto dell'adozione del provvedimento di radiazione.

Un caso di perdita del requisito di “start-up innovativa” è ad esempio quello in cui la società venga quotata in Borsa e dunque le azioni negoziate su un mercato regolamentato.

Ai gestori dei portali iscritti nel registro della Consob si applica una disciplina più “leggera” rispetto a quella dettata per gli intermediari tradizionali presso cui abitualmente i risparmiatori effettuano i propri investimenti.

La disciplina più leggera è motivata dal fatto che, diversamente dalle banche e da altri istituzioni finanziarie, i gestori iscritti non possono detenere somme di danaro di pertinenza degli investitori né eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti sui propri portali, dovendo a tal fine trasmetterli esclusivamente a banche o SIM che provvederanno a perfezionare la sottoscrizione degli strumenti finanziari (e a raccogliere le somme corrispondenti in un conto indisponibile a favore dell'emittente).

Ai gestori è proibita non possono poi svolgere in alcun modo consulenza finanziaria nei confronti degli investitori. Esistono una serie di “regole di condotta” per i gestori, che devono assicurare diligenza, correttezza e trasparenza, gestione dei conflitti di interesse, parità di trattamento dei destinatari delle offerte.

Il ruolo fondamentale del portale è quello di assicurare che gli investitori possano comprendere caratteristiche e rischi degli investimenti proposti: le informazioni al pubblico (ovvero ai *crowdfunder*) devono essere corrette, aggiornate, chiare e non fuorvianti.

Ad esempio, gli elementi informativi fondamentali dell'offerta devono essere pubblicati in forma sintetica e facilmente comprensibile, con la possibilità di utilizzare mezzi multimediali quali ad esempio audio o video di presentazione.

Il portale inoltre deve obbligatoriamente avere una sezione di “*investor education*”, curata dalla Consob rivolta agli investitori retail (cioè quelli diversi da banche, SIM, compagnie di assicurazione, etc.), i quali devono completare un vero e proprio “percorso di investimento consapevole”: per accedere alla sezione del portale in cui è possibile aderire alle offerte devono infatti aver compilato un apposito questionario *on-line* da cui risulti che hanno preso visione delle informazioni messe a disposizione e che hanno compreso le caratteristiche e i rischi dell'investimento in start-up innovative.

Se l'investitore *retail* non supera il percorso il gestore non può consentire che questi aderisca alle offerte presenti sul portale.

### 11.7.3. Disciplina delle offerte tramite Portali

L'investitore deve dichiarare formalmente di aver compreso il servizio svolto dal portale, e di essere in grado di sostenere economicamente l'investimento che eventualmente potrà effettuare.

Una volta effettuati questi passaggi, può accedere alle schede relative agli investimenti, che a loro volta sono compilate rispettando un elenco

tassativo di elementi informativi. In virtù della normativa vigente (nota anche come “disciplina MiFID” stante la derivazione dalla norma europea) le banche e le SIM dovranno svolgere l’attività nel rispetto della disciplina sui servizi di investimento che prevede una serie di obblighi informativi e di comportamento nei confronti degli investitori (tra cui la c.d. “profilatura della clientela”).

Per favorire lo sviluppo del *crowdfunding* e, quindi, agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte delle start-up innovative, il Regolamento prevede una esenzione dall’applicazione della disciplina MiFid sui servizi di investimento per gli investimenti che siano complessivamente al di sotto di una determinata soglia pari a: 500 euro per singolo ordine e 1.000 euro per ordini complessivi annuali, per gli investimenti delle persone fisiche, 5.000 euro per singolo ordine e 10.000 euro per ordini complessivi annuali, per gli investimenti delle persone giuridiche.

Per poter applicare l’esenzione, è necessario che gli investitori dichiarino di non avere superato le soglie (prendendo in considerazione, per la soglia annuale, anche gli investimenti effettuati presso altri portali nell’anno solare di riferimento).

Le offerte on-line di strumenti finanziari emessi da start-up innovative sono offerte “speciali: non è pubblicato un c.d. “Prospetto” come per le normali offerte azionarie, ma una più semplice scheda informativa (non soggetta ad approvazione Consob) che deve essere pubblicata sul portale e redatta secondo il modello stabilito dalla stessa Autorità.

Sempre in tema di disciplina delle offerte, almeno il 5% deve essere sottoscritto da investitori professionali o fondazioni bancarie o incubatori. Pur essendo il ruolo di questi investitori diverso da quello degli “sponsor” nelle IPO, fungono comunque da garanzia per i piccoli investitori che investono nel progetto attraverso il *crowdfunding*.

Gli investitori retail hanno il diritto di cambiare idea a patto che ciò avvenga entro i termini stabiliti. In particolare entro 7 giorni dall’adesione è sempre possibile recedere senza alcuna spesa tramite una comunicazione al portale, secondo le modalità indicate dallo stesso, mentre entro 7 giorni dalla data in cui nuove informazioni (fatto nuovo o segnalazione di un errore materiale) rispetto a quelle esposte sul portale sono portate a conoscenza degli investitori, è possibile revocare l’adesione all’offerta.

In entrambi i casi i soldi già versati saranno restituiti. L’investitore ha il diritto di recesso anche in caso di cambiamenti significativi della situazione dell’emittente o delle condizioni dell’offerta. Il gestore del portale deve verificare inoltre che l’emittente (ovvero la start-up) abbia

previsto in statuto il diritto di recesso<sup>(97)</sup> dalla società o il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano il controllo a terzi e che abbia previsto la eventuale pubblicazione dei patti parasociali sul proprio sito internet.

#### 11.7.4. Analisi di un caso concreto: l'offerta Diaman Tech sul portale Unicaseed

Unicaseed, di proprietà di Unicasim Società di intermediazione mobiliare (Sim), è l'unica piattaforma facente capo a un intermediario finanziario iscritta alla sezione speciale del registro Consob, ed è stata la prima ad aver collocato con successo il capitale di una startup innovativa sul mercato italiano con Diaman Tech, startup veneta che realizza software innovativi per l'analisi di portafogli di investimento destinati agli operatori finanziari, che ha raggiunto un finanziamento del 7% superiore al target fissato di 147mila euro (pari al 18,92% del capitale) in 90 giorni.

Diaman Tech, [www.diamantech.net](http://www.diamantech.net) ha raccolto 157.780 euro con un'offerta chiusa ad aprile 2014. I 75 investitori hanno versato in media 1.500 euro: l'investimento più basso è stato di 490 euro (più 10 euro di commissioni), che era anche la soglia minima per partecipare, quello più alto da 11mila.

Con l'aumento di capitale raccolto tramite *crowdfunding*, Diaman Tech ha dichiarato che finanzia il rinforzo della rete di vendita e lo sviluppo di altri software.

È interessante notare come il 40% erano già clienti della Sim mentre il 60% è arrivato perché conosceva lo *startupper*, l'amministratore delegato Daniele Bernardi: questo dato sottolinea come per il successo di un'operazione di *crowdfunding* sia essenziale il network creato dall'imprenditore, cioè il coinvolgimento dei principali interessati allo sviluppo del suo progetto, quindi tipicamente clienti, fornitori, amici o famiglia a seconda del tipo di progetto proposto.

In particolare, nel caso di Diaman Tech, i principali finanziatori sono stati operatori finanziari che sono stati avvicinati e ingolositi con sconti futuri sull'acquisto dei software sviluppati da Diaman Tech, cioè "Exante"

---

<sup>(97)</sup> Il diritto di recesso è quello previsto dal Codice del Consumo, che in quanto Legge è di rango superiore al Regolamento Consob.

e “Bond Selector”, software innovativi che incorporano indicatori statistici rivoluzionari e di nuova generazione. Exante è dedicato ai private banker e focalizzato sulla creazione di portafogli, mentre Bond selector è rivolto ai gestori di fondi e di patrimoni, per la selezione e l’analisi di obbligazioni corporate.

Gli sconti proposti agli investitori arrivavano al 90% sulla licenza triennale per il software, per chi investiva almeno 1.500 euro nell’ambito della raccolta tramite *crowdfunding*.

In questo modo, Diaman Tech ha consentito anche di eliminare il problema della ‘exit’ ovvero di dare ai sottoscrittori una prospettiva per poter monetizzare il proprio investimento: lo sconto unito alla detrazione fiscale del 19% (in quanto investimento in startup innovativa) consente all’investitore di recuperare l’investimento in meno di tre anni indipendentemente dall’effettiva *exit* dall’investimento, con un eventuale *capital gain* peraltro molto probabile quando Diaman Tech si quoterà sul mercato AIM, il mercato dedicato da Borsa Italiana alle piccole e medie imprese, come ha dichiarato espressamente di voler fare nel prossimo futuro.

## 11.8. Disciplina fiscale del *crowdfunding*

Per le operazioni di *crowdfunding* che coinvolgono start-up innovative la leva fiscale è molto interessante in quanto si tratta di una detrazione del 19%, premiando questa tipologia di investimento rispetto ad altre.

Si noti che, diversamente da quanto accade negli Stati Uniti, non è previsto un lock-up period, quindi le azioni o le quote possono essere vendute immediatamente, rinunciando evidentemente ai benefici fiscali che vengono persi.

Ovviamente le start-up innovative devono essere residenti in Italia ai sensi dell’art.73 del T.U.I.R., per la maggior parte del periodo d’imposta e avere la sede dei propri affari e interessi in Italia.

Nei modelli 2014 UNICO PF, UNICO SC e UNICO SP sono stati inseriti nuovi quadri relativi alle agevolazioni fiscali per chi investe nelle start-up innovative.

- Detrazione IRPEF (articolo 29, Decreto Sviluppo bis) pari al 19% o 25% per start-up innovativa a vocazione sociale o ad alto valore tecnologico attiva in ambito energetico. In entrambi i casi, non può superare i 500mila euro per periodo d’imposta e l’investimento deve essere mantenuto per almeno due anni (rigo RP80 di Unico PF).

- Deduzione IRES pari al 20% o 27% (stesso criterio) con importo agevolabile fino a 1,8 milioni per periodo d'imposta e investimento mantenuto per almeno due anni: se si vende prima la partecipazione, decade il beneficio e scatta la restituzione di quanto già eventualmente portato in deduzione (quadro RS, nei righe da RS170 a RS174 di UNICO SC).

## 11.9. Rischi, criticità e limiti del *crowdfunding*

L'investimento in start-up innovative presenta caratteristiche particolari e rischi economici più elevati rispetto agli investimenti tradizionali. Per definizione, una start-up innovativa è qualcosa di nuovo: non ha una storia, né propria né riferita al settore in cui opera, non ha risultati da presentare, non ha dividendi da promettere.

Il rischio principale è il **rischio di perdita del capitale**, considerato l'alto tasso di "mortalità" delle start-up. Poiché si tratta di società neo costituite operanti quasi sempre in settori innovativi, il rischio che il progetto imprenditoriale non vada a buon fine è ancora maggiore rispetto a quello delle società già da tempo operanti in un determinato settore, il che, ovviamente, incide anche sul rischio per gli investitori di perdere l'intero capitale investito.

Un ulteriore rischio è rappresentato dalla **mancanza di dividendi**: in linea generale, non è facile che una società da poco costituita riesca, nei primi anni di vita, a produrre utili. Il "Decreto crescita bis" ha addirittura posto il divieto di distribuzione di utili (per tutto il periodo in cui la società emittente possiede i requisiti di start-up innovativa, e cioè per un massimo di 4 anni dalla iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese). Gli eventuali utili saranno quindi necessariamente reinvestiti nella società e non distribuiti.

Sicuramente rilevante è anche il **rischio di illiquidità**, legato alla mancanza di un mercato secondario in cui le azioni o le quote acquistate attraverso il crowdfunding possano essere negoziate. Il Decreto crescita bis infatti ne vieta esplicitamente la negoziazione nei mercati organizzati per il periodo in cui la società può essere considerata una start-up innovativa (art. 25, comma 2 del "Decreto crescita bis").

Ne consegue che questi strumenti finanziari sono più "illiquidi" (è più difficile venderli in tempi rapidi e a un prezzo che rispecchi effettivamente il loro valore). Pertanto, chi compra tali strumenti deve essere consapevole del fatto che, accanto al rischio di perdita dell'intero capitale investito, vi

è anche il rischio di “illiquidità” collegato sia al divieto per un primo periodo di essere scambiati su mercati organizzati e sia al fatto che - almeno inizialmente - non esiste un c.d. "mercato secondario" organizzato sul quale è possibile effettuare gli scambi una volta che gli strumenti sono stati sottoscritti. Resta ferma la possibilità di effettuare la compravendita fra privati, nel rispetto delle norme stabilite per i singoli casi, sostenendo i relativi costi che possono essere molto rilevanti in proporzione all'ammontare dell'investimento iniziale – magari di poche centinaia di euro - visto che per la cessione è previsto l'intervento di un Notaio.

Sicuramente ad oggi il processo di investimento tramite *crowdfunding* è ancora molto farraginoso e burocratizzato: non solo è essenziale trovare un modo agevole e snello per regolamentare la cessione quote ed un'eventuale possibilità di mercato secondario, al di fuori dei mercati regolamentati espressamente proibiti dalla normativa, ma è fondamentale anche snellire il processo di sottoscrizione delle azioni o delle quote nonché i vincoli legati alla normativa Mifid per le sottoscrizioni superiori alle soglie minime.

In conclusione, riteniamo che lo strumento del *crowdfunding* ad oggi sia ancora in una fase sperimentale e verrà sicuramente raffinato nel prossimo futuro: le principali novità potrebbero essere, in particolare per quanto riguarda l'*equity crowdfunding*, l'estensione anche alle start-up non innovative, cioè operanti in settori tradizionali (molto importante per il mercato italiano, da sempre focalizzato su settori tradizionali quali *fashion*, *food* e *furniture*) ed anche l'estensione della possibilità di raccolta ai fondi di investimento, che potrebbero raccogliere finanziamenti attraverso il *crowdfunding* e poi investire nelle start-up.



## 12. COMPOSIZIONE E GESTIONE DELLA CRISI NELLA START-UP INNOVATIVA<sup>(\*)</sup>

L'art. 31 del Decreto 179/2012 è intervenuto prevedendo l'assoggettamento della start-up innovativa, in via esclusiva, alle procedure concorsuali di cui al capo II della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, ossia ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.<sup>(98)</sup>

Tali nuove procedure, introdotte dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modifiche sono applicabili, in via generale, al debitore c.d. “non fallibile”<sup>(99)</sup>, agli imprenditori agricoli e alle start-up innovative che si trovano in uno stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio immediatamente liquidabile con cui farvi fronte, che determina la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Tra i tipici indicatori di una situazione di squilibrio si segnalano la revoca di affidamenti, l'interruzione del credito bancario, i decreti ingiuntivi definitivi, le procedure civili esecutive in atto, i debiti erariali accertati.

L'intervento normativo in parola, come chiarito nella Relazione illustrativa al Decreto 179/2012, valido in presenza dei requisiti che qualificano una società come start-up innovativa, è stato operato per sottrarre la start-up innovativa alle tradizionali procedure concorsuali vigenti, che limiterebbero la possibilità per l'imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale alternativo.

Coerentemente con detta finalità, una volta decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel Registro delle Imprese del decreto di apertura della

---

<sup>(\*)</sup> A cura di Alessandro Galli, Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano.

<sup>(98)</sup> Per un approfondimento si veda la Circolare ABI – Serie Legale n. 3 – del 25 gennaio 2013.

<sup>(99)</sup> Per la verifica delle soglie di fallibilità cfr. art. 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

procedura semplificata, i dati relativi ai Soci della start-up innovativa non risultano più accessibili al pubblico ma esclusivamente all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza.

Tuttavia occorre segnalare che qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti di cui all'art. 25 comma 2 del Decreto 179/2012, prima della scadenza dei quattro anni dalla data della costituzione o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 del Decreto 179/2012, l'applicazione della disciplina relativa alla crisi d'impresa sopra richiamata non trova più applicazione.

L'esclusione dall'assoggettamento alle procedure concorsuali non può, in ogni caso, considerarsi applicabile dopo quattro anni dalla costituzione della società.

La procedura di composizione della crisi si svolge sotto il controllo degli Organismi di composizione della crisi, le cui funzioni possono essere svolte anche da un professionista in possesso dei requisiti per la nomina a Curatore o da un notaio, designati dal Presidente del Tribunale o dal Giudice da lui delegato.<sup>(100)</sup>

Per vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina dettata in materia di start-up innovativa, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale della spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza.

---

<sup>(100)</sup> Cfr. art. 20 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3.

## 13. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

### Norme istitutive

– Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 recante: "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese." (12A13277) (GU Serie Generale n.294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 208).

– Relazione illustrativa - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

– Decreto Ministeriale 30 gennaio 2014 - Modalità di attuazione dell'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative. (14A02246) (GU Serie Generale n.66 del 20-3-2014).

– Relazione illustrativa – Inventivi fiscali all'investimento in start-up innovative.

### Altre norme

– Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 - Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES – (GU n. 235 del 9 ottobre 2001).

– Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 – (GU n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 159).

– Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 - Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118 - (GU n.97 del 27 aprile 2006 ).

- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. (12G0011) (GU Serie Generale n.24 del 30-1-2012).
- Decreto Ministeriale 21 febbraio 2013 - Requisiti incubatori di start-up innovative. (13A03407) (GU Serie Generale n.91 del 18-4-2013).
- Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 - Istituzione di un regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. (13A05022) (GU Serie Generale n.134 del 10-6-2013).
- Decreto ministeriale 26 aprile 2013 - Criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati. (13A05359) (GU Serie Generale n.147 del 25-6-2013).
- Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 150 del 28 giugno 2013), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante: «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti». (13A07089) (GU Serie Generale n.196 del 22-8-2013).
- Decreto ministeriale 23 ottobre 2013 - Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo. (14A00239) (GU Serie Generale n.16 del 21-1-2014)
- Decreto ministeriale 31 gennaio 2014 – Costituzione del Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a favore dell'ecosistema delle start-up innovative.

## Prassi

- Unione Europea - Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - (2004/C 244/02).
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 35 /E del 16 marzo 2005 - Istanza d'interpello – Conferimento d'opera e servizi - Trattamento fiscale- XY S.r.l.
- Agenzia delle Entrate - Circolare n. 10/E del 16 marzo 2005 – T.U.

Dirette – Accertamento – IRES – IRAP – Risposte fornite in occasione di incontri con la stampa specializzata.

– Unione europea - Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02), come modificati dalla Comunicazione della Commissione 2010/C 329/05.

– Agenzia delle Entrate - Circolare n. 10 del 13 marzo 2006 - Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - decreto-legge n. 203 del 2005, c.d. collegato alla legge finanziaria per il 2006.

– ABI – Circolare Serie Legale n. 3 del 25 gennaio 2013 – Sovraindebitamento/Crisi dell'impresa.

– Assonime - Circolare n. 11 del 6 maggio 2013 – L'impresa start-up innovativa.

– Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 21303 del 20 giugno 2013 - Regime di aiuto per promuovere la nascita di nuove imprese al Sud.

– CONSOB - Delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 - Adozione del "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line" ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

– Ministero dello Sviluppo Economico – Nota prot. N. 0164029 dell'8 ottobre 2013 – Quesito su start-up innovative.

– Decisione UE C(2013) 8827 final del 5 dicembre 2013 di autorizzazione del provvedimento agevolativo.

– Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione XXI Registro delle imprese - Prot. n. 6404 del 15 gennaio 2014 - Atto costitutivo/statuto di SRL semplificata alla luce delle novità recate dal DL 76/2013 - Richiesta parere.

– Relazione al Parlamento, del 1° marzo 2014, sullo stato di attuazione della normativa a sostegno dell'ecosistema delle start-up innovative.

– Agenzia delle Entrate - Circolare n. 16/E dell'11 giugno 2014 - Articolo 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati.

– Ministero dello Sviluppo Economico – Prot. n. 149471 - Circolare n. 3672/C del 29 agosto 2014 – Adempimenti presso il Registro delle

imprese per le start-up innovative e incubatori certificati. Conferma del possesso dei requisiti ex commi 14 e 15 del D.L. 179 del 18 novembre 2012.

– Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa - Risoluzione n. 87 del 14 ottobre 2014 - Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati - requisito alternativo previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

## Dottrina

– AA.VV. - Le start-up innovative – I Focus del Sole 24Ore del 23 aprile 2014.

– AA.VV. – IRES – Redditi di impresa – Imprese start-up innovative – Artt. 25 e segg. del D.L. 179/ 2012 – Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati – Chiarimenti – Bollettino Tributario n. 12-2014.

– Alberti Pamela - Tosco Francesca - Vitale Roberta - Disciplina di favore per le start up innovative - Eutekne - Schede di aggiornamento on line - agg. 1/2013 scheda n. 1032.02.

– Andreani Giulio – Tubelli Angelo – Apporti di opere e servizi a favore di start-up innovative e incubatori certificati – Corriere Tributario 24/2013.

– Casati Alfredo - Gheido Maria Rosa - L'assunzione a termine nelle start-up - Pratica fiscale e professionale n. 41 del 29 ottobre 2012.

– Delli Falconi - Marianetti - Start-up innovative: assunzioni di lavoratori semplificate – Quotidiano Ipsoa on line del 9 ottobre 2012.

– Guidantoni Stefano – Start-up innovative e la definizione di costi di ricerca e sviluppo - Il Fisco n. 14 dell'8 aprile 2014.

– Guidantoni Stefano – Start-up innovative: esigenze per la crescita – Il Fisco n. 15 del 14 aprile 2014.

– Meloni Sara - Start up innovative, i labili confini dei modelli societari - Il Sole 24 Ore 21 luglio 2013.

– Randazzo Roberto - Taffari Giuseppe - Pellini Paola -Le Start-up innovative a vocazione sociale - Cooperative ed enti non profit – IPSOA.

– Scappini Luigi - Start-up innovative: le regole per il crowdfunding – Pratica fiscale e professionale n. 38 del 7 ottobre 2013.

– Vitale Roberta - Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento alla luce delle modifiche del DL 179/2011 – Eutekne

– Schede di aggiornamento on line - agg. 2/2013 scheda n. 1007.02.

## Ulteriore documentazione e siti istituzionali

– Rapporto “Restart, Italia!”

– Modello Autodichiarazione Incubatore:

[www.sviluppoeconomico.gov.it/.../Modello\\_Autodichiarazione\\_Incubatore\\_certificato\\_giugno2013.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/.../Modello_Autodichiarazione_Incubatore_certificato_giugno2013.pdf)

– Modello autodichiarazione start-up innovativa:

[startup.registroimprese.it/.../Modello\\_Autodichiarazione\\_Startup\\_Innovativa.pdf](http://startup.registroimprese.it/.../Modello_Autodichiarazione_Startup_Innovativa.pdf)

– Guida sintetica alla registrazione degli incubatori:

[startup.registroimprese.it/document/incubatore.pdf](http://startup.registroimprese.it/document/incubatore.pdf)

– Guida sintetica alla registrazione delle start-up innovative:

[startup.registroimprese.it/document/Guida\\_startup.pdf](http://startup.registroimprese.it/document/Guida_startup.pdf)

– Guida al credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato:

[www.mise.gov.it/.../Guida\\_credito\\_d'imposta\\_assunzione\\_personalealtamentequalificato.pdf](http://www.mise.gov.it/.../Guida_credito_d'imposta_assunzione_personalealtamentequalificato.pdf)

– Guida all’accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI:

[www.va.camcom.it/.../Guida\\_Fondo\\_Centrale\\_di\\_Garanzia\\_startup.pdf](http://www.va.camcom.it/.../Guida_Fondo_Centrale_di_Garanzia_startup.pdf)

– Start-up innovative e incubatori certificati - Guida all'uso di piani azionari e work for equity:

[www.mi.camcom.it/c/document\\_library/get\\_file?uuid](http://www.mi.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid)

– Camere di Commercio con il coordinamento del Ministero dello sviluppo economico settembre 2013 - La start-up innovativa - Guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari (aggiornata con le variazioni apportate dal D.L. 76/2013 convertito nella Legge 99/2013).





## NUMERI PUBBLICATI

### Anno 2007

- nr. 1 L'amministrazione nelle S.r.l. • *Simone Allodi*
- nr. 2 Lo Statuto dei diritti del contribuente • *Alessandro Turchi*
- nr. 3 Finanziamento dei Soci • *Giorgio Zanetti*
- nr. 4 Le norme del codice di procedura civile applicabili al Processo Tributario • *Paolo Brecciaroli*
- nr. 5 Bilancio e misurazione della performance delle organizzazioni non profit: principi e strumenti • *Marco Grumo*
- nr. 6 La normativa Antiriciclaggio. Profili normativi, obblighi ed adempimenti a carico dei dottori commercialisti • *Gian Gaetano Bellavia*
- nr. 7 Limiti dell'informativa societaria e controllo dei bilanci infrannuali • *Roberta Provasi, Daniele Bernardi, Claudio Sottoriva*
- nr. 8 La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Ernersto Franco Carella*
- nr. 9 L'introduzione dei Principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali • *Mario D'ijino*
- nr. 10 La governance delle società a partecipazione pubblica e il processo di esternalizzazione dei servizi pubblici locali • *Ciro D'Aries*
- nr. 11 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) • *Ambrogio Picolli*
- nr. 12 Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese • a cura di *Adriano Propersi*
- nr. 13 Le parti e la loro assistenza in giudizio • *Mariacarla Giorgetti*

### Anno 2008

- nr. 14 Il nuovo ordinamento professionale: guida alla lettura del d.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 • a cura della Commissione *Albo, Tutela e Ordinamento a 2005-2007*
- nr. 15 Carta Europea dei diritti del contribuente • a cura della Commissione *Normative Comunitarie 2005-2007*
- nr. 16 Elementi di procedura civile applicati alle impugnazioni del processo tributario • *Mariacarla Giorgetti*
- nr. 17 Il processo di quotazione delle PMI tra presente e futuro: il ruolo del dottore commercialista in questa fase di cambiamento • *Carlo Arlotta*

- nr. 18 Controlled Foreign Companies Legislation: Analisi comparata negli stati comunitari • *Sebastiano Garufi*
- nr. 19 Il codice di condotta EU: Finalità e analisi comparativa a livello europeo • *Paola Sesana*
- nr. 20 Il dottore commercialista e la pianificazione e il controllo nella PMI • *Aldo Camagni, Riccardo Coda, Riccardo Sclavi*
- nr. 21 La nuova relazione di controllo contabile (art. 2409 ter del Codice Civile) • *Daniele Bernardi, Gaspare Insaudo, Maria Luisa Mesiano*

### Anno 2009

- nr. 22 L'azionariato dei dipendenti come forma di incentivazione: ascesa e declino delle stock option? • *Vito Marraffa*
- nr. 23 Norme ed orientamenti rilevanti della Revisione Contabile • *Maria Luisa Mesiano, Mario Tamborini*
- nr. 24 Gli accordi giudiziali nella crisi d'impresa • *Cesare Zafarana, Mariacarla Giorgetti, Aldo Stesuri*
- nr. 25 Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento • *Francesco Grasso, Paolo Terazzzi*
- nr. 26 Conciliazione e mediazione: attualità legislative e profili operativi • *Aldo Stesuri*

### Anno 2010

- nr. 27 La crisi d'impresa - L'attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, 3° comma, lettera d) L.F. • *Commissione Gestione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali*
- nr. 28 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) seconda edizione • *Ambrogio Piccoli*
- nr. 29 L'arbitrato - Analisi e commenti dalla recente prassi • *Commissione Arbitrato - a cura di Alessandro Augusto*
- nr. 30 Il bilancio di sostenibilità delle multiutilities: esperienze a confronto • *Commissione Bilancio Sociale - a cura di Francesco Randazzo, Cristiana Schena, Gabriele Badalotti, Eros A. Tavernar*
- nr. 31 La riforma della revisione legale in Italia: una prima analisi del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 • *Commissione Controllo Societario - Gruppo di lavoro: Daniele Bernardi, Antonella Bisestile, Alessandro Carturani, Annamaria Casasco, Gaspare Insaudo, Luca Mariani, Giorgio Morettini, Marco Moroni, Gianluca Officio, Massimiliano Pergami, Roberta Provasi, Marco Rescigno, Claudio Sottoriva, Mario Tamborini*
- nr. 32 Obbligo P.E.C. - Opportunità e problematiche per gli studi professionali • *Commissione Informatica e C.C.I.A.A. - Gruppo di lavoro: Fabrizio Baudo, Davide Campolunghi, Filippo Caravati, Alberto De Giorgi, Gianluca De Vecchi, Pietro Longhi, Daniele Tumietto*
- nr. 33 Nuova tariffa professionale - Commento alle modifiche intervenute • *Mario Tracanella*

## Anno 2011

- nr. 34 Perdite di valore e avviamento secondo i principi IFRS • *Riccardo Bauer, Claudia Mezzabotta*
- nr. 35 Patrimonializzare e sostenere la competitività delle PMI italiane: la quotazione su AIM Italia • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione - Gruppo di lavoro: Carlo Arlotta, Franco Bertoletti, Elisabetta Coda Negozio, Carlo Pesaro, Giorgio Venturini*
- nr. 36 La mediazione civile – Novità normative e contesto operativo • *Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta*
- nr. 37 La mediazione civile – Le tecniche di gestione dei conflitti • *Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta*
- nr. 38 Caratteri e disciplina del concordato fallimentare • *Carlo Bianco, Mariacarla Giorgetti, Patrizia Riva, Aldo Stesuri, Cesare Zafarana*
- nr. 39 Remunerare gli amministratori - Compensi incentivi e governance • *Gianluigi Boffelli*

## Anno 2012

- nr. 40 Scritti di Luigi Martino • *Comitato Editoriale - a cura di Gianbattista Stoppani e Dario Velo*
- nr. 41 Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS • *Commissione Diritto Tributario Nazionale - a cura di Emanuela Fusa*
- nr. 42 L'accertamento tecnico dell'usura per le aperture di credito in conto corrente • *Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni - a cura di Marco Capra, Roberto Capra*
- nr. 43 Il nuovo concordato preventivo a seguito della riforma • *Commissione Gestione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali*
- nr. 44 Introduzione all'Istituto del Trust • *Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni*
- nr. 45 Ambiti di applicazione del Trust • *Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni*

## Anno 2013

- nr. 46 Arbitro Bancario Finanziario • *Commissione Metodi ADR*
- nr. 47 Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC • *Commissione Principi Contabili - a cura di Girolamo Matranga*
- nr. 48 La mediazione civile nelle liti fra soci: profili giuridici ed efficacia negoziale • *Commissione Metodi ADR - a cura di Maria Rita Astorina, Marcella Caradonna*
- nr. 49 La fiscalità della produzione nelle fonti di energie rinnovabili • *Commissione Diritto Tributario Nazionale - a cura di Federica Fiorani*
- nr. 50 Il modello GBS 2013: lo standard italiano per la redazione del Bilancio Sociale • *Commissione Bilancio Integrato - a cura di Claudio Badalotti, Dario Velo, Gabriele Badalotti*

**Anno 2014**

- **nr. 51** I regolamenti applicativi del D.Lgs. 39/2010 sulla revisione legale dei conti emanati dal MEF • *Commissione Controllo Societario*
- **nr. 52** La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Commissione Cassa Previdenza Dottori Commercialisti - a cura di Ernesto Carella*
- **nr. 53** Comunicare con Investitori e Finanziatori: il ruolo del Business Plan • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione - a cura di Francesco Aldo De Luca e Alessandra Tami*
- **nr. 54** La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. – Novità e riflessi sulla disciplina nazionale • *Commissione Principi Contabili - a cura di Tiziano Sesana*
- **nr. 55** Gli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro • *Commissione Lavoro - a cura di Monica Bernardi, Bernardina Calafiori, Gabriele Moscone, Patrizia Rossella Sterza, Sergio Vianello*



finito di stampare  
nel mese di dicembre 2014

**3LB srl**  
Osnago (LC)



# nr. 56.

Nel 2012 nel rapporto Restart Italia! si prevedeva che sfruttando l'innovazione si sarebbe potuto utilizzare un fattore moltiplicativo per lo sviluppo della propria industria e dell'indotto. A tal fine avremmo dovuto sostenere maggiormente il comparto, investire nelle proprie infrastrutture e diventare più ospitale per le nuove imprese innovative, agevolandone il percorso tra le mille difficoltà burocratiche.

Ad oggi finalmente il quadro normativo è delineato. Tuttavia fino ad ora, a causa dei ritardi e i limiti imposti, non solo dalla normativa europea, ma anche dalla continua ed eccessiva burocratizzazione italiana, che non è stata superata nonostante le promesse, non si ritiene sia stato raggiunto l'obiettivo prefissato.

Le regole rimangono complesse, gli strumenti sono spesso farraginosi e superati, le agevolazioni sono talvolta sconosciute e comunque difficili da ottenere. Questo quaderno è stato redatto con l'obiettivo di mettere insieme la normativa - ancora in evoluzione - ed evidenziare le novità e le opportunità comunque presenti, traendone altresì degli spunti che possano agevolare le riflessioni dei colleghi che supportano le nuove aziende che si affacciano sul mercato.

**Antonio Binacchi**, Dottore Commercialista e Revisore Legale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano è componente della Commissione "Startup, Microimprese e Settori Innovativi". Ha maturato una intensa esperienza nell'ambito della consulenza societaria e fiscale e si occupa anche di contenzioso tributario, svolge l'attività di libero professionista a Milano.

**Alessandro Galli**, Dottore Commercialista e Revisore Legale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano è componente della Commissione "Diritto Tributario Nazionale". La sua attività è prevalentemente focalizzata sulla consulenza e sull'assistenza in ambito fiscale e societario, con particolare riferimento alle operazioni straordinarie e di riorganizzazione aziendale. Riveste diversi incarichi quale organo di controllo all'interno di società di medie/grandi dimensioni. È relatore a seminari e convegni in materia tributaria e in materia di organizzazione aziendale.